

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE, PICCOLO e CANANZI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi sono state poste in essere in Campania frequenti e molteplici operazioni di fusione e di incorporazione di banche meridionali in banche del nord Italia;

l'episodio più eclatante e significativo ha riguardato il massimo istituto di credito del sud e, cioè, il Banco di Napoli, sulla cui sopravvivenza lo stesso consiglio comunale della città partenopea non mancò di sollevare serie ed allarmate preoccupazioni;

siffatte operazioni di fusione e di incorporazione non si sono risolte, il più delle volte, a vantaggio delle banche del sud, rimaste, invece, secondo ambienti economici ed imprenditoriali campani, sostanzialmente soggette ad una sorta di « selvaggia colonizzazione » da parte di banchieri rampanti del centro-nord;

in particolare, la Banca popolare di Napoli che istituzionalmente assolve a funzioni d'incisiva assistenza, solidarietà e sostegno economico delle piccole e medie imprese meridionali, è rimasta incorporata nella Banca popolare di Bergamo, la quale, a quel che risulta, abbia dirottato e dirotti nel nord Italia risparmi raccolti a Napoli ed in altre zone campane;

siffatto fenomeno comporta, com'è agevolmente comprensibile, una vera e pregiudizievole perdita di identità della banca popolare incorporata, le cui finalità di sostegno alle piccole e medie imprese

del sud — le quali costituiscono insostituibili strumenti di sviluppo dei processi industriali e di conseguente creazione di opportunità occupazionali —, risultano sostanzialmente frustrate dalla distrazione di risorse raccolte al sud e non solo nel sud utilizzabili —:

quali iniziative o provvedimenti, anche a mezzo dell'istituto di emissione e di vigilanza, intenda adottare per prevenire e contenere fenomeni di « selvaggia colonizzazione » in danno delle banche del sud o per disciplinare siffatti fenomeni di dinamismo economico-bancario si da consentire comunque il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti incorporati;

se non ritenga in particolare di verificare la correttezza sostanziale della operazione di incorporazione della Banca popolare di Napoli da parte della Banca popolare di Bergamo, soprattutto in riferimento agli obiettivi di sostegno della imprenditoria campana perseguiti dalla banca partenopea. (4-21261)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente le operazioni di fusione ed incorporazione attuate fra banche meridionali e banche del nord Italia, ed, in particolare, l'operazione di incorporazione della Banca Popolare di Napoli da parte del gruppo Banca Popolare di Bergamo-C.V.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa innanzi tutto presente che il processo di concentrazione del mercato bancario italiano, conseguenza di scelte strategiche assunte dai competenti organi aziendali delle banche, è divenuto più intenso negli ultimi*

anni per la crescente pressione della concorrenza, soprattutto in ambito europeo. La Banca d'Italia nell'autorizzare le operazioni di fusione tra aziende di credito, verifica, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle relative istruzioni applicative, nonché della legge n. 287 del 1990, la sussistenza dei presupposti di sana e prudente gestione e valuta che l'azienda nata dalla fusione possieda idonei requisiti tecnico-organizzativi.

Per quanto riguarda le operazioni di integrazione tra banche meridionali ed istituti bancari del Centro-Nord, giova precisare che le stesse hanno, in molti casi, contribuito al recupero di realtà aziendali in crisi ed alla diffusione di prodotti e di criteri di gestione innovativi, in quanto applicati con successo in mercati più dinamici.

Per quanto riguarda l'operazione di incorporazione della Banca Popolare di Napoli nel Gruppo Banca Popolare di Bergamo-C.V., si fa presente quanto segue.

La Banca Popolare di Ancona, facente parte del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-C.V., nel gennaio 1996, è stata autorizzata dalla Banca d'Italia ad acquisire una partecipazione di controllo nella Banca Popolare di Napoli, allora in amministrazione straordinaria, mediante un'OPA sull'80 per cento del capitale dell'azienda, trasformata in società per azioni, e a sottoscrivere un aumento di capitale finalizzato a riequilibrarne l'assetto patrimoniale.

L'iniziativa era stata concordata tra la Banca Popolare di Ancona e la Banca Popolare di Bergamo-C.V., con la quale erano in corso trattative per l'ingresso nel gruppo.

Gli organi straordinari della Banca Popolare di Napoli hanno approvato l'operazione in data 20 dicembre 1995, in quanto hanno ritenuto l'iniziativa idonea a risolvere i gravi problemi tecnici, organizzativi e gestionali della medesima, in considerazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali della banca incorporante, nonché della sua conoscenza del contesto economico locale, a seguito dell'inserimento della banca in questione in due province della regione.

Pertanto, in data 10 marzo 1999, la Banca d'Italia ha rilasciato alla Banca Popolare di Bergamo, in qualità di capo-

gruppo, l'autorizzazione alla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Napoli nella Banca Popolare di Ancona, ai sensi dell'articolo 57 del citato D.Lgs. n. 385 del 1993.

Si soggiunge, infine, che tale operazione, valutata favorevolmente dalla Banca d'Italia, è stata motivata dalle aziende interessate con l'esigenza di migliorare la struttura dei costi e di accrescere l'efficienza della gestione della Banca Popolare di Napoli, in virtù dell'integrazione organizzativa e commerciale di quest'ultima nella controllante Banca Popolare di Ancona.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

ALEMANNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Cooperativa Ceramica industriale di Livorno è, con 130 addetti, il più grande produttore italiano di isolatori in porcellana;

come del resto molte altre aziende italiane, soffre di diverse problematiche connesse alla nuova politica industriale dell'Enel che mira ad esasperare la concorrenza tra le ditte fornitrici con l'evadente fine di ridurre il prezzo di acquisto;

tale atteggiamento, sommato alla politica aziendale dell'Enel tesa alla riduzione dei propri investimenti, sta creando una situazione estremamente grave;

questa esasperazione della concorrenza si estrinseca in più modi quali la concentrazione degli acquisti in un unico lotto annuale o pluriennale per accrescere l'interesse del fornitore, aggiudicazione della fornitura ad una od al massimo due ditte, possibilità di partecipare alla gara da parte di qualsiasi industria UE, purché abbia le necessarie caratteristiche produttive;

per partecipare a questo tipo di gare è necessario altresì essere in possesso della

qualificazione dell'azienda da parte dell'Enel con relativa omologazione dei prototipi, cosa che non è avvenuta per la gara espletata per gli isolatori portanti aperta invece a tutti indistintamente tanto che il quantitativo è stato suddiviso tra la Ceram (Austria) e la Cooperativa Ceramica industriale Livorno —:

se intendano intervenire con la massima urgenza per risolvere questa delicata situazione, soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento e partecipazione alle gare d'appalto, essendo opportuno frazionare la gara in più lotti, in modo tale da ripartire l'assegnazione su più aziende, ovvero bandendo più gare anziché una unica annuale per dare, in particolare, alle aziende più piccole, la possibilità di rientrare in una gara successiva, salvaguardando così i diversi livelli occupazionali.  
(4-23214)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Si fa presente preliminarmente che la materia riguardante gli appalti di lavori, fornitura e servizi è stata nell'ultimo decennio sempre più disciplinata da direttive CEE, alle quali gli Stati membri debbono uniformarsi nel quadro di una maggiore integrazione europea.*

*Più specificatamente, in merito alla richiesta dell'Interrogante affinché l'ENEL frazioni in più lotti le gare d'appalto per la fornitura di isolatori in porcellana, va ribadito che la parte largamente preponderante del mercato, costituita da supporti in ceramica utilizzati nelle costruzioni delle apparecchiature elettriche e dei trasformatori, viene acquistata direttamente dai costruttori e quindi l'ENEL ne è soltanto acquirente indiretto.*

*La Cooperativa Ceramica Industriale, impresa produttrice di isolatori in porcellana MT/AT, è inserita nell'elenco delle imprese qualificate dall'ENEL; essa è regolarmente invitata a partecipare alle gare dell'ENEL nel rispetto di quelle norme di concorrenzialità che è interesse dell'ENEL favorire onde conseguire il migliore risultato nell'aggiudicazione delle commesse.*

*Ad ogni modo l'ENEL nell'affidamento delle proprie forniture, è tenuta all'osservanza di precise regole fissate dalla Direttiva CEE/93/38. Si tratta di norme rigorose, ispirate ai principi della « trasparenza », « concorrenzialità » e « non discriminazione » e finalizzate a garantire la migliore competizione fra le imprese con conseguente aggiudicazione della commessa al miglior offerente. Il carattere vincolante di tale normativa ne impone un'applicazione assolutamente uniforme nell'ambito comunitario, senza consentire alcuna distinzione tra imprese nazionali ed estere.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

**ALEMANNO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*il pomeriggio del 18 giugno 1999 nei pressi della località Storje situata a pochi chilometri dal confine italo-sloveno, una pattuglia della locale polizia intimava l'alt ad una vettura italiana contestando al conducente un eccesso di velocità sostenendo che procedesse a 90 chilometri orari;*

*alle civili rimostranze del guidatore che legittimamente chiedeva come fosse stata effettuata la rilevazione, non essendo la pattuglia dotata d'alcuno strumento per tale operazione, veniva risposto che un'altra pattuglia appostata circa 200 metri più indietro — ed asseritamente dotata di radar — aveva rilevato la velocità e quindi l'aveva comunicata via radio;*

*l'incauto cittadino italiano, nell'illusoria speranza di trovarsi in un paese civile ed europeo in cui la « certezza del diritto » non è una mera espressione linguistica, affermava che la sua velocità era compresa tra i 60 ed i 70 chilometri orari e che nessun segnale di limite di velocità era esposto lungo il percorso di quella strada;*

*a fronte della legittima richiesta circa l'esistenza di una prova di tale violazione,*

gli agenti beffardamente rispondevano in senso negativo ed il loro atteggiamento cominciava a farsi aspro, minaccioso e intimidatorio tale da decidere di sequestrare il passaporto del malcapitato comunicando allo stesso di presentarsi l'indomani alle ore 10.00 davanti al tribunale ove sarebbe stata quantificata la contravvenzione;

allo stupore ed allo sconcerto per tale trattamento ed alla richiesta di come fare per rientrare in Italia con la moglie e due figli minori, il conducente si sentiva rispondere che la zona era dotata di alberghi dove poter pernottare;

l'indomani mattina il cittadino italiano, senza alcuna assistenza d'interprete né tantomeno legale, si vedeva comminare una sanzione di circa 500.000 lire di cui parte in commutazione in un giorno di carcere;

tale comportamento mal si concilia con le ambizioni slovene di entrare a far parte di consessi europei i cui paesi pongono a fondamento della propria azione l'imparzialità, la certezza del diritto ed il rispetto della persona —:

quali concreti e formali passi intendano compiere nei confronti delle massime autorità della vicina Repubblica di Slovenia al fine di rappresentare il profondo disagio che tali sgradevoli episodi, purtroppo frequenti a danno di cittadini stranieri e soprattutto italiani, ingenerano nella pubblica opinione locale e nazionale.  
(4-24701)

**RISPOSTA.** — *L'increscioso episodio occorso in Slovenia viene riportato dall'interrogante senza che sia indicato il nominativo del connazionale che ne è stato vittima. Si è interpellata in proposito l'Ambasciata a Lubiana, che non risulta avere avuto segnalazioni nella data citata nell'interrogazione.*

*La vicenda si inquadra in una serie di casi che hanno visto protagonisti cittadini italiani (in gran parte turisti) ignari delle severe disposizioni del codice della strada sloveno. In caso di infrazioni commesse da*

*stranieri infatti, qualora non si provveda alla conciliazione immediata, la Polizia stradale locale è autorizzata a ritirare agli automobilisti fermati sia il passaporto, sia le chiavi dell'autovettura.*

*Successivamente, viene istruito un processo per direttissima a carico dell'interessato, il cui esito è quasi sempre la condanna al pagamento di un'ammenda, sebbene in casi più gravi sia prevista la carcerazione.*

*La severità delle norme del codice della strada sloveno — ed in particolare la disposizione che prevede il pagamento immediato della multa inflitta — è ovviamente causa di numerosi inconvenienti per i cittadini stranieri che transitano sul territorio di quello Stato.*

*Di conseguenza, sono state promosse numerose prese di posizione da parte della nostra Ambasciata e delle Rappresentanze di altri Paesi dell'Unione Europea, con le quali si è lamentato il ripetersi di simili episodi e anche sottolineato il danno provocato all'immagine della Slovenia da tale legislazione. L'intervento italiano e degli altri Paesi comunitari, tuttavia, non può spingersi tanto oltre da configurare un'indebita ingerenza nei confronti di uno Stato e di un Parlamento stranieri.*

*Inoltre, per limitare gli inconvenienti derivanti da episodi quali quello segnalato dall'On. Alemanno, il Ministero degli Esteri, in collaborazione con l'ACI, ha da tempo costituito il servizio « Viaggiare Sicuri », attraverso il quale è possibile ottenere tra l'altro, prima della partenza, utili informazioni circa le disposizioni di legge particolarmente severe vigenti in vari Paesi.*

*In ogni caso, si vuole assicurare l'interrogante che si continuerà ad esercitare sulle Autorità slovene un'azione di sensibilizzazione volta ad evitare il ripetersi di simili inaccettabili episodi.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

**ALOI.** — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:*

*per quali motivi la filiale delle poste di Reggio Calabria — in netto contrasto con*

altre filiali — non ha provveduto ad oggi a pubblicare in bacheca presso ogni struttura lavorativa la graduatoria relativa al P.E.D., provocando così diffuso malcontento nel personale che ignora, per il criterio adottato dalla citata filiale, le modalità di valutazione e concessione del beneficio economico in questione, senza ovviamente prescindere dalla violazione di precise norme nonché di quanto contenuto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, che non possono consentire disparità di trattamento tra lavoratori;

se non ritenga di dover intervenire per accertare la realtà della situazione e le eventuali responsabilità, disponendo che si venga a regolarizzare, come richiesto da qualche organizzazione sindacale, la situazione stessa anche attraverso la pubblicazione della suddetta graduatoria. (4-21319)

*RISPOSTA.* — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che le cosiddette « posizioni economiche differenziate » (ped) sono state istituite con la direttiva n. 30 del 15 luglio 1998, nella quale sono state, altresì, indicate le modalità di valutazione del personale interessato, nonché il tipo di benefici economici connessi.*

*Nel precisare che alla direttiva in questione è stata data adeguata diffusione, inviandola a tutti gli organi centrali e periferici, la predetta società ha significato che non vi è nel testo in parola alcuna disposizione che preveda la pubblicità delle graduatorie del personale appartenente all'area di base ed all'area operativa, mediante la loro affissione nelle bacheche esistenti presso le strutture cui il personale medesimo appartiene, anche in considerazione di una materiale impossibilità di seguire tale*

*procedura attesa la rilevante mole degli elenchi in questione.*

*Ciò chiarito, la ripetuta società Poste Italiane ha comunicato comunque che la filiale di Reggio Calabria ha trasmesso copia della graduatoria stilata in base ai criteri stabiliti nella direttiva n. 30 a tutte le unità operative dipendenti, allo scopo di permettere la consultazione al personale interessato, comportamento che risulta conforme a quello adottato dalle altre filiali.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

ANEDDA, GARRA, MANCUSO, DONATO BRUNO e FOLLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

vi sono molti modi per imbavagliare la stampa. Il più comune è la censura per legge; il più efficace il provvedimento giudiziario tempestivo ed intelligente;

in seguito a ricorso del pubblico ministero, non sollecitato né dai soci, né dai creditori, il tribunale di Cagliari, con decreto assunto a sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ha nominato tre amministratori giudiziali per la società L'Unione sarda — editrice del maggiore quotidiano dell'isola — limitando i poteri degli amministratori di nomina assembleare alla gestione corrente dell'impresa sotto lo stretto controllo e la pressante vigilanza degli amministratori nominati dal tribunale;

la nomina, per le dettagliate disposizioni impartite, rende difficilissima, se non impossibile, la vita della società e, di conseguenza, la pubblicazione e la stampa del quotidiano;

il provvedimento è andato oltre le richieste del pubblico ministero, dirette a sollecitare un'ispezione giudiziaria e, solamente nella successiva udienza, modificate con la richiesta di nomina degli amministratori. Colpisce un editore politicamente non allineato con la maggioranza che governa la regione, il quale ha liberamente ritenuto di creare un nuovo movimento

politico ed altrettanto liberamente ha deciso di concorrere personalmente nelle prossime elezioni regionali, talché appare difficile credere a mere, fortuite, coincidenze.

il tribunale, per giustificare il provvedimento, ha trasformato in irregolarità i fatti che il pubblico ministero aveva cautamente definito « sospetti » ed addirittura, con discutibile interpretazione, ha suggerito l'esistenza di una pregressa causa di scioglimento della società per asserita diminuzione del capitale, ha imposto, di fatto, all'assemblea dei soci di deliberare l'aumento del capitale sociale sotto cominatoria della nomina dei liquidatori;

il provvedimento, con accurata motivazione di quaranta pagine, redatta in un giorno, risulta depositato con singolare celerità, due giorni dopo l'udienza e, nel testo, rifiuta la concessione del termine richiesto dalla società per rinnovare gli amministratori e sanare le presunte irregolarità nella redazione del bilancio;

la decisione del tribunale, pare inquadarsi nella condizione d'irrequietezza che agita gli uffici giudiziari cagliaritari ed ha suscitato dubbi, perplessità e non favorevoli commenti nell'opinione pubblica. Tali perplessità, nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria, è opportuno fugare, almeno con la stessa tempestiva urgenza dimostrata dal tribunale;

se, con il pieno rispetto e la completa tutela dell'indipendente e libera valutazione dei giudici, valutate le circostanze, anche con riferimento all'esito di indagini su gravi fatti criminali, all'omissione e ritardi nelle indagini per episodi di corruzione, nonché a tutti gli altri fatti portati all'attenzione del ministero con precedenti atti di sindacato ispettivo — tutti rimasti senza risposta — intenda disporre, con la stessa urgente tempestività dimostrata dal tribunale, una completa indagine sulla condizione degli uffici giudiziari di Cagliari e riferire in Parlamento sull'esito di essa. (4-21343)

RISPOSTA. — *Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione presentata, sono stati interessati, per il tramite della competente articolazione ministeriale, i Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Cagliari.*

*Alla luce della documentazione acquisita non sembrano emergere profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati.*

*Invero, dalla lettura del provvedimento del Tribunale Civile di Cagliari, che, in accoglimento del ricorso presentato dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la nomina di tre amministratori giudiziari per « L'Unione Sarda S.p.A. », provvedimento integralmente confermato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, non è dato ravvisare abnormità o inescusabili errori o palesi strumentalizzazioni della funzione giurisdizionale per fini contrari a quelli di giustizia, che giustificerebbero l'adozione delle auspiccate iniziative di natura amministrativa.*

*Parimenti, il dedotto vizio di ultra petizione non ricorre nei provvedimenti di volontaria giurisdizione, come quello in esame.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ANEDDA, SELVA, ARMAROLI, GRAMAZIO, PORCU e COLA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*la stampa riporta una dichiarazione del sottosegretario senatore Valentino Martelli secondo cui « In Cina una democrazia di tipo occidentale sarebbe una disgrazia per noi e per loro »;*

*il senatore Martelli, parlando con due vice ministri cinesi di diritti umani si sarebbe trovato d'accordo con gli interlocutori cinesi;*

*lo stesso senatore Martelli, con riferimento ai dissidenti cinesi del nascente partito democratico (clandestino) condannati a tredici, dodici ed undici anni di reclusione ha affermato che « tre individui che parlano di democrazia non possono*

mettere a soqquadro un paese di un miliardo e trecentomilioni abitanti» -:

se le stravaganti opinioni del sottosegretario rispecchino quelle del ministero degli affari esteri;

se il Ministro ritenga che tali opinioni, che giustificano un regime totalitario e che accettano la repressione violenta delle libertà, siano coerenti con la politica interna italiana e la difesa delle libertà e della democrazia, che ispira tutti i paesi alleati dell'Italia;

se, in coerenza con le sue dichiarazioni il sottosegretario Martelli, in visita ufficiale in Cina, si sia recato in Piazza Tien An Men per depositare un fiore in omaggio ai carri armati che massacrarono gli studenti. (4-21778)

**RISPOSTA.** - *La situazione del rispetto dei diritti umani in Cina è seguita dall'Italia con particolare attenzione; la nostra azione si articola su due diversi livelli: quello del dialogo e della cooperazione bilaterale e quello dell'azione concertata con i nostri partners dell'Unione Europea.*

*Sul piano bilaterale, la questione dei diritti umani è costantemente affrontata negli incontri ad alto livello. Il Signor Presidente della Repubblica, nella sua visita ufficiale del giugno 1998 a Pechino ed io stessa, che lo accompagnavo per l'occasione, abbiamo voluto evocare - nel rispetto dei sentimenti di amicizia e di adesione italiana ai valori del dialogo e della comprensione reciproca - una serie di preoccupazioni esistenti nell'opinione pubblica riguardo al rispetto dei diritti umani in Cina. Anche il Sottosegretario Martelli ha avuto occasione di esprimere la linea italiana del dialogo critico nel corso dell'incontro con il Ministro degli Esteri cinese Tang durante la sua visita dello scorso gennaio. A questo proposito, è bene ribadire quanto egli stesso aveva già avuto modo di spiegare, con una lettera pubblicata dal Corriere della Sera il 26 gennaio u.s. ed un'altra indirizzata ai vertici dell'Ansa circa il senso delle sue dichiarazioni: nel sintetizzare sommariamente un ragionamento sviluppato in una conversazione con la corrispondente del-*

*l'Ansa a Pechino, nel corso di un ricevimento in Ambasciata, il suo pensiero non è stato correttamente riportato. Come è stato anche chiarito nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dell'11 febbraio scorso dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Sen. Guido Folloni, che rispondeva in rappresentanza del Governo, ad un'interpellanza sullo stesso argomento, il senso del suo ragionamento è che la Cina è un grande paese in trasformazione con le sue tradizioni, la sua cultura ed il suo retaggio storico e non si possono pretendere cambiamenti epocali in tempi troppo rapidi.*

*Per passare al secondo livello della nostra azione, quella concertata con i partners dell'Unione Europea, il dialogo con la Cina in materia di diritti umani è da anni oggetto di un'azione intensa e coordinata che ha prodotto, nel corso degli ultimi tempi, risultati incoraggianti.*

*Nel settembre 1998, al termine della visita nella Repubblica popolare cinese dell'Alto Commissario della Nazioni Unite per i diritti umani, Sig.ra Mary Robinson, è stato sottoscritto un Memorandum d'intesa in materia di cooperazione tecnica e giuridica. Successivamente in ottobre, il Governo cinese, dopo aver sottoscritto il Patto sui diritti economici, sociali e culturali ha firmato il Patto sui diritti civili e politici. Sempre in ottobre, nell'ambito del dialogo con l'Unione Europea, si sono svolti a Pechino due seminari tecnici tra esperti dei Quindici ed esperti cinesi.*

*Questi recenti sviluppi sono il frutto dell'evoluzione della posizione europea - alla quale l'Italia ha fortemente contribuito - in seno alla Commissione dei diritti umani della Nazioni Unite.*

*Al tempo stesso, l'Unione Europea non ha mancato di esprimere al Governo cinese il suo disappunto e la sua preoccupazione per una serie di arresti avvenuti nel dicembre 1998, con un passo a livello Capi Missione della Troika; tali sentimenti sono stati ribaditi l'8 ed il 9 febbraio scorso, da parte della Presidenza tedesca, nel corso della prevista tornata negoziale del dialogo UE-Cina in materia di diritti umani.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

ANGHINONI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio 1997, un numero imprecisato di trattori agricoli si dirigevano in direzione di Milano attraverso la via Rivoltana;

gli automezzi agricoli furono « canalizzati » su tale via dalle forze dell'ordine per garantire un deflusso regolare del traffico veicolare sulle tangenziali di Milano;

i « Cobas del latte », tramite i loro esponenti, accettarono di entrare in città dalla via Rivoltana, seguendo le indicazioni delle forze dell'ordine;

i « Cobas del latte » detenevano un regolare permesso di manifestare, rilasciato dall'allora sindaco Formentini, che gli permetteva di arrivare fino al palazzo della regione Lombardia e di svolgere la manifestazione regolarmente;

dall'articolo 17 della Costituzione emerge il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente;

i « Cobas del latte » sono un'associazione regolarmente registrata nei tribunali di appartenenza dei singoli comitati del latte;

la Costituzione garantisce il diritto di ogni lavoratore pubblico o privato, dipendente o imprenditore, di manifestare il proprio pensiero liberamente e autonomamente anche attraverso la manifestazione, strumento regolarmente utilizzato dalle masse lavoratrici, e mai criminalizzato da nessun Governo, che da sempre nella storia della Repubblica gli esecutivi hanno accettato;

i mezzi agricoli utilizzati dai « Cobas del latte » sono da considerarsi un mezzo di diffusione del loro pensiero, come sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana;

la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 500 allevatori, sui circa 1000-1500 presenti allora, contestandogli il reato previsto nel decreto legislativo del 22

gennaio 1948, n. 66, che reca norme per la libera circolazione sulle strade ferrate ordinarie e sulla libera navigazione;

ad avviso dell'interrogante la magistratura utilizza due pesi e due misure nei confronti degli allevatori e degli operai, colpendo i primi con provvedimenti giudiziari mentre per i secondi non sono presi provvedimenti di alcun tipo, nemmeno quando questi bloccano le principali vie di comunicazione, riconoscendo però a questi ultimi il diritto di manifestare il loro pensiero;

ad avviso dell'interrogante l'azione della procura di Milano di fatto finisce per essere intimidatoria e finalizzata a colpire i lavoratori agricoli, in modo che non abbiano la possibilità di manifestare, neppure quando i loro diritti vengono calpestati ingiustamente anche di fronte a torti evidenti —:

se risultino i motivi per cui cinquecento allevatori su 2000 vengano rinviati a giudizio per aver manifestato democraticamente e pacificamente il loro pensiero e nel cercare, con ciò, di veder riconosciuti i loro diritti;

se risultino avviati degli accertamenti ispettivi volti ad acclarare l'eventuale sussistenza di condotte abusive da parte dei magistrati procedenti, i quali hanno promosso iniziative penali nei confronti degli agricoltori, ma hanno ritenuto penalmente lecite manifestazioni analoghe inscenate da altri soggetti. (4-20150)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo del Ministero delle Politiche Agricole, il quale ha comunicato di non essere competente a rispondere e di non avere elementi informativi al riguardo.*

*Per quanto di competenza di questo Ministero, si rileva che le censure mosse dall'interrogante attengono al merito dell'attività giurisdizionale svolta, non manifestamente abnorme né strumentalizzata al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; conseguentemente, non si ravvi-*

sano margini di interventi sotto il profilo disciplinare.

Dalle informazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in merito allo specifico contenuto del documento di sindacato ispettivo risulta quanto segue.

Le indagini preliminari del procedimento n. 706/1997 R.G.N.R. si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio di circa 500 imputati e la richiesta di archiviazione per altri circa 500 indagati; il giudice per le indagini preliminari ha disposto il rinvio a giudizio per la quasi totalità degli imputati davanti alla Sez. VII del Tribunale di Milano per l'udienza del 22.1.2000 mentre non risulta che abbia ancora provveduto in ordine alla richiesta di archiviazione.

Negli anni 1997-1998 l'ufficio ha proceduto ad iscrivere nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 1 D. Leg.vo n. 66/1948 e/o di cui all'articolo 340 c.p. tutte le notizie di reato pervenute normalmente con comunicazione della p.g. (Carabinieri o Polizia di Stato); in tutti i suddetti procedimenti è stata presentata al Giudice per le indagini preliminari richiesta di rinvio a giudizio (a volte di giudizio immediato) delle persone identificate come partecipanti alla manifestazione in cui si era verificato il blocco stradale, da chiunque promossa.

La manifestazione promossa dai cosiddetti COBAS del latte ha dato luogo al procedimento penale n. 706/1997 R.G.N.R. per le ipotesi dei reati di cui agli articoli 1 Decreto Legislativo n. 66/1948, 340 C.P. ed altro.

Alla luce di quanto sopra, le doglianze espresse circa l'adozione da parte della magistratura di due pesi e due misure appaiono prive di concreti riscontri.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

in data 27 febbraio 1997, la Camera dei deputati ha approvato la legge di con-

versione del decreto-legge n. 669 del 1996 con l'intento di semplificare e ridurre gli svantaggiosi iter burocratici per le aziende, conseguente all'elevazione per gli agricoltori da dieci a venti milioni di lire del volume d'affari annuo per poter beneficiare del regime di esonero dagli obblighi contabili;

per l'erario non vi era alcuna diminuzione di entrate ai fini Iva e delle imposte dirette, in quanto l'Iva per gli agricoltori è forfettizzata (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e le imposte sui redditi sono pagate in base al reddito dominicale ed agrario dei terreni;

l'approvazione della nuova legge (la n. 30 del 1997) è stata salutata con grande soddisfazione dalle settantamila aziende agricole italiane, le quali si vedevano finalmente sollevate da un obbligo contabile fine a se stesso;

tuttavia il Governo, in data 7 marzo 1997, dunque dopo appena dieci giorni dall'approvazione della legge n. 30 del 1997, ha stravolto con un decreto-legge tutta la normativa sugli obblighi contabili per gli agricoltori: un decreto la cui conversione peggiorerebbe la situazione e renderebbe ancor più complicata la vita degli agricoltori stessi, addossando loro una nuova ondata di procedure burocratiche;

in sostanza il Governo ha cancellato l'esonero per i produttori con volume d'affari non superiore a venti milioni di lire;

gli agricoltori in possesso di partita Iva infatti, in caso il decreto in questione dovesse essere convertito in legge, saranno costretti a tenere una contabilità anche se il volume d'affari annuo fosse misero;

sono interessati al provvedimento oltre un milione di agricoltori con un volume d'affari inferiore ciascuno ai venti milioni di lire annuo;

in provincia di Vicenza si possono stimare dalle quindicimila alle diciottomila

piccole aziende agricole interessate dal provvedimento in questione —:

quali siano le cause giustificative che abbiano indotto il Governo a stravolgere una normativa creata a favore degli agricoltori;

se non giudichi la legge n. 30 del 1997 inadeguata al risollevarlo del settore agricolo;

se giudichi il nuovo provvedimento, adottato dal Governo in data 7 marzo 1997, favorevole nei riguardi degli agricoltori che ora saranno costretti a pagare un altro milione di lire in contabilità ai fini Iva;

se non ritenga opportuno riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, il sostegno al settore agricolo in maniera più incisiva, costante ed adeguata. (4-09275)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione ai quesiti posti dall'interrogante in ordine all'impatto sui produttori agricoli delle modifiche al regime IVA apportate dalle leggi n. 30/1997 e dal decreto-legge 50/1997, si fa presente che l'intera materia ha trovato una sua sistemazione organica all'interno del Dec. Leg.vo n. 313/1997, recante « Norme in materia di imposta sul valore aggiunto ».*

*Il decreto legislativo 313/1997 ha modificato, tra l'altro, il testo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, prevedendo:*

*l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 5 milioni di lire, valore innalzato a 15 milioni nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 97/1994;*

*l'esonero dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti d'imposta per i*

*produttori con un volume d'affari inferiore a 40 milioni di lire.*

*Nel suo assetto attuale la norma tiene conto delle osservazioni sollevate a seguito dell'approvazione del decreto-legge 50/1997, agevolando sotto il profilo degli adempimenti fiscali i piccoli produttori, specie quelli operanti nei centri più piccoli, e coloro che comunque non raggiungono la soglia dei 40 milioni annui, chiamati sì a tenere una contabilità IVA, ma in forma semplificata rispetto al regime ordinario.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

**APOLLONI.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*il dottor Luigi Orlando Frigo, residente a Treschè-Conca di Roana (Vicenza), è cliente della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana-Credito Cooperativo, e in data 7 ottobre 1997, ha spedito a mezzo lettera raccomandata n. 3945 la richiesta di diventare socio della medesima in base all'articolo 7 dello Statuto, approvato dall'assemblea dei soci il 22 aprile 1995;*

*ad oltre un anno dalla richiesta, il dottor Luigi Orlando Frigo, non ha ricevuto alcuna risposta ufficiale, sebbene il consiglio d'amministrazione dell'istituto abbia nel frattempo provveduto ad ammettere nuovi soci;*

*secondo l'articolo 7 colui che inoltra una simile domanda di ammissione all'interno della società in forma scritta ha almeno diritto di ricevere una risposta scritta entro novanta giorni;*

*tuttavia, le uniche risposte recapitate al dottor Luigi Orlando Frigo sono avvenute unicamente in forma orale;*

*se il comportamento della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana-Credito Cooperativo nei confronti del dottor Luigi Orlando Frigo sia conforme a quanto dettato dall'articolo 7 del proprio statuto —:*

*quali iniziative intenda porre in essere presso gli organismi di vigilanza af-*

finché non abbiamo a ripetersi tali comportamenti. (4-23101)

*RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la domanda di ammissione a socio della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana-Credito Cooperativo da parte del Dott. Luigi Orlando Frigo, cliente della banca stessa.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 7 del vigente Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione della banca in questione decida sulla richiesta di ammissione a socio entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento. La norma statutaria dispone che, in caso di accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione provveda all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci; non sono, invece, prescritti specifici obblighi di comunicazione a carico del Consiglio di Amministrazione in caso di rigetto della richiesta di ammissione a socio.*

*Con riferimento alle iniziative di competenza dell'Istituto di Vigilanza, si precisa che l'articolo 34, comma 6, del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) stabilisce che, qualora la banca rigetti ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, la Banca d'Italia può intervenire obbligando la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.*

*Si soggiunge che è in corso di pubblicazione sulla G.U. un decreto legislativo recante emendamenti al Testo unico bancario, il quale contiene, tra l'altro, la modifica del citato articolo 34, comma 6, volta a uniformare il regime dell'ammissione a socio delle banche di credito cooperativo a quello delle banche popolari. In particolare, è prevista l'eliminazione della facoltà d'intervento della Banca d'Italia per i casi di ripetuto ed ingiustificato rigetto, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione delle banche di credito cooperativo di motivare le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

*ARMAROLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*le aree di servizio presenti nelle autostrade italiane si sono notevolmente arricchite di sempre ulteriori servizi per chi viaggia —:*

*se non ritengano opportuno adoperarsi affinché alcune aree di servizio siano munite di presidi farmaceutici, particolarmente utili per chi intraprende lunghi viaggi, altrimenti costretto a uscire dall'autostrada per raggiungere la farmacia più vicina, tenuto conto del fatto che in molte ore le farmacie dei centri situati in prossimità delle autostrade sono chiuse.*

(4-20072)

*RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi di risposta rappresenta che in base a quanto previsto dalle varie convenzioni stipulate con le Società Concessionarie autostradali, le medesime hanno la facoltà di accordare — previo nulla osta rilasciato dall'Ente medesimo — le concessioni relative a occupazioni o utilizzazioni delle sedi autostradali a Società petrolifere operanti nel settore.*

*Queste ultime, per l'affidamento del servizio di ristorazione nelle aree di servizio, possono concludere separati accordi commerciali con terzi gestori (nella fattispecie Società Autogrill S.p.A.) che, pertanto, gestiscono direttamente questo tipo di servizio.*

*Le Società Concessionarie autostradali svolgono, inoltre, attività ispettive presso tali aree, attraverso periodiche verifiche del loro stato manutentivo, dell'efficienza dei servizi igienici e del livello qualitativo complessivo.*

*L'ANAS rammenta che dette aree di servizio sono regolamentate del Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), che all'articolo 24 comma 4 prevede esclusivamente il servizio di distribuzione carburanti e di ristoro degli utenti escludendo, quindi, la vendita di prodotti farmaceutici.*

*In ogni caso, l'eventuale attivazione dei presidi farmaceutici presso le aree di servizio autostradali è subordinata a scelte di*

*carattere commerciale che esulano dalle competenze dell'Ente medesimo.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bar-gone.

BERGAMO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — pre-messo che:

dal 1° dicembre 1998, la contrappo-sizione tra le agenzie di viaggio italiane e l'Alitalia è giunta ad un punto focale;

da questa data, infatti l'Alitalia ha applicato il nuovo regime commissionale con un abbattimento di circa il 25 per cento del margine lordo riservato alle agenzie di viaggio sulle rotte nazionali;

questo nonostante la trattativa por-tata avanti, dalla scorsa primavera, da tutte le organizzazioni di rappresentanza delle agenzie di viaggio che è stata, in certe fasi, anche vicina ad un risultato positivo;

per precisa scelta dell'Alitalia, la trat-tativa non ha trovato punti di convergenza ed ha invece reso evidente la contrappo-sizione;

non è stato neppure possibile esami-nare con l'Alitalia una soluzione « di strut-tura » tesa a ridurre drasticamente i costi e i tempi di emissione e rendicontazione della biglietteria, tramite l'introduzione della biglietteria elettronica;

il dato grave che emerge è che l'Ali-talia a parole punta sul canale agenziale definendolo importante per la commercia-lizzazione dei propri prodotti e dall'altro non riconosce agli imprenditori del settore una giusta redditività;

la associazioni di categoria prevedono un analogo provvedimento di abbattimento anche per il settore della biglietteria in-ternazionale;

questa posizione dell'Alitalia deriva essenzialmente da una valutazione strate-gica: le agenzie di viaggio non sono in grado di orientare la domanda della clien-

tela se non in casi molto marginali, pos-sono pertanto essere più compresse dal punto di vista dei margini poiché l'obiettivo finale è quello di « baippararle »;

sino ad oggi, le agenzie di viaggio hanno in qualche modo alimentato tale lettura facendo prevalere, sulle logiche aziendali e commerciali, aspetti di « affe-zione » nei confronti della compagnia di bandiera (non ci si riferisce al traffico nazionale dove di fatto sussiste un mono-polio, ma al traffico internazionale);

questo abbattimento del regime com-missionale assume allora una valenza molto più rilevante rispetto al pur impor-tante dato economico concreto —:

quali siano le valutazioni in ordine ai fatti rappresentati, e quali eventuali ini-ziative intenda assumere, per garantire in ultima analisi l'efficienza del servizio senza danneggiare le agenzie di viaggio. (4-21819)

RISPOSTA. — *Sulla base delle politiche commerciali di Alitalia, nel 1997 il fatturato scaturito da vendite nazionali su voli della Compagnia è aumentato dell'8 per cento con una ricaduta positiva per gli agenti interes-sati.*

*Tuttavia, se le tariffe vantaggiose hanno consentito un incremento consistente delle vendite, al tempo stesso è emersa l'eccessiva onerosità di un regime commissionale non più compatibile con la politica commerciale adottata e con la ricerca di efficienza ne-cessaria a conseguire l'indispensabile com-petitività della Compagnia nell'ambito di un mercato completamente liberalizzato.*

*Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e di conseguenza a quelle nazionali di ogni sin-golo stato membro, l'Alitalia è ben lungi dall'operare in condizioni di monopolio.*

*A questo proposito l'Alitalia ha effettuato una indagine di comportamento dei vettori aerei europei riscontrando che, in assenza di regolamentazioni IATA sulle commissioni nazionali, le maggiori compagnie aeree hanno ridotto le commissioni nazionali,*

portandole fino ad un valore medio del 6 per cento (a titolo di esempio Lufthansa e SAS hanno effettuato una riduzione di 4 punti portando le commissioni nazionali al 5 per cento).

Analizzati i risultati ottenuti ed informate preventivamente le associazioni di categoria ed ogni singolo agente sul territorio nazionale, l'Alitalia ha così effettuato una riduzione di 2 punti portando la commissione nazionale al 6 per cento.

Si precisa, infine, che la finalità dei colloqui intercorsi tra Alitalia e le associazioni di categoria degli agenti di viaggio, protrattisi da marzo 1998 a novembre 1998, non era la modifica del mandato e della commissione applicata, bensì la ricerca di nuove strategie ed automazioni in grado di ridurre i costi e migliorare la produttività.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

**BERSELLI.** — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le Poste spa hanno acquisito la Sda, società specializzata nel trasporto postale espresso;

dal mese di febbraio 1999 sul territorio dell'Emilia-Romagna, come su tutto il territorio nazionale, la Sda ha acquisito anche l'inoltro ed il recapito della corrispondenza denominata « Posta celere »;

prima della nuova organizzazione sul territorio dipendente dalla filiale di Rimini la corrispondenza « fermo posta » e quella non potuta recapitare veniva depositata presso l'ufficio postale di Rimini-ferrovia e quindi senza disagio per i clienti;

attualmente la Sda deposita la corrispondenza fermo posta e quella non potuta recapitare presso la propria filiale di San Marino creando quindi notevole disagio ai clienti interessati —:

se e quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito dei propri poteri d'indirizzo e di controllo, per eliminare tali gravi inconvenienti atteso che da quando il servizio d'inoltro e recapito della corri-

spondenza è stato affidato alla Sda lo stesso ha subito, sia sul territorio dell'Emilia-Romagna sia su quello nazionale, un notevole decadimento. (4-23349)

**RISPOSTA.** — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito agli inconvenienti lamentati dall'interrogante — ha comunicato che in un primo momento si era stabilito di abilitare alcuni uffici postali alla consegna della corrispondenza « posta celere » inviata fermo-posta e quella non potuta recapitare. Una verifica della opportunità di tale operazione ha, però, evidenziato una serie di problemi di particolare rilevanza, come per esempio l'alterazione delle tracce informatiche, che seguono ogni spedizione, ed una conseguente mancanza di controllo delle informazioni sulle spedizioni medesime.

La società ha, pertanto, preferito optare, nel caso in cui il recapito non avvenisse dopo i due previsti tentativi di consegna, per un intervento del servizio S.D.A. competente per territorio, che provvederà a contattare direttamente il destinatario per concordare anche un ulteriore recapito, qualora lo stesso lo desiderasse.

Poste Italiane s.p.a. ha tenuto inoltre a precisare che tale soluzione, espressione di una maggiore disponibilità dell'azienda nei confronti della clientela, rientra in una vasta operazione di riorganizzazione e miglioramento del servizio posta celere.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**BIANCHI CLERICI, BAGLIANI, STEFANI, CHIAPPORI, BAMPO, FONTAN, BOSCO, FONGARO, GRUGNETTI, PITTINO, MARONI, GIANCARLO GIORGETTI, CHINCARINI, CIAPUSCI, BAR-**

RAL, SANTANDREA, BORGHEZIO, FAUSTINELLI, CÈ, ROSCIA, DOZZO, CAVALLIERE e VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri dell'interno, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa, in data 16 luglio 1996 un boeing 747 dell'Alitalia, in partenza dall'aeroporto di Malpensa con destinazione Tokyo, ha subito un'avaria su un motore «incendiatosi» in fase di decollo;

a causa dell'« incidente tecnico », l'aeromobile, decollato alle 14,35, è stato costretto ad un'atterraggio di emergenza nello stesso aeroporto di Malpensa alle 15,56;

come si evince dalla stampa, il comandante del boeing avrebbe eseguito le procedure previste in caso di avaria, scaricando il carburante in eccesso (ben 95 mila litri di cherosene) nella brughiera circostante l'aeroporto e nelle zone del sud novarese;

le notizie di stampa sono in contraddizione tra di loro nella ricostruzione della dinamica dei fatti: in particolare, alcuni giornali riferiscono un vero e proprio incendio al motore n. 2 del boeing, mentre altri parlano di rottura di un condotto del carburante, che avrebbe bloccato una turbina. Anche sull'identificazione della zona ove è stato scaricato il carburante non vi è sufficiente chiarezza: alcuni organi di stampa hanno infatti sostenuto che il carburante sarebbe stato scaricato sul territorio novarese, altri sul mar Ligure —:

la reale dinamica di quanto avvenuto a bordo del volo AZ 788 MPX-Tokyo del 16 luglio 1996;

se vi sia stato un qualsivoglia tipo di pericolo per le popolazioni residenti nell'area circostante l'aeroporto di Malpensa;

quale sia la località esatta in cui l'aereo si è alleggerito del carburante in eccesso, prima dell'atterraggio;

se, nel caso il carburante sia veramente stato scaricato nell'area del vare-sotto e del novarese, vi sia una qualche possibilità di contaminazione del terreno, con riguardo in particolare alle coltivazioni agricole e vinicole della zona;

se risponda a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa relativamente a un focolaio di incendio nei campi adiacenti la pista di decollo dell'aeroporto;

quali siano i punti fondamentali del piano di protezione civile per l'aeroporto di Malpensa a tutela della popolazione ivi residente. (4-02153)

*RISPOSTA. — Relativamente all'incidente a bordo dell'aeromobile I-DEMP - Volo AZ 788 - si precisa che l'equipaggio di condotta del velivolo segnalava che durante la rotazione dell'aereo veniva avvertito un forte colpo proveniente da lato sinistro, contemporaneamente ad un calo di potenza del motore n. 2. La temperatura in turbina superava i limiti per cui il motore veniva spento, mentre la fase di salita veniva completata regolarmente applicando la relativa procedura per operazioni con tre motori.*

*L'aeromobile rientrava allo scalo di Malpensa dopo aver completato quanto previsto dai manuali operativi, senza che si manifestassero ulteriori inconvenienti e senza che in alcuna fase si siano determinate condizioni tali da porre a rischio la sicurezza del volo tantomeno quella per le popolazioni residenti nell'area circostante l'aeroporto della Malpensa.*

*Dall'analisi dei dati prelevati dai registratori di volo e da quanto riportato dall'equipaggio, si è trattato di un'avaria meccanica improvvisa, non prevedibile e non prevenibile né nel corso delle operazioni di volo né durante le ispezioni di manutenzione effettuate in base agli schemi di manutenzione approvati dal RAI.*

*L'avaria è stata completamente contenuta all'interno della cappottatura motore sul quale non si sono rilevate perdite di carburante né tantomeno tracce di incendio.*

*L'indagine sul motore effettuata da tecnici specializzati AZ coadiuvati da un Team della casa costruttrice General Electric con*

la sorveglianza di ingegneri del registro Aeronautico Italiano, ha permesso di appurare l'avaria di un parte interna del motore.

Il componente era all'ultimo standard di modifica, ed aveva subito nel corso dell'ultima revisione del motore, effettuata presso le officine certificate dalla compagnia Lufthansa, tutte le ispezioni e controlli previsti dal manuale del costruttore.

La casa costruttrice General Electric ha confermato l'impossibilità tramite la tecnologia più avanzata (controlli non distruttivi agli ultrasuoni) di prevenire con certezza assoluta il verificarsi di avarie di questo tipo.

Il tipo di motore in questione G.E CF6-50 da 52000 libbre di spinta, è stato prodotto in 2142 esemplari che hanno accumulato complessivamente circa 85 milioni di ore di volo in 25 anni su aeromobili molto affidabili quali Boeing B747, Airbus A300 e Mc Donnell Douglas DC10; si puntualizza, inoltre, che, fino ad ora sono avvenuti nel mondo solamente altri 3 eventi analoghi a quello occorso sull'a/m DEMP, dove il componente sopraccitato era all'ultimo stadio di modifica.

Le statistiche di affidabilità ed il rateo di incidenti occorsi su questo tipo di motori sono generalmente migliori di altri tipi di motori della stessa classe di spinta. L'Alitalia in questo campo si è sempre mantenuta costantemente su parametri medi migliori dell'industria del trasporto aereo.

L'a/m B 747 I-DEMP è dotato di impianto scarico carburante certificato in accordo con la Federal Aviation Regulation 25.1001.

A prescindere dalla suddetta FAR 25.1001 non esiste alcuna procedura, raccomandazione o regola relativamente allo scarico di carburante su aree abitative, pertanto Alitalia ha adottato nel proprio Manuale Operativo misure cautelative desunte da studi della United States Air Force basati su parametri quali tipologia del carburante, quote e temperatura.

Dagli studi stessi emerge che non si sono mai rilevati nel mondo fenomeni di inquinamento del suolo causati da scarico carburanti avio a bassa quota in quanto il

carburante evapora completamente prima del contatto con il terreno. Inoltre, la diluizione aria/carburante unitamente alla temperatura favorisce l'evaporazione con un fattore 10 per ogni 20 gradi centigradi di temperatura esterna (al momento dell'evento la temperatura a Malpensa era di 29° C).

Si precisa inoltre che, lo scarico del carburante è avvenuto in stretto coordinamento con il Controllo del Traffico Aereo di Milano, sul circuito di attesa del radiofaro di Novara.

Per quanto attiene alle misure di sicurezza in caso di incidenti aerei, si rappresenta che del piano provinciale di protezione civile risulta parte integrante anche il piano di emergenza interno ed esterno dell'aeroporto di Malpensa.

In ambedue i piani le ipotesi incidentali previste fanno riferimento sia ad incidenti aerei che possono verificarsi internamente od esternamente all'area aeroportuale di Malpensa che ad ipotesi di sabotaggi od atti terroristici.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

BOGHETTA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la società CB&A (Carugati Barattini e Associati) è stata incaricata dall'Alitalia Spa di svolgere una ricerca tra i cosiddetti « lavoratori non totalizzati » i cui nomi figurano nella lista della DGR (Divisione gestione risorse). Tale lista indica i dipendenti in mobilità all'interno dell'azienda che, in quanto tali, dipendono direttamente dalla Divisione gestione risorse;

l'obiettivo affidato alla CB&A risulta essere quello di stilare un profilo del dipendente in base al quale provvedere alla sua ricollocazione in azienda;

risulta all'interrogante che la CB&A provveda alla compilazione di una scheda personale del lavoratore allo scopo di individuare tra l'altro, eventuali debiti con-

tratti, problemi familiari, appartenenze politiche, eccetera;

risulta altresì che, in seguito ai colloqui con il personale della CB&A, alcuni dipendenti abbiano avuto offerte di lavoro in società diverse dall'Alitalia spa —

quali siano i criteri secondo i quali l'Alitalia spa individua i dipendenti da inserire nella lista della Divisione gestione risorse;

quali siano le ragioni per le quali l'Alitalia spa pur disponendo di una divisione gestione risorse ricorra a una società di consulenza esterna per la ricollocazione al suo interno del personale in mobilità;

quali costi sostenga l'Alitalia spa per la consulenza CB&A;

se ritenga necessario e urgente un intervento che impedisca l'utilizzo di metodi coercitivi e lesivi dei diritti individuali quali quelli adottati dalla CB&A su mandato dell'Alitalia spa. (4-20973)

**RISPOSTA.** — *La lista dei dipendenti « non totalizzati » è formata da risorse ridondanti a seguito di riorganizzazioni aziendali messe in atto nell'ambito del piano di risanamento della Compagnia.*

*Il ricorso alla società CB & A ha rappresentato una iniziativa sperimentale condotta su un numero limitato di dipendenti, pari al 5 per cento circa dei « non totalizzati », che hanno aderito in modo volontario al progetto, le cui finalità e modalità sono state preventivamente esposte, nel corso di colloqui informativi, dai responsabili della Funzione risorse umane di Alitalia.*

*Il progetto è stato rivolto a persone che evidenziavano particolari situazioni di disagio nell'ambito lavorativo e che conseguentemente potevano trovare, confrontandosi in una dimensione esterna, la condizione psicologica migliore per orientarsi verso nuove opportunità professionali connesse alla necessità di una loro ricollocazione in azienda.*

*Su un totale di dodici nominativi evidenziati per essere avviati alla CB & A, tre*

*hanno rinunciato all'opportunità e non si sono presentati.*

*Il costo complessivo dell'operazione è stato di lire 40 milioni.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

**BONATO e VALPIANA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*decine di imprenditori con contratto di subfornitura, operanti nella provincia di Vicenza, hanno ricevuto dai loro fornitori comunicazioni sui pagamenti riportanti termini non certi, ma vincolati « solo ad avvenuta riscossione delle fatture emesse al cliente »;*

*queste disposizioni contrastano con la legge n. 192 del 1998 (« Disciplina delle subforniture nelle attività produttive ») il cui articolo 3, comma 2, prevede che « il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione », prevedendo altresì « un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore »;*

*lo stesso articolo, al comma 3, dispone che in caso di « mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali »;*

*i subfornitori difficilmente ricorrono al comma 4 dello stesso articolo, « per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva », per timore di subire ritorsioni nelle forniture —:*

*se sia a conoscenza della grave violazione della legge da parte di molti fornitori ai danni dei loro sub-fornitori;*

quali iniziative intenda intraprendere perché la legge sia rispettata. (4-22166)

**RISPOSTA.** — *La questione posta dagli imprenditori vicentini, riguarda il problema dei contratti di subfornitura, recentemente disciplinato dalla legge n. 192/1998, con la quale si è inteso provvedere ad una correzione del mercato da pratiche distorsive, senza ledere l'autonomia contrattuale delle parti e senza creare dei vincoli al rapporto di subfornitura.*

*La sussistenza di un rapporto contrattuale determina, peraltro, la necessità di ottemperare alle obbligazioni scaturenti dal contratto stesso. La loro violazione può essere fatta valere in sede giudiziaria. Certamente, il rischio di eventuali ritorsioni economiche a seguito di un'azione di tale tipo costituisce una remora non indifferente per i subfornitori più deboli. D'altro canto, anche nella ipotesi che le clausole contrattuali citate nella interrogazione in questione (termini di pagamento vincolati solo all'avvenuta riscossione delle fatture emesse al cliente) fossero da considerarsi non conformi alla normativa introdotta con la legge citata, la loro eventuale dichiarazione di nullità, dovrebbe, comunque, essere fatta valere in sede giudiziaria.*

*Si fa presente, altresì, che anche in sede di Unione Europea si è già concordato un progetto di Direttiva in materia; il Consiglio dei Ministri dell'Industria dell'Unione Europea, il 29 aprile u.s., infatti ha trovato un accordo politico sulle ultime questioni rimaste in sospeso.*

*Tuttavia, anche se il contenuto della Direttiva è più ampio di quanto previsto dalla nostra legislazione interna, la soluzione dei termini di pagamento non si discosta di molto da quanto previsto in Italia, con il ricorso, in ultime istanza, al giudice ordinario.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

*l'incredibile vicenda, emersa sullo sfondo della mega-giacenza di pacchi da*

*consegnare accumulatasi a Torino, di un ben poco trasparente appalto affidato dalla società Poste italiane spa alla società romana Ifc spa continua ad arricchirsi di particolari inquietanti;*

*risulta infatti all'interrogante che, ancor oggi, i responsabili regionali e provinciali del servizio e finanche il servizio ispettivo interno delle Poste dichiarano di non essere stati in grado di accertare quale sia stata la ditta — e, addirittura, se essa esista effettivamente — a cui la citata società romana in veste di subappaltatrice avrebbe affidato il subappalto della consegna dei pacchi e che si è resa responsabile di una serie impressionante di disguidi, mancate ed errate consegne, eccetera, che hanno determinato una pioggia di reclami da parte dell'utenza verso la direzione torinese delle poste;*

*nell'ambiente del personale postale è ormai diffusa la voce secondo la quale questa fantomatica ditta avrebbe avuto propri magazzini a Moncalieri e/o a Santena che ad essa farebbero capo stretti congiunti di dirigenti delle poste persone, in odore di rapporti con la criminalità organizzata;*

*da notizie giornalistiche (La Stampa 25 febbraio 1999) è emersa infine, da una dichiarazione di un dirigente sindacale di categoria, la notizia eclatante di una vera e propria « proposta indecente » che le poste avrebbero rivolto al proprio personale, quella di « affrontare l'emergenza pagando 1500 lire al pacco i dipendenti che usando la propria auto, si fossero offerti volontari » —:*

*quali siano gli esatti termini dell'appalto con cui la società Poste Italiane spa ha affidato alla citata Ifc spa di Roma l'appalto del recapito di circa 37.000 pacchi in giacenza a Torino per un corrispettivo di lire 2700 più Iva a pacco a fronte delle lire 2720 mediamente incassate dalle Poste, nonché su tutti gli aspetti ancora totalmente oscuri del subappalto alla misteriosa ditta dell'area torinese;*

*se corrisponda al vero la singolare e soncertante proposta, delle Poste di far*

recapitare i pacchi non consegnati e giacenti ai propri dipendenti, i quali verrebbero così ad assumere - caso unico al mondo - una doppia veste giuridica: durante l'orario di lavoro, quella di dipendenti pubblici e subito dopo quella di autotrasportatori privati. (4-22566)

*RISPOSTA. - Al riguardo non può che confermarsi quanto comunicato con la nota protocollo n. GM/118056/3162/4-22420/INT/BP del 13 maggio 1999 - di cui ad ogni buon fine si allega copia allegato in visione presso il servizio stenografia - in risposta ad un analogo atto parlamentare presentato dal medesimo interrogante.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

*BORROMETI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:*

L'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha previsto, per i soggetti operanti nel settore agricolo, che, con decreto del Ministro delle finanze, fossero stabiliti gli ammontari del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi soppressi, per la fissazione della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinando, nel contempo, per agevolare il settore agricolo, le aliquote in misura inferiore a quella ordinaria;

le successive disposizioni impartite dal Ministro delle finanze, in particolare il decreto ministeriale 9 aprile 1998 relative al calcolo dell'acconto per il 1998 dell'Irap, rischiano nella sostanza, di vanificare le agevolazioni previste, con grave penalizzazione di tante piccole imprese agricole, a carattere familiare, della Sicilia ed in particolare della provincia di Ragusa, complicando ulteriormente la già difficile condizione dell'economia agricola di tale provincia;

di recente, nel corso di un incontro avuto con le organizzazioni agricole, il Ministro delle finanze si è impegnato a

riesaminare la situazione «allo scopo» - come ha egli stesso testualmente dichiarato - di adottare i necessari correttivi da attuare in tempi tali da garantire la corretta definizione dell'imposta per l'anno fiscale in corso -:

quali interventi correttivi intenda promuovere per assicurare la gradualità necessaria all'introduzione della nuova imposta, che la renda sopportabile, anche per la salvaguardia del settore agricolo e delle sue categorie più deboli, nei confronti dei quali il Governo si è correttamente impegnato. (4-18687)

*RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - si è venuto a creare un ulteriore aggravio fiscale per le imprese agricole in particolare per quelle a carattere familiare della provincia di Ragusa, si chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere questa Amministrazione al fine di rendere tale imposta meno gravosa per il predetto settore.*

*Al riguardo, si rileva in via preliminare che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (e con le conseguenti modifiche apportate all'IRPEF nonché con il riordino della tassazione locale) sono state introdotte profonde innovazioni strutturali del sistema tributario vigente, attuando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle Regioni e agli enti locali a cui è stata attribuita l'autonomia finanziaria necessaria per svolgere un'autonoma e responsabile politica di bilancio nonché una drastica semplificazione del sistema tributario e contributivo ed una revisione della tassazione sulle imprese.*

*Con particolare riguardo al settore agricolo, il Governo, in considerazione del suo elevato valore ambientale, ha adottato, con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una serie di misure volte ad attenuare gli effetti dell'introduzione dell'I.R.A.P. sull'esercizio dell'attività agricola.*

*Innanzitutto, l'Esecutivo ha avuto cura di prevedere, all'interno del settore di at-*

tività di cui trattasi, una fascia di contribuenti esclusi dalla soggettività passiva dell'imposta. Essi sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, tra i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti I.V.A. ex articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari annuo non sia superiore a cinque o quindici milioni, se, in quest'ultimo caso, l'attività agricola venga svolta in Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti.

Inoltre, le modalità di calcolo della base imponibile I.R.A.P., previste per le società semplici e le persone fisiche che esercitano l'attività agricola, consentono una sorta di « sconto » rispetto al valore della produzione ove fosse calcolato in modo ordinario. Infatti, in base all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, la base imponibile ai fini I.R.A.P. è data dalla differenza tra il valore delle cessioni e quello degli acquisti ai fini I.V.A., da cui ne consegue che la spesa per investimento è interamente dedotta nell'anno e non, come richiesto in via ordinaria, solo attraverso la quota di ammortamento annuale.

Una ulteriore attenuazione dell'impatto dell'IRAP sul settore agricolo in generale, è ravvisabile nella previsione di aliquote di imposta inferiori rispetto a quella ordinaria, secondo un disegno di graduale allineamento verso tale aliquota (cd. « clausole di salvaguardia »).

In tal senso, l'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aveva stabilito un riallineamento dell'aliquota I.R.A.P. per l'agricoltura, articolata su quattro periodi di imposta, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75. Successivamente, il decreto legislativo n. 422 del 1998 ha oltremodo diluito nel tempo l'avvicinamento per i produttori agricoli all'aliquota ordinaria del 4,25 sia articolando su cinque periodi di imposta, anziché su quattro, che attenuando l'entità delle aliquote transitorie portandole alle misure dell'1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.

Infine, non può non considerarsi che, superati i primi due periodi di imposta di applicazione dell'I.R.A.P., le Regioni, se lo vorranno, potranno privilegiare l'agricoltura regionale rispetto agli altri settori produttivi, operando interventi riduttivi dell'aliquota di imposta.

Infatti, con l'articolo 6, comma 1, lettera a), legge 23 dicembre 1999, n. 448, è stato modificato l'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, talché è stata attribuita alle Regioni la facoltà di « variare » l'aliquota I.R.A.P., e non solo di maggiorarla, come precedentemente stabilito.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BURANI PROCACCINI. — Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

in base alla circolare n. 2181 del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze le case di riposo non aventi scopo di lucro non hanno più diritto all'agevolazione sull'imposta di fabbricazione sul gas metano —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare l'ulteriore aggravio dei costi di gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con un'evidente disparità di trattamento rispetto alle strutture private. (4-21943)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di poter applicare l'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche alle case di riposo non aventi scopo di lucro.

Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che l'accisa sul gas metano è attualmente disciplinata dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*Il gas metano ha una differente tassazione a seconda che sia usato per usi civili o per usi industriali.*

*In particolare per gli usi industriali è prevista un'aliquota agevolata di lire 20 al metro cubo e si considerano compresi in detti usi industriali ai sensi della nota 1 del predetto articolo 26 anche gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero.*

*Lo stesso Dipartimento ha riferito che, nel corso degli anni, sono pervenute numerose richieste di diversi soggetti tendenti ad ottenere l'equiparazione della propria attività all'impresa alberghiera e, di conseguenza, ad usufruire dell'aliquota agevolata sui consumi di gas metano. In particolare per le case di riposo è stato ritenuto prevalente e determinante il concetto di ospitalità di tipo alberghiero e, pertanto, è stata concessa l'agevolazione.*

*Successivamente il Dipartimento delle dogane ha ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.*

*Dal parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con lettera del 27 marzo 1998, n. 5947/97-146 si evince che i presupposti ai fini della concessione dell'agevolazione di che trattasi, sono due. E precisamente che:*

*l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attività industriale, cioè un'attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del codice civile;*

*il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attività industriale.*

*Sulla base del predetto parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha dettato (con telex n. 2181/98 del 23 luglio 1998) istruzioni agli uffici dipendenti.*

*Allo stato attuale, pertanto, ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, prevista dalla normativa solo per gli usi industriali, il servizio di ospitalità delle case di riposo deve essere esercitato in forma di impresa, altrimenti si è al di fuori di un uso industriale del gas metano.*

*Tuttavia il citato Dipartimento, alla luce di alcune sentenze della Corte di Cassazione che sembrano contrastare con l'orientamento dell'Amministrazione, ha comunicato di aver chiesto nuovamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (con lettera del 5 febbraio 1999 n. 7158/98) sulla possibilità di estendere l'applicabilità dell'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche agli istituti che esercitano il servizio di ospitalità senza scopo di lucro (case di riposo, case di cura, ospedali ecc.); tale parere non risulta ancora reso.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CENTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*nel settore tessile, lo sfruttamento della forza lavoro, soprattutto minorile, è in costante aumento;*

*da diversi anni si sta cercando di intervenire nel settore, sia con l'inserimento di clausole sociali negli accordi commerciali internazionali, sia con l'adozione di particolari « marchi » di garanzia sociale;*

*il regolamento comunitario n. 3017 del 1995 istituisce il cosiddetto « regime di perfezionamento passivo », ossia l'esportazione di prodotti tessili e/o parti di capi di abbigliamento nei paesi del Sud — per la produzione in subappalto — e la successiva reimportazione del prodotto finito;*

*il menzionato regolamento lascia presupporre (cfr. articolo 11) che presso la competente autorità sarà disponibile un elenco delle imprese italiane autorizzate al « perfezionamento passivo —:*

*se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;*

quali iniziative intendano intraprendere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, affinché la lista sia pubblica e non possa nascondere ditte che si servono del subappalto per occultare lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro minorile. (4-09495)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In merito ai quesiti posti nel testo dell'interrogazione in oggetto e sulla base di elementi forniti anche dal Ministero del Commercio con l'Estero si fa presente quanto segue.*

*Le operazioni di temporanea esportazione (Traffico di perfezionamento passivo) sono disciplinate in un quadro di normativa comunitaria che regola la materia sia per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate dai richiedenti per ottenere il beneficio del regime, sia per quanto riguarda gli aspetti più specifici di tecnica doganale, al fine dell'ottenimento di una maggiore uniformità di comportamento tra i vari Paesi membri della U.E. (Reg. CE 2913/92 e Reg. CE 2454/93 - Reg. CE 3036/94 e 3017/95).*

*Anche la normativa nazionale interviene in argomento con il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23.1.73 n. 43 — nella parte che disciplina le operazioni di esportazione temporanea.*

*Entrambe le normative sopracitate — comunitarie e nazionali — nulla prevedono circa risvolti di natura sociale in specie nell'utilizzo di mano d'opera minorile.*

*La questione della relazione tra commercio internazionale e norme sociali (particolarmente per quanto riguarda i c.d. « core labour standards ») è stata già oggetto di dibattito in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, dove, in occasione della prima Conferenza Ministeriale — svoltasi a Singapore nel dicembre del 1996), è stata confermata l'opportunità della continuazione della collaborazione tra l'Organizzazione stessa e l'ILO: nella dichiarazione ministeriale si ritrova pertanto lo spunto per l'ul-*

*riore trattazione a livello multilaterale della delicata questione.*

*Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 11 del Reg. CE 3017/95, citato nel testo dell'interrogazione si precisa che lo stesso non prevede che presso l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni sia disponibile un elenco delle imprese autorizzate al « perfezionamento passivo » ma, invece, che i singoli Stati membri dell'Unione Europea comunichino ai competenti uffici della Commissione a Bruxelles quali siano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di TPP e che tale elenco sia, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C.*

*Per quanto riguarda, specificatamente, la questione circa la possibilità di rendere pubblica la lista delle ditte per le quali da parte dei competenti uffici del Ministero del Commercio con l'Estero, è stata rilasciata autorizzazione di perfezionamento passivo, è stato riferito dal suddetto Dicastero che ciò non è possibile in quanto si potrebbero venire a creare problemi di riservatezza. Stessa posizione negativa è stata presa anche dalla Commissione di Bruxelles; infatti, tutte le comunicazioni statistiche tra i Paesi membri e gli Uffici della Commissione riguardano solo, ed esclusivamente, gli elementi essenziali delle autorizzazioni rilasciate quali, ad esempio, la categoria merceologica del prodotto ottenuto dalle lavorazioni, la quantità ed il paese di perfezionamento.*

*Per quanto concerne le iniziative assunte dal Ministero dell'Industria, si fa presente che lo scorso anno è stato istituito presso questa Amministrazione l'Osservatorio per il Sistema Moda, con il compito di monitorare la situazione economico-produttiva e commerciale dei settori industriali interessati e pervenire, ove possibile, ad individuare opportuni provvedimenti di sostegno per il rilancio economico ed occupazionale.*

*Per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro minorile (che sul piano nazionale è connesso al lavoro sommerso e riguarda anche il settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero — TAC) il Governo sta predisponendo il provvedimento di recepimento della Convenzione OIL 182 adottata di re-*

cente dalla Conferenza Internazionale del Lavoro a Ginevra (17 giugno 1999) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.

Nell'aprile del 1998 è stato attivato un Tavolo di Concertazione tra Governo e parti sociali ed è stata siglata una Carta di impegni (per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile). In tale sede si stanno predisponendo gli interventi concreti che investono la scuola e la formazione, aiuti alle famiglie in difficoltà, le attività produttive.

In particolare si sta lavorando a una ipotesi di accordo per un Codice di condotta delle imprese italiane per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali.

L'Osservatorio del TAC opera in relazione con il Tavolo di Concertazione e sta contribuendo alla definizione del Codice sia per quanto riguarda i contenuti (obiettivi e strumenti di attuazione, fermo restando la volontarietà dell'adesione da parte delle imprese) sia per quanto riguarda la verifica, il controllo e la eventuale certificazione.

Tale lavoro, che coinvolge Governo e parti sociali, tiene conto della discussione in atto in Parlamento sul Testo unificato dei ddl. 2849, 3052, 3406 e 3693 relativo a queste tematiche.

Si fa da ultimo presente che la questione del lavoro minorile è citata nell'ambito della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1999, emanata dal Ministro Fassino con decreto ministeriale 2 marzo 1999.

L'ambito specifico è quello delle attività che assumono carattere prioritario, in particolare nel contesto della preparazione della Terza Conferenza Ministeriale dell'OMC per il lancio di un nuovo negoziato multilaterale — il « Millennium Round » — che abbracci temi di generale rilievo per il commercio mondiale, tra cui appunto il lavoro minorile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

CENTO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la Motorizzazione civile di Roma si rifiuta di « nazionalizzare » un veicolo circolante nei Paesi Cee, già peraltro circolante in altri Paesi europei come l'Inghilterra (autobus a doppio piano con il tetto aperto per trasportare turisti unicamente nei centri storici), in contrasto con la direttiva Cee 96/37 del 17 giugno 1996 resa esecutiva dal decreto legislativo del 25 novembre 1996;

la direzione centrale della Motorizzazione civile ha fornito agli interessati la ragione del rifiuto dicendo che non è possibile effettuare il collaudo del veicolo, perché non si può verificare la prova di carico del tetto, dato che esso non esiste, prova peraltro che sembrerebbe esclusa da una normativa italiana;

in data 11 giugno 1999 ci sarà la liberalizzazione dei trasporti e qualsiasi operatore comunitario che possieda questi mezzi potrà trasportare i nostri turisti arrecando al nostro Paese un grave danno economico —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché detto veicolo possa essere « nazionalizzato » nel nostro Paese, prima del mese di giugno, onde evitare che detti mezzi siano importati da altri Paesi con grave perdita di posti di lavoro. (4-22719)

RISPOSTA. — Un autobus a doppio piano, privo di tetto, non è immatricolabile in Italia.

Trattandosi infatti di veicoli tuttora non « armonizzati » nell'ambito della Comunità, in ciascuno degli Stati membri viene applicata la normativa tecnica nazionale. Quella italiana, recata dal decreto ministeriale 17 aprile 1997 e seguenti, prevede la prova — tra le altre — di resistenza del tetto e dei relativi montanti sotto un carico determinato, applicato per ventiquattro ore: quindi non consente l'omologazione di veicoli configurati come quello in specie.

*La direttiva 96/37/CEE riguarda veicoli dalle caratteristiche armonizzate nell'ambito dell'Unione europea e quindi non è applicabile agli autobus.*

*Deve anzi aggiungersi che la normativa comunitaria, prossima peraltro alla armonizzazione, probabilmente non prevederà l'omologazione di veicoli di tal fatta, per il trasporto in comune di persone.*

*Vero è che, a far data dall'11 giugno 1999, per effetto della liberalizzazione del trasporto, qualsiasi operatore comunitario potrà svolgere la propria attività all'interno dei Paesi membri senza alcuna discriminazione: egli dovrà però utilizzare veicoli a norma delle vigenti disposizioni comunitarie: o, in loro carenza - e cioè quando la materia non sia o non sia stata oggetto di armonizzazione comunitaria - nell'ottemperanza della legislazione del Paese membro per gli aspetti inerenti la sicurezza. Non sussistono, quindi, le conseguenze, paventate nell'interrogazione, di grave perdita di posti di lavoro.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

CITO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
- Per sapere - premesso che:

con la legge 18 marzo 1989, n. 108, veniva indetto un concorso a mille posti per la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con contestuale formazione di una graduatoria unica nazionale di tutte le idonee non assunte dai concorsi precedenti, banditi con decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della legge su indicata;

la riserva del 60 per cento dei mille posti alle idonee della graduatoria unica nazionale non veniva rispettata dall'amministrazione del ministero di grazia e giustizia nella fase di concreta attuazione della procedura concorsuale;

il comportamento dell'amministrazione violava arbitrariamente l'articolo 14 della legge n. 321 del 1991 e l'articolo 1 della legge n. 108 del 1989, nonché l'arti-

colo 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, successivamente reiterato;

tale comportamento è stato censurato dal Tar Lazio (Sezione I) il quale, con sentenze n. 1561 del 1995 e n. 2203 del 1996, ha accolto i ricorsi proposti da aspiranti vigilatrici penitenziarie pretermesse da altre concorrenti in ragione dell'agire del ministero di grazia e giustizia;

su tutta la vicenda è in corso un'indagine penale della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, contraddistinta dal n. 911126/96;

sussiste un ulteriore contenzioso in sede amministrativa nei confronti del ministero di grazia e giustizia sulla medesima materia concorsuale -:

se e quali provvedimenti intenda adottare, in considerazione dell'esito sfavorevole della resistenza opposta in sede amministrativa in ordine al contenzioso ancora pendente, specificatamente nei confronti della signora Bandini Maria;

se e in base a quali criteri intenda utilizzare e valorizzare la professionalità delle vigilatrici penitenziarie dichiarate idonee non vincitrici del concorso nazionale bandito nel 1985 ed espletato nel 1987, che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato;

quale sia lo stato attuale delle indagini del procedimento penale n. 911126/96 Rg pendente innanzi alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, avviato in seguito a denuncia presentata in data 14 giugno 1994, riguardante false invalide assunte in qualità di agenti di polizia penitenziaria. (4-21554)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione presentata, sulla base delle notizie fornite dalle competenti articolazioni ministeriali, si comunica quanto segue.*

*La legge 16 ottobre 1991, n. 321, relativa agli « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia » ha previsto, all'articolo 14, che le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria*

espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge n. 395/90, nonché le idonee di cui all'articolo 1 della legge n. 108/89, potessero essere inquadrati nei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria.

Si è trattato di una disposizione che ha consentito all'Amministrazione penitenziaria l'inquadramento « sic et simpliciter » del personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, altrimenti, dopo l'entrata in vigore della legge 395/90, non avrebbe avuto uno status giuridico definito.

Peraltro, essendo stata data la possibilità al suddetto personale di transitare nei ruoli amministrativi, il legislatore, nello stesso articolo 14 della predetta legge, ha consentito all'Amministrazione, al fine di completare l'organico del personale femminile, di assumere anche le idonee ai concorsi espletati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge 395/90.

Assunzioni, peraltro, inizialmente previste senza alcun vincolo e senza alcuna limitazione riferita in particolare alla idoneità fisica ed all'età delle candidate: di conseguenza, l'amministrazione incominciò ad assumere le idonee secondo l'ordine della graduatoria, richiedendo solo la documentazione a suo tempo prevista per ogni bando di concorso: bandi che, predisposti secondo la normativa generale, prevedevano, a parità di punteggio, l'invalidità civile come titolo di precedenza e preferenza nella graduatoria.

Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'applicazione di tale normativa, che ha visto entrare a far parte del Corpo personale « invalido », si è avvertita la necessità di subordinare l'assunzione delle suddette idonee al possesso del requisito dell'età (non superiore a 40 anni), e di tutti gli altri requisiti richiesti dall'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria: previsione contenuta nell'articolo 1, comma 8, del Decreto legge n. 572/95, successivamente reiterato con decreto-legge n. 67/96, che è andato in tal modo a modificare la disciplina preesistente.

Alla luce della nuova normativa si è pertanto provveduto ad avviare le restanti candidate idonee, ancora in attesa di assunzione, agli accertamenti psico-fisici at-

titudinali, previsti per l'assunzione nel Corpo: tra queste figurava anche la Sig.ra Maria Bandini, idonea al concorso n. 256 posti di operaia qualificata, bandito in data 3.10.1985.

Per quest'ultima l'esito della visita, effettuata in data 21.11.1995, risultava essere ostativo all'assunzione atteso che alla Bandini veniva riscontrata una patologia riconosciuta dalla legge come causa di non idoneità.

La predetta, sottoposta a visita di seconda istanza in data 19.2.1996 — ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del D.Lgs. 443/92, veniva giudicata nuovamente non idonea.

La Bandini, in data 18 aprile 1996, proponeva ricorso giurisdizionale avanti al TAR per il Lazio, sia per l'annullamento del predetto provvedimento di diniego, che per l'accertamento della violazione dei suoi diritti per essere stata, a suo dire, pretermessa dall'assunzione da altre concorrenti classificate in graduatoria dopo di lei.

Riguardo quest'ultimo punto è da fare presente che le controinteressate, pur se inquadrati in posizioni successive rispetto a quella occupata dalla ricorrente nella graduatoria delle idonee al predetto concorso, sono state arruolate in quanto in possesso dei requisiti di idoneità richiesti.

Il TAR, adito, intanto, con sentenza interlocutoria, disponeva nei confronti della Bandini ulteriori accertamenti sanitari, da compiersi da parte del Direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » per verificare l'esistenza o meno della patologia riscontrata: si è pertanto in attesa di conoscere la pronuncia del TAR sulla base della verifica effettuata.

Il procedimento penale n. 11126/96 Ignoti R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, avviato a seguito di un esposto presentato nel giugno 1994 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e trasmesso a quell'Ufficio nel giugno 1996, si trova nella fase delle indagini preliminari in ordine alle ipotesi dei reati di cui agli articoli 640 e 480 c.p.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

COLLAVINI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

in base alla normativa vigente le aziende possono presentare, dal 1° febbraio 1999, la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 1998 al concessionario della riscossione che provvede al rimborso tramite conto fiscale fino a lire 500 milioni; se il credito eccede tale importo lo stesso concessionario invia il modello di richiesta all'Ufficio Iva affinché possa provvedere al rimborso per la parte eccedente i 500 milioni. All'atto della consegna della richiesta di rimborso il concessionario deve rilasciare i dati utili per la predisposizione dei conteggi per la polizza fidejussoria, necessaria per garantire la somma chiesta a rimborso;

a seguito dell'introduzione della compensazione dei crediti d'imposta e contributi, il credito Iva può essere, a scelta del contribuente, portato in compensazione dei debiti tributari e contributivi per la parte eccedente richiesto a rimborso;

i problemi sorgono dal fatto che, dal 10 gennaio 1999, i concessionari della riscossione non ricevono più i versamenti unitari d'imposta che affluiscono direttamente alle Tesorerie provinciali con l'inevitabile conseguenza che il concessionario stesso, a conoscenza dei movimenti su conto fiscale fino al 31 dicembre 1998, non è in grado di individuare l'ammontare del credito Iva compensato con altri tributi e contributi e l'ammontare del credito chiesto a rimborso e, conseguentemente, di determinare l'ammontare dei rimborsi erogabili ai « contribuenti virtuosi » senza prestazioni di garanzia;

i problemi procedurali legati alla riforma della riscossione ed all'introduzione della compensazione hanno impedito i concessionari di procedere ai rimborsi dell'Iva tramite conto fiscale; il blocco però coinvolge anche i rimborsi già disposti dall'Ufficio Iva relativi alle annualità pregresse ed al terzo trimestre 1998 per la mancanza di sufficienti risorse finanziarie. Infatti ritarda l'erogazione da parte dello Stato ai

concessionari delle risorse finanziarie già stanziata per far fronte ai rimborsi —:

quali iniziative ritenga possibile assumere affinché le procedure dei rimborsi vengano semplificate ed accelerate ed ai trasferimenti di risorse da parte dello Stato sia data la necessaria correttezza.

(4-23521)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si rileva che alcuni provvedimenti legislativi legati alla riforma della riscossione avrebbero avuto una ricaduta diretta anche sulle procedure di rimborso determinando ritardi nell'erogazione degli stessi.*

*In particolare la fine anticipata della esclusiva gestione da parte dei concessionari delle somme versate dai titolari di conto fiscale e la conseguente impossibilità per gli stessi concessionari di avere conoscenza della situazione dei versamenti e dei rimborsi riferibili agli intestatari di conto fiscale avrebbero costituito un ostacolo alla tempestiva liquidazione delle richieste presentate, con riflesso immediato anche sul trattamento delle richieste di rimborso prodotte dai contribuenti che non sono tenuti alla prestazione di garanzia (c.d. « virtuosi »).*

*Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, ha anticipato al 31 dicembre 1998 la fine del periodo transitorio di gestione dei versamenti unitari con compensazione, durante il quale i concessionari del Servizio di riscossione rivestivano il ruolo di tramite necessario nell'afflusso delle somme relative ai versamenti IRPEF, IRPEG e IVA effettuati dai titolari di conto fiscale. Di conseguenza, da quella data è venuta meno la possibilità per gli stessi concessionari di erogare i rimborsi utilizzando i fondi della riscossione e di avere notizie dei versamenti effettuati e degli importi compensati dai contribuenti, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.*

*Tuttavia, con l'articolo 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con il successivo decreto direttoriale 1° febbraio 1999, sono state individuate nuove modalità*

*per attribuire ai concessionari le somme da loro richieste per l'effettuazione dei rimborsi e, al tempo stesso, è stata disegnata una procedura su base telematica, che permette di far conoscere immediatamente ai concessionari la situazione dei versamenti e delle compensazioni effettuati dai contribuenti che hanno presentato richiesta di rimborso. Tale procedura, nonostante le difficoltà insorte nella prima fase di gestione, è ormai operativa e consente, altresì, ai concessionari, di poter verificare che gli importi richiesti non superino il 100 per cento della media dei versamenti affluiti sul conto nel biennio precedente, con conseguente esonero dalla prestazione di garanzia per i contribuenti c.d. « virtuosi », e quindi provvedere alle liquidazioni delle richieste di rimborso pervenute, nel termine di legge di 40 giorni.*

*In relazione alle difficoltà nell'erogazione dei rimborsi disposti dagli Uffici IVA, il predetto Dipartimento ha fatto presente che tutte le somme richieste nel triennio 1996-1998 (per il 1996 lire 800.000.000.000, per il 1997 lire 617.335.473.000, per 1998 lire 550.157.638.000) sono state puntualmente erogate e messe a disposizione delle Direzioni Regionali delle Entrate sugli appositi capitoli.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*nel quadro globale delle realtà del Mezzogiorno, Salerno è senz'altro una delle città meridionali che negli ultimi anni ha maggiormente subito la « fuga » delle industrie calate dal Nord negli anni '60, attratte dalle molteplici facilitazioni per l'impianto di attività imprenditoriali nel Mezzogiorno;*

*negli ultimi decenni Salerno ha perso migliaia e migliaia di posti di lavoro e l'ultimo doloroso grido di allarme è di qualche giorno fa: l'Ideal Standard, leader*

*in Italia nel settore dei prodotti igienico-sanitari, intende chiudere lo stabilimento di Salerno entro la fine di quest'anno;*

*è troppo semplicistico e certamente ingeneroso far pesare sulle già deboli spalle delle maestranze locali la responsabilità di una scarsa produttività rispetto agli altri stabilimenti della stessa azienda, certamente tecnologicamente più avanzati rispetto all'impianto salernitano;*

*il Governo non può restare insensibile ed inerte di fronte a questo ulteriore grave segnale di smantellamento di una delle poche realtà industriali rimaste a Salerno ed ha il dovere di intervenire direttamente e di richiamare, in particolare, l'attenzione della regione Campania e delle Amministrazioni provinciale e comunale di Salerno, al fine di produrre uno sforzo sinergico per salvare l'impianto industriale di Salerno dell'Ideal Standard, ovvero per favorire l'impianto di una diversificata attività industriale che garantisca, in ogni caso, la conservazione del posto di lavoro ai 204 lavoratori dello stabilimento salernitano, creando, inoltre, le premesse per un incremento dei livelli occupazionali;*

*inoltre, su tale dolorosa vicenda si innesta una forte preoccupazione in ordine alla diversa destinazione dell'area di circa 115.000 mq. che, secondo le denunce di alcuni operatori riportate dagli organi di informazione, potrebbero essere oggetto di una ulteriore speculazione nell'area A.S.I. di Salerno, area fortemente appetibile perché, a causa della macroscopica miopia che ha sempre caratterizzato l'amministrazione civica salernitana, fu allocata in una delle zone più belle della città, compresa tra la fascia costiera e la S.S. 18, la cui naturale destinazione doveva essere indirizzata allo sviluppo del polo turistico;*

*l'impoverimento delle attività imprenditoriali ha provocato, con la complicità della civica amministrazione e degli altri organismi preposti, il progressivo abbandono della cosiddetta « Area industriale » —:*

*quali utili, concrete ed urgenti iniziative il Governo intenda intraprendere per*

evitare la chiusura dello stabilimento di Salerno dell'Ideal Standard, ovvero per favorirne la riconversione, conservandone la destinazione industriale e garantendo i livelli occupazionali, con la prospettiva di un aumento in una zona fortemente falcidiata dai più alti tassi di disoccupazione a livello nazionale. (4-18863)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La SpA IDEAL STANDARD a seguito di un incontro avvenuto in data 10 dicembre 1998 presso questo Ministero, nel riconfermare la chiusura dello stabilimento alla data del 30 dicembre 1998, ha assunto impegni precisi al fine di verificare la possibilità che terzi imprenditori fossero interessati ad avviare iniziative imprenditoriali utili al riassorbimento degli esuberanti generati dalla chiusura di detto stabilimento. In proposito la società modenese CECAM srl ha presentato un progetto di iniziative imprenditoriali noto come « Parco Tematico » nell'area salernitana per l'assorbimento di tutti i lavoratori della Ideal Standard entro e non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori per la realizzazione del suddetto progetto.*

*Il reimpiego delle ex maestranze Ideal Standard avverrà secondo un piano di riassunzione con cadenze semestrali che le parti si impegnano a verificare con incontri periodici.*

*In un successivo incontro, avvenuto in data 23 dicembre u.s., le parti interessate hanno raggiunto, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, un accordo per la gestione dell'ex personale Ideal Standard durante il periodo di CIGS.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise) ha previsto un'aliquota fortemente agevolata sui*

*consumi di gas metano destinato ad uso industriale rispetto a quella sul metano per uso civile;*

*a tale agevolazione è stato ammesso il settore alberghiero e altre strutture che esercitano un'attività ricettiva ovvero che forniscono un servizio di ospitalità (sono comprese case di riposo per anziani e comunità per il recupero di tossicodipendenti) purché dimostrino di avere un'organizzazione di tipo industriale e di operare con scopo di lucro;*

*altri soggetti hanno chiesto l'assimilazione al settore alberghiero (ospedali, case di cura, orfanotrofi, case per handicappati eccetera) ma, recentemente, la direzione centrale dell'imposizione indiretta del ministero delle finanze ha reso noto che ospedali e case di cura sono invece esclusi dall'aliquota agevolata per i consumi di gas metano in quanto assolutamente non assimilabili alle imprese industriali;*

*in questo modo, di fatto, vengono premiate le organizzazioni « aventi scopo di lucro » (nulla da osservare) ma penalizzati ospedali, case di cura e altre attività con funzione sociale e benefica (in modo ingiustificato) —:*

*come giustifichi una simile interpretazione della normativa vigente che si traduce in una evidente disparità di trattamento;*

*se non ritenga opportuno assumere le opportune iniziative al fine di far accedere alle agevolazioni le strutture che operano con scopi sociali e senza fini di lucro.*

(4-21548)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di poter fare usufruire delle agevolazioni sul consumo del gas metano anche ad ospedali, a case di cura e ad altre strutture che operano con scopi sociali e senza fini di lucro.*

*Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che l'accisa sul gas metano è attualmente disci-*

plinata dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il gas metano ha una differente tassazione a seconda che sia usato per usi civili o per usi industriali.

In particolare per gli usi industriali è prevista un'aliquota agevolata di lire 20 al metro cubo e si considerano compresi in detti usi industriali ai sensi della nota 1 del predetto articolo 26, anche gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero.

Lo stesso Dipartimento ha riferito che, nel corso degli anni, sono pervenute numerose richieste di diversi soggetti tendenti ad ottenere l'equiparazione della propria attività all'impresa alberghiera e, di conseguenza, ad usufruire dell'aliquota agevolata sui consumi di gas metano. In particolare per le case di riposo è stato ritenuto prevalente e determinante il concetto di ospitalità di tipo alberghiero e, pertanto, è stata concessa l'agevolazione.

Successivamente il Dipartimento delle dogane ha ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Dal parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, con lettera del 27 marzo 1998, n. 5947/97-146, si evince che i presupposti, ai fini della concessione dell'agevolazione di che trattasi, sono due. E precisamente che:

l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attività industriale, cioè un'attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del codice civile:

il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attività industriale.

Sulla base del predetto parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha dettato (con telex n. 2181/98 del 23 luglio 1998) istruzioni agli uffici dipendenti.

Allo stato attuale, pertanto, ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, prevista

dalla normativa solo per gli usi industriali, il servizio di ospitalità delle case di riposo deve essere esercitato in forma di impresa, altrimenti si è al di fuori di un uso industriale del gas metano.

Tuttavia il citato Dipartimento, alla luce di alcune sentenze della Corte di Cassazione che sembrano contrastare con l'orientamento dell'Amministrazione, ha comunicato di aver chiesto nuovamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (con lettera del 5 febbraio 1999 n. 7158/98) sulla possibilità di estendere l'applicabilità dell'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche agli istituti che esercitano il servizio di ospitalità senza scopo di lucro (case di riposo, case di cura, ospedali ecc.): tale parere non risulta ancora reso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DE CESARIS. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

la zona dei Castelli Romani è interessata da insediamenti boschivi di alta valenza ambientale che interessano praticamente tutti i comuni della zona, coprendo circa 4000 ettari di territorio;

la zona dei Castelli romani è funestata, soprattutto nel periodo estivo, da incendi, in maggioranza di origine dolosa che spesso interessano anche gli insediamenti boschivi con grave pericolo per gli abitanti e con notevoli danni ambientali;

l'insufficienza della sorveglianza e dei controlli e la conseguente mancanza di interventi manutentivi e di protezione del patrimonio arboreo è causa frequente di danni alle linee elettriche e telefoniche a causa della caduta di rami o di alberi sulle stesse linee;

la zona, anche a causa di insensati e selvaggi interventi di disboscamento o di carente o assente regimazione delle acque superficiali, è spesso interessata da eventi franosi, con grave pericolo per gli abitanti

notevoli danni ambientali e compromissione della viabilità;

diverse località della zona, sedi di insediamenti arborei di conifere, sono interessate da intestazione da « Processionaria del pino » con effetti sulla salute degli abitanti e gravi danni al patrimonio arboreo;

il patrimonio forestale dei Castelli romani è attualmente sottoposto all'attività di sorveglianza, del Corpo forestale dello Stato con sedi in: Rocca di Papa (con competenza sui comuni di Rocca di Papa, Grottaferrata, Frascati, Marino); Monte Compatri (con competenza sui comuni di Monte Compatri, Monte Porzio Catone, San Cesareo, Colonna); Palestrina (con competenza sui Comuni di Palestrina, Castel San Pietro, Galliciano, Zagarolo);

i comandi citati dispongono di scarso personale operativo (attualmente di 5 elementi complessivamente) e di mezzi decisamente insufficienti a svolgere le necessarie azioni di sorveglianza cui sono istituzionalmente preposti;

l'insufficiente attività di sorveglianza, soprattutto nel campo della prevenzione, comporta, oltre ad una situazione di rischio per gli abitanti e notevoli danni ambientali, anche un notevole onere finanziario a causa degli inevitabili e costosissimi interventi di emergenza quale, ad esempio, l'esteso impiego di mezzi aerei nel periodo estivo per combattere gli incendi -:

se non ritenga opportuno chiarire per quali motivi i citati comandi del Corpo forestale di Stato sono lasciati nell'obiettiva condizione di dovere operare in modo inadeguato, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di prevenzione, con le ovvie conseguenze negative sulla tutela della sicurezza degli abitanti e del patrimonio ambientale;

se corrisponda al vero che è nelle intenzioni del ministero operare una ulteriore riduzione del personale operativo e la soppressione di alcuni comandi della zona;

se le sopracitate intenzioni dovessero risultare reali, come intenda garantire, nella zona di cui trattasi, l'attività operativa del Corpo forestale di Stato con particolare riguardo all'attività di prevenzione, anche al fine di evitare, a fronte di una modesta riduzione delle spese relative alla prevenzione (personale, mezzi, eccetera), il conseguente più consistente aumento delle spese relative agli interventi di emergenza.  
(4-23777)

*RISPOSTA. — Si premette che il Corpo Forestale dello Stato si è trovato a fronteggiare, negli ultimi anni, una situazione di accentuata carenza di personale, ulteriormente aggravatasi in tempi recenti a causa di numerosi collocamenti a riposo su domanda, che determina difficoltà per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Corpo in tutte le regioni in cui esso è presente.*

*Per quanto riguarda la situazione segnalata dall'interrogante si rileva che la presenza di personale del C.F.S. nelle stazioni di Rocca di Papa, Monte Compatri e Palestrina, alle quali va aggiunto il limitrofo presidio di S. Vito Romano, non è inferiore, in rapporto all'estensione del territorio, a quella riscontrabile in altre zone del Paese.*

*Pur condividendo quindi quanto esposto nell'interrogazione in merito all'opportunità di una più efficace azione di controllo del territorio e di prevenzione degli incendi boschivi nell'area dei Castelli Romani, non è materialmente possibile, al momento, incrementare la dotazione di personale dei presidi interessati mediante trasferimenti d'ufficio, poiché con siffatte misure si priverebbero altre strutture operative delle necessarie e già scarse risorse umane.*

*Le problematiche prospettate saranno in ogni caso tenute in debita considerazione all'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori del concorso per allievi agenti forestali in via di espletamento. Nel frattempo si assicura che l'Amministrazione si adopererà per mantenere costante il contingente di personale già operante nella zona dei Castelli Romani.*

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

DE CESARIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

potrebbe determinarsi l'impossibilità di intervento da parte dell'ufficio periferico del ministero delle comunicazioni, denominato Centro controllo emissioni radioelettriche e gruppo tecnico mobile di Novara poiché a partire dall'1 agosto 1999, sarà collocato a riposo l'unico autista in organico e non è stato preso alcun provvedimento di sostituzione del medesimo;

la circostanza segnalata può recare danni alla pubblica amministrazione in quanto il servizio esplica delicate funzioni quali la vigilanza e la protezione dei servizi pubblici essenziali, oltre che essere referente dell'Autorità per le comunicazioni a svolgere compiti di supporto all'autorità per le comunicazioni e svolgere compiti di supporto all'autorità giudiziaria;

l'impossibilità di operare da parte dell'ufficio potrebbe anche comportare una denuncia per interruzione di pubblico servizio;

la soluzione più efficace sarebbe la sostituzione dell'autista che sarà posto fra breve in quiescenza;

il ministero ha assunto la piena agibilità degli automezzi che è stata sottratta all'Ente poste spa;

all'Ente poste italiane si lamenta un esubero di personale, in particolare riguardo agli autisti —:

come ritenga di intervenire per sanare la situazione esposta e, quindi, garantire la piena funzionalità del Centro di controllo emissioni radioelettriche e gruppo tecnico operativo mobile di Novara;

se non ritenga opportuno ricorrere al transito di personale in carico alle Poste, di qualifica idonea a svolgere la mansione di autista, in particolare valutando la possibilità di rivolgersi prioritariamente a personale appartenente a categorie protette. (4-24991)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il paventato disservizio da parte del*

*centro controllo emissioni radioelettriche e gruppo tecnico mobile di Novara derivante dal collocamento a riposo dell'unico operatore trasporti, non si è verificato.*

*Ciò in quanto la carenza di organico esistente nella qualifica di autista meccanico (ex operatore trasporti) è stata superata utilizzando, per la suddetta mansione, il personale tecnico che, sottoposto a visita medica volontaria, ha conseguito l'abilitazione alla guida degli automezzi attrezzati al controllo delle emissioni radioelettriche.*

*Quanto alla proposta di ricorrere al personale autista dipendente dalla società Poste Italiane, facendolo transitare presso questo Ministero, si significa che la vigente normativa non consente comandi, né tantomeno, immissioni in ruolo, di personale eventualmente in esubero presso la suddetta società Poste Italiane.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

con la direttiva del 7 marzo 1997, afferente alla materia delle pari opportunità, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava che nonostante la linea di tendenza sia verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà d'imprenditorialità femminile, resta tuttavia elevato il tasso di disoccupazione femminile e persistono aree di segregazione, mentre perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e decisione nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione e delle istituzioni politiche;

lo stesso Presidente del Consiglio ritiene che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura ed allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclu-

sione, riconoscendo che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

con la direttiva predetta, indirizzata ai Ministri (nell'esercizio delle rispettive competenze), il Presidente del Consiglio, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella Dichiarazione e nel Programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne ed allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, nonché di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, indicava con precisa puntualità una serie di obiettivi strategici da perseguire;

tra gli obiettivi predetti figura quello relativo all'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, cosiddetto *empowerment* (obiettivo strategico G.1), da realizzarsi attraverso una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa ed in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica; attraverso l'analisi degli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi; attraverso l'impatto dei sistemi e percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, proponendo gli opportuni adempimenti;

del perseguimento degli obiettivi predetti, nonché degli altri indicati dalla direttiva, dovrebbe in particolar modo aver cura e interesse il Ministro per le pari opportunità, posto che, con il decreto del 12 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Ministro per le pari opportunità, onorevole Anna Finocchiaro, ad esercitare le funzioni d'indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, in materia di pari opportunità, nonché a promuovere le necessarie verifiche da parte delle ammini-

strazioni competenti, adottando tutte le iniziative di competenza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri (attraverso la possibilità di emanazione di regolamenti, volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario ed a realizzare programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive) —:

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere in merito a quanto enunciato in premessa ed in particolare quali iniziative abbia adottato il Ministro per le pari opportunità per assicurarsi che si realizzi una presenza significativa delle donne negli organismi di nomina governativa ed in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica e quali siano i risultati ottenuti;

se non ritenga opportuno informare l'opinione pubblica, nonché l'interrogante circa l'analisi degli effetti dei sistemi elettorali vigenti, al livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi e, nel caso in cui tale analisi evidenzii risultati negativi per le donne, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare;

a quali risultati si sia giunti attraverso l'analisi dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della pubblica amministrazione e, nel caso in cui, tali risultati, abbiano rivelato una penalizzazione delle donne, quali opportuni adeguamenti abbia proposto. (4-16357)

*RISPOSTA. — Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente quanto segue.*

*La questione dell'acquisizione di maggiori poteri e responsabilità da parte delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività (empowerment) è di importanza cruciale. Come si è già avuto modo di sottolineare in risposta a precedenti atti ispettivi, si tratta*

*pur troppo di una questione sulla quale si registra un ritardo del nostro Paese rispetto agli altri che compongono l'Unione Europea. Tale ritardo incide in misura rilevante sull'effettività dei principi di eguaglianza e non discriminazione enunciati dalla nostra Costituzione e ostacola lo sviluppo di una democrazia compiuta.*

*L'onorevole interrogante chiede quali iniziative siano state assunte e si intendano assumere al fine di conseguire l'obiettivo — enunciato nella direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 1997 — di una presenza diffusa delle donne nelle sedi decisionali (obiettivo strategico G.1).*

*La strategia individuata nella direttiva al fine di realizzare quale obiettivo comprende innanzitutto l'esigenza di assicurare una presenza significativa delle donne — mediante le nomine governative — in tutti gli organi e gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica. Inoltre, viene indicata la necessità di valutare l'impatto dei sistemi elettorali vigenti e dei modelli organizzativi della pubblica amministrazione sulla presenza delle donne nelle sedi rappresentative e decisionali.*

*In relazione al perseguimento di tali obiettivi, il Ministro per le pari opportunità svolge un'importante funzione. Va ricordato, infatti, che con il decreto 10 novembre 1998 il Presidente del Consiglio ha delegato il Ministro per le pari opportunità « ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio in materia di pari opportunità per donne e uomini » (articolo 1, 1° comma).*

*In risposta al primo interrogativo posto dall'interrogante, relativo alle iniziative adottate per assicurare una presenza femminile negli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica, deve innanzitutto essere sottolineato che i governi italiani sono stati caratterizzati per un lungo periodo dall'assenza delle donne. Solo nel 1976 si rompe il monopolio maschile con la nomina per la prima volta di una ministra (Tina Anselmi). Negli anni '80 e nei primi anni '90, sia pure con alterne vicende, tende*

*ad affermarsi una limitata presenza delle donne nei diversi governi che si susseguono.*

*La presenza femminile nell'esecutivo si rafforza in modo significativo con il Governo Prodi e — in misura ancora maggiore — con il Governo D'Alema, la cui composizione segna una tappa importante nella strategia diretta all'acquisizione di maggiori poteri e responsabilità da parte delle donne.*

*È opportuno ricordare che nel 1996 il Governo presieduto da Romano Prodi vede una presenza femminile nell'insieme della compagine di governo pari al 17,1 per cento (12 donne su 70 membri complessivi): con questo dato l'Italia arriva a superare la media dei paesi dell'Unione Europea che in quell'anno era del 16,8 per cento. Inoltre, assume importanza fondamentale l'istituzione del Dipartimento delle pari opportunità presieduto da una ministra, Anna Finocchiaro, che ha compiti non specifici né settoriali bensì « trasversali » rispetto alla politica del Governo e degli altri ministeri.*

*Per quanto riguarda il Governo D'Alema, l'elemento di maggiore rilevanza è rappresentato non solo e non tanto dalla significativa presenza femminile all'interno dell'esecutivo in termini quantitativi, quanto piuttosto dal superamento della « segregazione » delle donne in determinate aree, considerate tradizionalmente di competenza femminile.*

*Sotto quest'ultimo profilo, acquista particolare significato — soprattutto sul piano simbolico — la presenza di una donna a dirigere il Ministero degli Interni, nel quale si sono sempre concentrati, in base ad una divisione stereotipata di saperi e competenze fra i sessi, ruoli tipicamente maschili.*

*Peraltro, il dato quantitativo è anch'esso degno di nota: con il 20 per cento di presenza femminile sull'intera compagine (6 ministre su 26 e 10 sottosegretarie su 54), il Governo D'Alema rientra nella media dei paesi UE, che nel 1998 è salita al 20,2 per cento.*

*Sempre in relazione al primo quesito posto dall'interrogante, è opportuno segnalare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio — Dipartimento delle pari opportunità della Commissione di studio e con-*

sulenza « Questioni istituzionali », presieduta dalla Prof.ssa Carllassare.

Tale Commissione — composta da studiosi ed esperti di comprovata qualificazione — procede allo studio di proposte di riforma in grado di assicurare il riequilibrio della presenza femminile nelle istituzioni ed ha in particolare il compito, tra gli altri, di analizzare e valutare i nodi istituzionali che rendono ancora particolarmente sottorappresentate le donne nei diversi luoghi decisionali.

Altra azione significativa che il Dipartimento delle pari opportunità intende realizzare per favorire la presenza femminile negli organismi di nomina governativa consiste nella predisposizione di una sorta di elenco delle donne con specifiche competenze al più alto livello nei diversi campi, che potrà essere di ausilio nelle nomine. Tale iniziativa è fondamentale al fine di combattere il fenomeno perverso dell'invisibilità, per cui le competenze femminili vengono oscurate, quasi che non vi fossero donne qualificate ad occupare i massimi livelli di responsabilità.

Il Ministro per le pari opportunità ha già posto la questione delle nomine di competenza del Governo in Consiglio dei Ministri e, con il pieno accordo del Presidente D'Alema, si impegna a svolgere al meglio la funzione di assistenza su questo punto prevista dalla delega di funzioni al Ministro.

La seconda questione posta dall'interrogante riguarda l'analisi degli effetti dei sistemi elettorali vigenti sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.

Sotto questo profilo, la situazione italiana è senz'altro in movimento, ma si tratta di una strada complicata, contorta, segnata costantemente da luci ed ombre. Si consideri — ad esempio — che la presenza femminile alla Camera dei deputati, dopo essere arrivata al 13 per cento nel 1987, è scesa di nuovo all'8 per cento nel 1992, per crescere poi oltre il 14 per cento nel 1994 e infine riabbassarsi — sia pure meno drasticamente — all'11 per cento nelle ultime elezioni del 1996.

Alcune norme contenute in diverse leggi elettorali (81/1993, 277/1993, 43/1995) volte a garantire l'equilibrio, in forme e propor-

zioni differenti, fra i due sessi nelle liste elettorali sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale in nome del principio di eguaglianza formale fra tutti i cittadini sancito dalla Costituzione. Nella motivazione della sentenza n. 442 del 1995, la Corte ha affermato che azioni positive che stabiliscano regole disuguali secondo il sesso — finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale — possono essere adottate per compensare e rimuovere disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), ma non possono incidere sul contenuto stesso di quei diritti. In particolare, ha sottolineato la Corte Costituzionale, il principio di uguaglianza formale non tollera eccezioni in tema di diritto all'elettorato passivo.

Il disegno di legge costituzionale sull'ordinamento federale (n. 5830) presentato dal Governo D'Alema dovrebbe superare il problema creato dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'articolo 5 di tale disegno di legge, muovendo dagli esiti dei lavori della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, definisce un nuovo testo dell'articolo 17 della Costituzione che nella parte finale dispone: « Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi ».

L'analisi di eventuali progetti di riforma della normativa sui sistemi elettorali, al fine di valutarne gli effetti sulla presenza femminile nelle sedi rappresentative, nonché la stessa formulazione di simili progetti, rientra — è importante sottolinearlo — tra i compiti specificamente attribuiti alla Commissione Carllassare, cui si è già fatto riferimento.

Un ulteriore problema posto dall'interrogante consiste nella valutazione del rapporto tra modelli organizzativi adottati nella pubblica amministrazione ed acquisizione di responsabilità da parte delle donne nell'ambito del settore pubblico. Si tratta — cioè — di comprendere quali aspetti della riforma della PA possono favorire o invece penalizzare una piena partecipazione delle donne ai processi decisionali.

Il primo aspetto fondamentale di tale questione è quello del reclutamento nelle

pubbliche amministrazioni, che ha subito oggi modifiche normative rilevanti. In particolare, la materia delle assunzioni è stata rivisitata ad opera della legge di delega n. 421 del 1992 e del D. L.vo. n. 29 del 1993 e successive modificazioni allo stesso apportate dal D. L.vo n. 80/98.

In linea generale la nuova normativa ha ribadito (con limitate ma rilevanti eccezioni) il principio della procedura concorsuale, valorizzando quest'ultima attraverso la definizione dei principi — fra cui quello del rispetto delle pari opportunità — cui debbono conformarsi le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni.

Occorre comunque considerare che, benché le donne costituiscano più della metà del personale della pubblica amministrazione e abbiano un livello medio-alto di scolarizzazione, i percorsi di carriera sono per loro in larga misura bloccati; le donne non riescono dunque a raggiungere i più alti livelli decisionali.

La nuova disciplina della dirigenza contenuta nei D. L.vi 29/93 e 387/98 introduce uno spiccato carattere contrattuale e fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale. Un aspetto molto interessante della riforma riguarda l'accesso alla dirigenza: la selezione avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo due diverse procedure, una per i soggetti già dipendenti di ruolo e l'altra per i soggetti esterni.

Dopo il favorevole esito del concorso, la persona viene collocata nel ruolo unico della dirigenza; l'effettiva attribuzione di un incarico, in relazione a uno specifico ufficio, è di carattere fiduciario.

È fondamentale chiedersi quale sarà il prevedibile impatto della nuova disciplina della dirigenza sulla qualità del lavoro e sui percorsi di carriera delle donne.

Noi sappiamo che quando i meccanismi di selezione sono trasparenti e fondati su criteri di competenza — come avviene nei più qualificati concorsi pubblici — le donne ottengono ottimi risultati. Quando invece i criteri di selezione presentano caratteristiche di opacità, quando in altri termini il giudizio di affidabilità si fonda prevalentemente

su una valutazione puramente discrezionale, allora le donne vengono penalizzate.

Questa constatazione induce a guardare con grande favore e allo stesso tempo con grande attenzione alla nuova disciplina della dirigenza. In quanto centrata sulla acquisizione di una ampia autonomia gestionale, di un'alta qualificazione culturale e di una professionalità improntata a una moderna concezione della managerialità, la riforma è in generale un terreno favorevole per le donne.

Occorre tuttavia lavorare affinché le modalità di attribuzione degli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico siano trasparenti e garantite da criteri di competenza verificabili. In questo modo si potrà evitare che la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto si traduca in uno svantaggio per le carriere femminili.

Altro aspetto da considerare — sempre in relazione alla valutazione dei modelli organizzativi della PA — riguarda la funzionalità dei servizi e delle politiche family friendly, in particolare quelle legate ai tempi, agli orari e all'organizzazione del lavoro.

Sotto questo profilo, l'obiettivo da perseguire è quello della flessibilità dei moduli organizzativi e di orario governata dalle libere scelte di lavoratori e lavoratrici, anche allo scopo di consentire a uomini e donne una piena integrazione della sfera professionale con quella delle relazioni, degli affetti, del lavoro di cura.

La riforma della P.A., in particolare la generalizzazione della possibilità di fruire del part time e l'introduzione del telelavoro, apre occasioni inedite in questa direzione, ma anche nuovi problemi.

Per quanto concerne il part time, si tratta di un modello che tende a diventare ghettizzante e segregante per le donne: da una parte, infatti, la scelta del part time è tendenzialmente irreversibile e dall'altra si traduce in una forte penalizzazione in termini di possibilità di carriera.

Tale modello — pertanto — sarà un'occasione solo se diventerà non un ghetto di segregazione del lavoro femminile, ma, per tutte e per tutti, una delle varie possibili modalità della prestazione, rispetto alla

quale, a seconda delle esigenze di una certa fase della propria vita, si possa entrare e uscire con facilità.

In tema di flessibilità, la seconda significativa innovazione nell'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione è costituita dal c.d. telelavoro.

La legge 16 giugno 1998 n. 191 (c.d. Bassanini - ter) ha introdotto la possibilità di avvalersi di forme di lavoro a distanza anche mediante apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici. A tal fine le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro (articolo 41, 191/1998). I dipendenti possono sempre richiedere di essere reintegrati nella sede di lavoro originaria.

Anche quella del telelavoro è una frontiera difficile, che ha una doppia possibile uscita. Come il part time, può diventare un fattore di segregazione del lavoro femminile. Tuttavia, in una fase in cui si affermano differenze individuali oltre che collettive e in cui la difficile integrazione tra sfera pubblica e sfera privata si presenta come esigenza ineludibile, anche il telelavoro — come in generale tutti gli strumenti di flessibilità — può diventare veicolo di libertà e padronanza sulla propria vita.

È importante una riflessione conclusiva riguardante una questione strettamente legata alla problematica affrontata nell'atto ispettivo: lo sviluppo dell'occupazione e in particolare dell'imprenditoria femminile.

Il Dipartimento delle pari opportunità ha lavorato e sta lavorando su tutti quegli obiettivi che mirano a rafforzare la presenza femminile nel lavoro, nell'imprenditoria e nelle professioni, con la convinzione che l'empowerment delle donne nella società finirà col favorire anche la partecipazione femminile alla politica istituzionale.

Il sostegno all'imprenditorialità femminile ha rappresentato il principale asse di intervento in materia di lavoro e occupazione, in quanto si è ritenuto necessario operare un'inversione di priorità, identificando sempre più nella creazione di impresa la condizione per promuovere nuova occupazione, ponendo l'accento sulla cultura

dell'impresa diffusa e sulle risorse di autonomia e autoimprenditorialità, che qualificano l'esperienza sociale delle donne.

In tale contesto è stata significativa l'iniziativa del Dipartimento finalizzata all'attuazione della legge 215/92, unico strumento legislativo di carattere nazionale rivolto specificatamente all'imprenditoria femminile e che giaceva inapplicato dai tempi della sua approvazione.

Il Dipartimento delle pari opportunità, insieme con il Ministro dell'Industria, è ora impegnato su due versanti: assicurare nell'immediato lo svolgimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, attraverso il nuovo regolamento di attuazione; avviare una riflessione per un intervento di riforma che renda più efficaci le politiche di sostegno all'imprenditoria femminile e allo stesso tempo valorizzi il punto di vista di genere nel complesso degli interventi di incentivazione, in particolare alla creazione di nuove imprese.

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

DE LUCA. — Al Ministro della pubblica istruzione e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

con la direttiva del 7 marzo 1997, riguardante la materia delle pari opportunità, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava che, nonostante la linea di tendenza sia verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro sia verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile, resta tuttavia elevato il tasso di disoccupazione femminile e persistono aree di segregazione, mentre perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e decisione nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione e delle istituzioni politiche;

lo stesso Presidente del Consiglio ritiene che le cause di tali fenomeni vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura ed allo stile di vita delle donne, sia nella distri-

buzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, riconoscendo che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

con la direttiva predetta, indirizzata ai Ministri (nell'esercizio delle rispettive competenze), il Presidente del Consiglio, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella Dichiarazione e nel Programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne ed allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, nonché di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, indicava con precisa puntualità una serie di obiettivi strategici da perseguire;

tra gli obiettivi predetti figura quello relativo alla formazione di una cultura della differenza di genere (obiettivo strategico B.4), da realizzarsi attraverso l'introduzione negli insegnamenti curricolari dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni Unite; attraverso un'azione tesa a favorire ed incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici; attraverso la promozione di iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti; attraverso la promozione, anche mediante percorsi articolati, dell'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi, fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità; attraverso la consultazione, nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università, delle associazioni delle ricercatrici, delle peda-

gogiste, delle insegnanti e delle studentesse; attraverso un'azione tesa a favorire l'accesso delle donne alla ricerca ed alle cattedre universitarie;

del perseguimento degli obiettivi predetti, nonché degli altri indicati dalla direttiva, dovrebbe in particolar modo aver cura e interesse il Ministro per le pari opportunità, posto che, con il decreto del 12 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Ministro per le pari opportunità, onorevole Anna Finocchiaro, ad esercitare le funzioni d'indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, in materia di pari opportunità, nonché a promuovere le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti, adottando tutte le iniziative di competenza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri (attraverso la possibilità di emanazione di regolamenti, volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario ed a realizzare programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive);

quali iniziative abbiano assunto o intendano sollecitamente assumere in merito a quanto esposto in premessa, e se non ritengano opportuno informare l'opinione pubblica, nonché il Parlamento, dei risultati ottenuti. (4-17079)

*RISPOSTA. — Nel rispondere anche a nome del Ministro della Pubblica Istruzione, si fa presente quanto segue.*

*L'interrogante chiede quali iniziative siano state assunte e si intendano assumere in relazione alla formazione di una cultura della differenza di genere.*

*A tal proposito è necessario innanzitutto ricordare che la situazione italiana è avanzata in termini di accesso femminile all'istruzione e di conseguimento dei titoli di studio, ma che permangono alcune lacune rispetto ai contenuti dei programmi di studio e alle metodologie didattiche. A fronte di una forte e qualificata presenza femminile nella scuola e nel mondo dell'istruzione in generale, stenta ad affermarsi la cultura*

della differenza sessuale: nei programmi, nei libri di testo, nella didattica, nella formazione degli insegnanti e anche nei progetti di riforma della scuola.

Al superamento di questa situazione è dedicato il punto 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997 che individua le azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e di responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a uomini e donne. Si tratta di un obiettivo strategico che consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne; nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere secondo quanto prevede la dichiarazione e il programma di azione adottati a Pechino nel 1995 dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (obiettivo strategico B4).

Risulta evidente come il conseguimento di un tale obiettivo non possa prescindere da forme di collaborazione tra le varie articolazioni dell'esecutivo e, in particolare, tra Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento delle pari opportunità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Dipartimento degli affari sociali.

Un punto imprescindibile in questa azione riguarda l'aggiornamento e la produzione di materiale didattico e la formazione degli insegnanti.

Il Dipartimento delle pari opportunità ha assunto iniziative specificamente nel campo dei libri di testo. È stato realizzato il progetto « Polite » (in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e l'Istituto di ricerca educativa Cisem): si tratta di un codice di autoregolamentazione per editori di testi scolastici che si propone l'obiettivo di sviluppare la crescita della percezione dell'identità di genere e definire alcuni criteri attraverso i quali venga garantito che donne e uomini protagonisti della cultura, della storia, della politica e della scienza siano presentati e studiati senza discriminazioni di sesso. Utilizzando appieno il patrimonio di studi condotti dalle donne in questi ultimi vent'anni, nella piena libertà di ogni editore, questo Codice è uno stru-

mento per garantire una equilibrata rappresentazione dei due generi maschile e femminile come protagonisti di percorsi di cultura ed esperienza che caratterizzano la realtà del mondo contemporaneo. In questa direzione l'acquisizione di una coscienza dell'identità sessuata è punto di partenza imprescindibile affinché dalla consapevolezza della differenza di genere si possa passare alla riflessione su altre differenze — di etnia, di religione e di tradizioni culturali — rendendo possibili rapporti più rispettosi e più ricchi tra diversi.

Tra le altre iniziative è stata avviata una collaborazione con l'UNICEF e la Società delle Storie per un video ed una bibliografia ragionata per le scuole sulla condizione delle donne nella storia e nelle diverse aree geografiche.

Per quanto riguarda la formazione, il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito un Comitato Nazionale per le pari opportunità, composto da esperte e da rappresentanti di associazioni professionali e sindacali con l'incarico di promuovere specifiche iniziative nell'ambito scolastico, anche sotto forma di azioni positive volte ad assicurare una effettiva parità tra docenti uomini e donne, tra studenti e studentesse. Nel Piano triennale (1997-2000) per le pari opportunità nell'istruzione, il Comitato ha fatto proprie le indicazioni di Pechino individuando come priorità di intervento l'orientamento scolastico, l'educazione sessuale e l'educazione alla cittadinanza.

Il 2 marzo 1998 si è svolto il seminario nazionale « Cultura, educazione, identità sessuale — Il ruolo della scuola » organizzato dal Dipartimento delle pari opportunità e dal Ministero della Pubblica Istruzione, durante il quale è stato sottolineato che la scuola ha il compito di educare alla sessualità, vale a dire al governo della propria identità, a riconoscersi in rapporto con l'altro e a riconoscere l'altro in un rapporto di pari dignità.

Una particolare attenzione è stata inoltre dedicata all'aggiornamento dei docenti sulle tematiche di genere e pari opportunità, previsto già da alcuni anni nel Piano nazionale di aggiornamento dei docenti e realizzato sul territorio nazionale in modo diversificato.

*In particolare, dove vi sono gruppi di lavoro sulle pari opportunità attivi presso i Provveditorati e che collaborano con le commissioni pari opportunità locali, si registra una attività continua ed una presenza significativa nelle scuole. Si tratta di esperienze che aprono le scuole alle nuove acquisizioni culturali, rivisitano e aggiornano le discipline, determinano un clima di maggiore socialità, spesso anche attraverso un rapporto con la ricerca universitaria e i Women's Studies.*

*È stato realizzato un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle pari opportunità e l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per introdurre gli « studi delle donne » nella scuola, promuovendone la conoscenza da parte del personale insegnante attraverso pubblicazioni specifiche (i quaderni della rivista Iter). Si è recentemente insediato il comitato scientifico per la programmazione delle pubblicazioni.*

*Sempre in direzione della formazione del personale docente, si è intrapresa un'iniziativa comune tra il Dipartimento delle pari opportunità e il Ministero della Pubblica Istruzione che prevede corsi di aggiornamento sui Women's Studies e l'introduzione della possibilità per i docenti di ruolo di godere di periodi sabbatici dedicati alla formazione permanente.*

*Per quanto riguarda invece il campo dell'istruzione superiore universitaria, si è instaurato un costante rapporto con la Conferenza dei Rettori per individuare gli atenei in cui attivare corsi di studio diretti alla formazione di competenze specifiche in professioni esistenti o in nuove professioni (accesso ai fondi europei in relazione ai Women's Studies).*

*Inoltre, nel 1997 si è insediato presso il MURST — su proposta del Dipartimento delle pari opportunità — un gruppo di lavoro di docenti universitari denominato « Culture delle differenze e studi delle donne nelle istituzioni universitarie », per rendere attuabile la valorizzazione dei Women's Studies nel contesto delle riforme in atto, in particolare quelle riguardanti l'autonomia degli atenei e la flessibilità dei percorsi di studio e dei curricula. Il gruppo ha ottenuto un riconoscimento nel Rapporto finale della*

*Commissione MURST sull'autonomia didattica. Ha elaborato proposte relative ai criteri di revisione delle tabelle didattiche nazionali e delle aree disciplinari, al sistema dei crediti didattici e delle aggregazioni dei moduli, alle procedure di cofinanziamento MURST per i programmi di ricerca e alle modalità di valutazione.*

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

DEDONI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*sugli organi di stampa è stata data notizia della triste odissea di un tecnico di Villaputzu (Cagliari), Marcello Sarritzu, di 44 anni, licenziato e sequestrato a Tripoli in Libia dopo il fallimento della ditta per la quale lavorava;*

*il caso si configura come sequestro di persona, in quanto il lavoratore viene trattenuto contro la sua volontà, come garanzia umana in attesa della definizione del fallimento della ditta per la quale lavorava;*

*lo stesso è da tempo bloccato con la moglie senza passaporto e senza soldi (l'ultimo stipendio risale al mese di settembre) e il perdurare di tale incresciosa situazione aggrava lo stato di angoscia dei suoi familiari in Sardegna e, in particolare, dell'anziano padre pensionato —:*

*se non ritenga opportuno intervenire presso il Consolato generale di Tripoli e/o presso le autorità libiche competenti perché venga rapidamente trovata una soluzione che consenta al lavoratore emigrato di rientrare in possesso del suo passaporto e di far quindi ritorno con la moglie in Sardegna. (4-15018)*

RISPOSTA. — *Il Signor Marcello Sarritzu, che fin dal 1991 operava per proprio conto in Libia, si è trovato nell'impossibilità di lasciare il Paese, a seguito del fallimento della S.I.I., Società Imprese Industriali, dichiarato dal Tribunale di Milano nel giugno del 1997, società per la quale svolgeva la propria attività lavorativa in quel periodo.*

*Secondo la prassi in vigore in Libia per le società straniere, infatti, il datore di lavoro aveva dovuto depositare i passaporti dei propri dipendenti a garanzia degli adempimenti finanziari dell'impresa.*

*Il passaporto del Signor Sarritzu era quindi trattenuto dalle autorità libiche a garanzia dei crediti vantati dal Governo libico nei confronti della citata società italiana.*

*I numerosissimi interventi a più riprese e a molteplici livelli hanno consentito che la questione si risolvesse positivamente con il rilascio del Signor Sarritzu i primi giorni del mese di luglio dello scorso anno. È in ogni caso opportuno sottolineare che il Signor Sarritzu è sempre stato assistito dai nostri Rappresentanti diplomatici in quel Paese anche con interventi diretti presso le Autorità locali.*

*Anche questo passo rientra comunque nella politica di collaborazione bilaterale sempre più intensa tra i due Paesi.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 4 novembre 1995, in Torino, in seguito ad un incidente stradale la signora Clotilde Alagia e la figlia, Simona Damiano, rimasero gravemente ferite;

le predette erano trasportate a bordo dell'alfa 164, targa NA/Y85799, guidata dall'ingegnere Vincenzo Damiano, il quale, percorrendo l'autostrada Torino-Piacenza ad elevata velocità, inopinatamente, perdeva il controllo dell'auto che, dopo vari scarrocciamenti, si capovolgeva nella cunetta sottostante la sede stradale;

nel mese di ottobre 1996, il professor Giuseppe Piegari, per conto della spa Ras (assicuratrice dei rischi derivanti dalla circolazione della predetta alfa 164) sottopose a visita medico-legale la signora Clotilde Alagia, riconoscendole un'invalidità permanente del 26 per cento, un periodo di Itt

di giorni 35 e di Itp di giorni 90 e la signorina Simona Damiano, riconoscendole un'invalidità permanente del 65 per cento, incidente anche sulla capacità lavorativa nella misura del 50 per cento, nonché un periodo di Itt di giorni 90 e di Itp di giorni 120 (sinistro n. G. 906.153.993,8 agenzia Lucca);

a tutt'oggi, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, la Ras, quantunque abbia provveduto da oltre un anno a tutti gli accertamenti di rito sia in ordine alla responsabilità del sinistro (mediante acquisizione del rapporto della polizia stradale di Alessandria) sia in ordine ai danni derivatine, non ha formulato alcuna offerta transattiva sebbene ripetutamente sollecitata in tal senso dal procuratore delle danneggiate, le quali hanno quantificato in lire 1.350 milioni l'ammontare complessivo dei danni da loro subiti —:

quali iniziative di sua competenza ritenga opportuno adottare al fine di appurare i motivi dell'inammissibile comportamento della società Ras che, pur in presenza di un caso così drammatico dal punto di vista umano (la giovane Simona ha bisogno costantemente di cure e di assistenza e non è più in grado, ormai, di badare neppure a se stessa!) non avverte l'esigenza di provvedere al risarcimento dei danni né di erogare una somma di danaro a titolo di provvisionale *ex* articolo 24 della legge n. 990 del 1969, confidando forse nei tempi lunghi della giustizia e nello stato di bisogno in cui è venuto a trovarsi l'intero nucleo familiare, in conseguenza del sinistro in parola, per spuntare una transazione favorevole all'iniqua logica del profitto delle compagnie assicuratrici; tale atteggiamento pretestuoso e dilatorio non può essere ulteriormente tollerato soprattutto in presenza di un evento che ha sconvolto l'esistenza di un intero nucleo familiare;

se non ritenga opportuno avviare, attraverso gli organismi di vigilanza previsti dalla legge (Isvap, Ania, eccetera) un'indagine amministrativa finalizzata alla verifica dell'inequivocabile responsabilità della so-

cietà assicurativa in questione nell'adempimento delle sue obbligazioni risarcitorie. (4-14368)

*RISPOSTA. — L'interrogazione concerne la gestione da parte della società RAS di un sinistro verificatosi a Torino il 4 novembre 1995 nel quale hanno riportato gravi lesioni fisiche i soggetti trasportati sul veicolo condotto dall'assicurato della suddetta impresa.*

*Il legale dei danneggiati ha interessato l'ISVAP con esposto del 7 novembre 1997, lamentando la mancata definizione in via stragiudiziale del sinistro. Detto istituto è intervenuto in data 10 dicembre 1997 nei confronti della società RAS che ha comunicato l'esistenza di trattative per la definizione stragiudiziale del danno fisico riportato dai trasportati.*

*Recentemente la società RAS ha reso noto all'ISVAP che tutti i danni derivati dal sinistro di cui trattasi sono stati definiti totalmente in data anteriore rispetto alla presente interrogazione.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

*DEL BARONE. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

*l'Uni, l'ente delegato per legge a stabilire le regole per la produzione di beni e servizi, ha stabilito, seguendo chissà quali norme, che la pizza napoletana, per essere tale, deve avere come ingredienti indispensabili e non sostituibili mozzarella di bufala campana, olio extravergine, pomodori San Marzano tagliati a pezzi di 8 millimetri e sale marino;*

*la cosa ha suscitato grosse reazioni tra i pizzaioli napoletani che hanno respinto (o quasi) la formula e le regole scientemente e malamente volute ferree;*

*è stato contestato infatti, l'uso della mozzarella di bufala fornita di non più del 10 per cento di latte, riconfermando l'uso, al suo posto, dello sperimentatissimo fior di latte; pari contestazione è stata fatta*

*all'uso dell'olio extravergine che contiene, da cotto, grosso quantitativo di acido oleico, rivalutando l'uso dell'olio di oliva semplice;*

*l'atteggiamento dell'Uni, inutilmente presuntuoso, quasi non ha considerato altri riconoscimenti nazionali ed internazionali riservati alla verace pizza napoletana;*

*la cittadinanza napoletana abituata alla pizza marinara, a quella ai quattro gusti, a quella alla rucola e prosciutto o ai funghi, per citare le più note, si è sentita tradita da regole tanto restrittive quanto cattive, per non dire improponibili —:*

*se non intenda intervenire per evitare quello che Napoli, già gravata da problemi di estremo spessore, primo tra tutti la disoccupazione, considera uno sfregio alla sua napoletanità colpita in una delle sue doti migliori: la creatività da dedicare ad un cibo, forse modesto, ma, per essere passato indenne attraverso gli anni, sicuramente, e non poco, amato. (4-15979)*

*RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Si rammenta, in via preliminare, che la deliberazione adottata dall'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che fissa la disciplina del prodotto « pizza napoletana » ai fini della certificazione dello stesso, ha valore meramente privatistico e non può costituire fonte di obblighi per coloro che elaborano prodotti similari.*

*Il concetto di certificazione individua un'attività volta a verificare l'effettivo svolgimento di operazioni e/o la veritiera utilizzazione di determinati ingredienti relativi ad uno standard produttivo del quale, per volontaria scelta, si ritiene opportuno dimostrare l'osservanza.*

*Per quel che concerne in particolare la pizza napoletana, l'aver individuato tra le materie prime la mozzarella di bufala campana e l'olio extravergine di oliva appare in grado di soddisfare le aspettative del consumatore ad usufruire di un prodotto che utilizzi ingredienti di accertato e dimostrato valore qualitativo.*

*Ciò non esclude peraltro l'opzione nei confronti di altri ingredienti, tra i quali quelli indicati dall'interrogante, come il « fior di latte » e l'olio di oliva, che appare compatibile con il tradizionale standard del prodotto elaborato, pur non potendosi lo stesso qualificare come certificato, stante l'assenza di una corrispondente specifica disciplina.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

FAGGIANO. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

il 1999 ha visto l'ennesima riduzione delle quote assegnate per la trasformazione del pomodoro attribuibile alle industrie conserviere della provincia di Brindisi che, aggiungendosi agli oramai annuali eventi di attacco di virusi, e calamità atmosferiche, non fa altro che colpire nuovamente e duramente uno dei maggiori comparti produttivi del settore agricolo meridionale;

l'attribuzione delle quote avviene mediante calcolo del prodotto trasformato sulla media dell'ultimo triennio senza tener conto degli eventuali problemi e danni alle colture derivati da cause non imputabili all'uomo quali, su tutte, la virusi e le calamità atmosferiche;

in tal modo, ai danni derivanti da tali circostanze, riconosciuti e certificati dalla regione Puglia, si aggiunge una forte perdita, a volte vitale, derivante dalla scarsa assegnazione di quote, che nella provincia di Brindisi sono state dimezzate negli ultimi 8 anni, a fronte di una produzione quattro volte superiore al valore di assegnazione, che fanno della coltivazione e trasformazione del pomodoro (tra le maggiori specializzazioni agricole territoriali) una risorsa fondamentale in termini produttivi ed occupazionali di questo territorio;

sintomatico è il caso della Coop. Alleanza Ortofrutticola di Mesagne (Brindisi)

che avendo ricevuto nel 1997 e 1998 danni alle colture a causa degli attacchi virali, come attestato dalla regione Puglia, assessorato agricoltura e foreste, con perdite del 55,51 per cento della produzione, si è vista scendere vertiginosamente il valore della media triennale di produzione passando da un conferimento di quote pari a 139.414 quintali di assegnato totale nel 1997, a 94.172 quintali nel 1998 e a 89.839 quintali nel 1999;

analoga situazione è certificabile per tutte le imprese del territorio provinciale e dimostra come tali eventi mettono letteralmente in crisi realtà significative dell'economia brindisina pregiudicando l'occupazione e rallentando il processo di sviluppo in atto nel Mezzogiorno d'Italia e fortemente voluto dal Governo —:

quali provvedimenti urgenti si intendano intraprendere anche a livello comunitario, per considerare tra i parametri di assegnazione delle quote in maniera non penalizzante anche cali di produzione subite per cause non imputabili alle imprese;

quali provvedimenti urgenti, infine, si intendano assumere perché in fase di ridistribuzione delle quote residue per l'anno in corso, si tengano prioritariamente in considerazione le richieste avanzate dalle industrie locali con situazioni analoghe a quella descritta, al fine di valorizzarne le potenzialità produttive ed occupazionali. (4-24624)

RISPOSTA. — *Le disposizioni comunitarie relative alla organizzazione comune di mercato del pomodoro da avviare alla trasformazione prevedono un regime di quota che ha come caratteristica una eccessiva rigidità e la non corrispondenza alle esigenze del mercato e alle effettive potenzialità produttive.*

*Per ovviare a tale situazione, questa Amministrazione in sede comunitaria ha già posto la questione della modifica della vigente OCM ed il Commissario Fischler, nel corso dell'incontro bilaterale svoltosi il 9 settembre u.s. a Bruxelles, ha dato assicu-*

razioni circa il passaggio dall'attuale sistema di quota ad un regime di soglia.

Quanto infine alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati, il Ministero ha tenuto conto, fra l'altro, del principio della tutela dei bacini di produzione, così da assicurare certezza di reddito ai produttori pugliesi che rappresentano prioritariamente la produzione nazionale.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

FINO. — *Ai Ministri delle finanze e della funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Vincenzo Di Meglio, residente in Corigliano Calabro (Cosenza) alla via Mazzini n. 15, codice fiscale DMGVCN42M28D005K, ha ricevuto nei giorni scorsi dal comune di Cosenza, settore risorse finanziarie servizi tributi, con protocollo 12420 del 18 marzo 1998 a firma del responsabile dell'Ufficio ICI, una nota avente ad oggetto « Questionario n. 2493 del 18 marzo 1998 relativo a dati e notizie ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riportate sulla denuncia consegnata nel 1993 »;

nello stesso questionario si afferma che « A seguito del controllo formale eseguito da questa amministrazione sui dati forniti dal sistema informativo del Ministero delle finanze e dall'ufficio tecnico erariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504, è risultata la mancanza di alcuni dati necessari per una corretta verifica del versamento dell'imposta sulla proprietà immobiliare intestata alla S.V. »; si continua con l'invito a restituire il questionario completato e si conclude con il rituale avviso che in mancanza di risposta « si procederà all'emissione di provvedimento di accertamento, gravato delle relative sanzioni, per incompleta o inesatta denuncia, fermo restando le ulteriori facoltà di verifica sancite sempre dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 504 del 1992 »;

nella sezione ai dati degli immobili sono riportati, tra gli altri dati, anche il numero della denuncia ed il numero dell'immobile;

il signor Di Meglio Vincenzo non è proprietario di alcun immobile nel comune di Cosenza;

risulta all'interrogante che molti altri contribuenti, non proprietari di immobili soggetti ad Ici nel comune di Cosenza, hanno ricevuto tale questionario da parte dello stesso comune;

telefonicamente contattato l'ufficio stesso ha ammesso l'errore nel quale è incorso, chiedendo peraltro al contribuente di inviare ugualmente il questionario con l'indicazione che l'immobile in oggetto non si trova nel comune di Cosenza —:

se l'errore nel quale si è incorso sia stato dovuto ad un'errata lettura da parte dell'Ufficio comunale dei dati forniti dal Ministero delle finanze, oppure se lo stesso errore sia contenuto nel sistema informativo del Ministero stesso;

se effettivamente anche l'ufficio tecnico erariale di Cosenza abbia trasmesso dati al comune di Cosenza;

se il Ministero sia a conoscenza di quanti altri simili errori siano stati commessi dal Comune di Cosenza e da altri comuni;

se ritenga corretta la risposta dell'ufficio comunale che richiede comunque, anche cosciente del proprio errore, al contribuente un adempimento ulteriore, rispetto alla miriade di adempimenti cui il semplice contribuente è già tenuto, senza pensare di provvedere ad un controllo reale ed attento delle note inviate senza far pesare sui contribuenti tale onere per di più gravato di minaccia di accertamenti con relative sanzioni. (4-17742)

RISPOSTA. — *In merito al problema sollevato nella interrogazione cui si risponde, l'ufficio tecnico erariale di Cosenza, a seguito di specifiche indagini, ha rilevato che*

il sig. Vincenzo Di Meglio non figura nella banca dati dei possessori del Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Provincia di Cosenza, per cui l'errore lamentato non è attribuibile al predetto ufficio.

Il medesimo ufficio ha precisato che da accertamenti eseguiti presso la banca dati ICI è emerso che la dichiarazione del predetto contribuente, relativa all'anno 1993, risulta mancante degli identificativi catastali dell'immobile assoggettato a tale imposta.

Il centro informativo del Dipartimento delle Entrate, da parte sua, nel confermare che il signor Di Meglio Vincenzo non risulta possessore di immobili nel comune di Cosenza, ha altresì comunicato che non sono pervenute segnalazioni di errori quale quello evidenziato nell'interrogazione, né dal Comune di Cosenza né da altri Comuni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI e MORSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 19 dicembre 1998 il Governo, al Senato della Repubblica, accoglieva un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad applicare al carburante metano la percentuale di accisa minima (pari quindi al 10 per cento di lire 100 al metro cubo);

il dispositivo di tale ordine del giorno è oggi ignorato dal Governo, tant'è che la percentuale applicata è pari al 21 per cento il che determina che il carburante più pulito (il metano) risulta oltremodo penalizzato rispetto al prezzo al consumo, subendo l'aumento percentuale maggiore, pari al 3,8 per cento —:

quali siano i motivi di tale incomprendibile « voltafaccia » da parte del Governo. (4-22605)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta la non corretta deter-

minazione della aliquota per il gas metano uso autotrazione relativamente all'anno 1999.

Come è noto, l'articolo 8 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha predisposto un sistema uniforme di determinazione delle aliquote d'imposta per i prodotti soggetti ad accisa, che viene così ad integrare la disciplina prevista in materia di imposte di consumo dal Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.

In particolare, l'articolo 8 di tale legge stabilisce — allegato I annesso al Testo Unico — le aliquote d'imposta che graveranno su ciascun prodotto energetico a decorrere dall'anno 2005, e, per i periodi di imposta compresi fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004, dispone che quelle aliquote siano raggiunte attraverso aumenti annuali e proporzionali, a seguito di un procedimento del quale detta la disciplina essenziale.

Gli aumenti annuali delle aliquote d'imposta sono decisi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della apposita Commissione CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli aumenti in questione, poi, non devono superare il limite compreso fra il 10 ed il 30 per cento della differenza tra le aliquote vigenti al 1° gennaio 1999 e quelle fissate dalla stessa legge a decorrere dal 1° gennaio 2005 (articolo 8, comma 6, legge n. 448 del 23 dicembre 1998), e sono subordinati a valutazioni e considerazioni relative all'impatto ambientale tenuto dal prodotto sottoposto ad accisa nell'anno precedente.

In attuazione della disciplina legislativa specificata, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999, ha stabilito nel ventuno per cento la percentuale di aumento per il 1999 su tutti gli oli minerali, ad eccezione di quelli impiegati nella produzione di energia elettrica.

Per ciò che attiene al gas metano uso autotrazione, la suindicata legge n. 448 del 23.12.1998, nell'allegato I annesso al Testo Unico sopra citato, ha stabilito l'aliquota che graverà sul prodotto a decorrere dal 1° gennaio 2005 nella misura di lire cento per

*metro cubo, mentre la percentuale di aumento per il 1999, con il decreto del 15 gennaio 1999 sopra richiamato, è stata fissata nella misura del ventuno per cento. Per cui, considerato che la differenza fra l'aliquota vigente al 1999 e quella fissata per il 2005 è pari a cento, e cioè al rapporto tra zero lire al 1° gennaio 1999 e cento lire al 1° gennaio 2005, e tenuto conto del limite di aumento fra il 10 ed il 30 per cento della stessa differenza (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge n. 448 del 23 dicembre 1998), la percentuale di aumento del ventuno per cento determina l'aliquota d'imposta sul gas metano uso autotrazione per il 1999 in ventuno lire per metro cubo, in quanto passa da zero lire a ventuno lire.*

*Pertanto, l'aumento denunciato dagli interroganti è conforme alle previsioni ed ai limiti fissati dalla richiamata legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e, alla stessa stregua, coerente con l'impegno assunto dal Governo di mantenere l'aliquota in questione al livello minimo nei primi anni della sua applicazione.*

**Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.**

**FOTI.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*  
— Per sapere:

*se risponda a verità che sia programmata la nomina del professor Giacomo Vaciago a Presidente o consigliere delegato della Fondazione di Piacenza;*

*se non ritenga opportuno che tale carica venga assicurata ad una personalità di chiara competenza tecnica non coinvolta né militante in partiti politici.*

(4-24902)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la nomina del Professor Giacomo Vaciago a Presidente o consigliere delegato della Fondazione di Piacenza e se il Ministro del Tesoro non ritenga opportuno che tale carica venga assicurata*

*ad una personalità di chiara competenza tecnica non coinvolta né militante in partiti politici.*

*Al riguardo, si fa presente che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle Fondazioni bancarie, il Ministero del Tesoro, qualora non vengano posti in essere comportamenti censurabili sotto il profilo della legittimità, si attiene ad una linea basata sull'autonomia delle fondazioni. L'orientamento ha fondamento storico nell'origine sociale dei patrimoni delle fondazioni stesse e fondamento giuridico nella normativa che le disciplina.*

*Si precisa che l'articolo 12 dello Statuto della Fondazione in questione prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri, nonché il Segretario Generale e può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e al Segretario Generale.*

*Si soggiunge, infine, che i componenti degli organi delle Fondazioni, ai sensi dell'articolo 2, lett. g, della legge 461/98, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e non ricadere nelle ipotesi di incompatibilità che dovranno essere previsti, gli uni e le altre, dagli statuti che le stesse Fondazioni dovranno predisporre secondo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo emanato dal ministro del Tesoro in data 5 agosto 1999.*

**Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.**

**FREDDA.** — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

*il 5 marzo 1983, in un incidente stradale avvenuto al chilometro 34 della strada statale Tiburtina Valeria nei pressi di Tivoli, perdeva la vita il signor Claudio Lelli e rimaneva gravemente ferita sua moglie Lina Teresa Chicca che, dopo mesi di ri-*

covero ospedaliero decedeva anch'essa lasciavano i loro cinque figli, di cui tre conviventi;

ne seguiva un lunghissimo *iter* processuale tra i figli del Lelli, che si dichiaravano parte civile, e la controparte, ovvero Eusepi Antonio e la compagnia Tirrena Assicurazioni spa;

il procedimento penale si è concluso dopo cinque gradi di giudizio con la sentenza della Corte suprema di cassazione di Roma sezione III penale del 27 ottobre 1990 nella quale si è stabilita la responsabilità di Eusepi Antonio, e quindi della Tirrena Assicurazioni spa, nel sinistro;

l'*iter* processuale civile svoltosi presso il tribunale di Roma VI sezione civile, composto dal dottor Orazio Chiavetta, dal dottor Antonio Macrì e dalla dottoressa Marina Meloni, si concludeva con l'udienza collegiale del 15 gennaio 1998 nella causa civile di I grado iscritto al n. 80802/92 del registro generale degli affari civili, depositando il 24 aprile 1998 la sentenza di condanna a carico di Eusepi Antonio e della Compagnia Tirrena Assicurazioni spa. La sentenza afferma, tra l'altro:

« il Collegio preliminarmente osserva che nel giudizio Penale definito con sentenza emessa il 16 marzo 1992 dalla Corte di cassazione è stata irrevocabilmente accertata anche la responsabilità civile dell'Eusepi e del responsabile civile Tirrena. Conseguenza da ciò che i convenuti sono solidamente obbligati a risarcire il danno subito dagli odierni attori, che, d'altronde, si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, ottenendo una statuizione ad essi favorevole. Il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto la quantificazione dei danni subiti dalle parti civili. « Circa la richiesta sia di parte attrice che degli intervenienti di condanna della Tirrena assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento dei danni oltre il limite del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro (lire 100.000.000 globali, cui vanno detratte le somme erogate a titolo di provvisoria dalla compagnia assicuratrice ai cinque

figli del Lelli Claudio), va osservato che dagli atti di causa è risultato che gli attori avevano richiesto, nella loro qualità di eredi dei propri genitori, la messa a disposizione del massimale dell'epoca da parte della Tirrena. Non risulta, invece, che quest'ultima si sia effettivamente adoperata con atti formali per offrire agli eredi il detto massimale: infatti, solo all'atto di costituzione in giudizio essa ha dedotto la propria disponibilità ad adempiere, mentre, dopo la riassunzione del processo a seguito della interruzione di esso seguita alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Tirrena, la compagnia stessa in liquidazione coatta amministrativa si è opposta alla richiesta concessione dell'ordinanza *ex* articoli 186-*bis* e *ter* del codice civile per ottenere il pagamento residuo del massimale (ed il giudice istruttore, dato atto che non risultava una effettiva messa a disposizione del massimale da parte della Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, rigettava l'istanza). Ora, mentre, per consolidata giurisprudenza sul punto, grava sulla compagnia assicuratrice l'onere di provare la non addebitabilità del ritardo nel pagamento del massimale agli aventi diritto, nel caso specifico non solo tale prova non è stata fornita, ma può ritenersi che l'assicuratore era in grado di stabilire, sin dal momento del verificarsi dell'evento (in cui si sono verificati l'immediato decesso del Claudio Lelli e le gravi lesioni del coniuge Lina Chicca), la reale entità dei danni. Il non aver provveduto tempestivamente a mettere a disposizione degli aventi diritto l'intero importo del massimale, nonostante gli obiettivi elementi di responsabilità dell'illecito a carico dell'Eusepi, costituisce grave inadempimento ai propri obblighi. Pertanto, la Tirrena in liquidazione coatta amministrativa va condannata oltre il massimale anzidetto, così come rivalutato facendo ricorso al noto indice Istat relativo all'anno dell'avvenuto sinistro più interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza. La presente sentenza ha valore dichiarativo per la Tirrena in liquidazione coatta amministrativa ed è opponibile alla Compa-

gnia Assitalia — Le Assicurazioni d'Italia quale impresa designata alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di garanzia vittime della strada ai sensi della legge n. 990 del 1969.

Il tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Giovanni Lelli e Lucia Lelli così provvede:

dichiara Antonio Eusepi responsabile esclusivo dell'illecito di cui è causa e lo condanna in solido con Compagnia Tirrena assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento del danno liquidato in lire 390.670.195 per Giovanni Lelli, lire 390.670.195 per Lucia Lelli lire 350.940.671 per Licia Lelli lire 177.455.093 per Viviana Lelli e lire 177.455.093 per Pio Lelli, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio (...)».

l'Assitalia in violazione del codice di procedura civile, che rende esecutiva la sentenza di primo grado, non ha ancora versato una lira ai figli di Claudio Lelli. Tale comportamento ha costretto i fratelli Lelli al pignoramento della cifra.

Appare fondato il timore che l'Assitalia nel prossimo processo civile di appello fissato per il 14 gennaio 1999, ovvero prima dei pignoramenti (22 aprile 1999 e 21 maggio 1999) tenda ad ottenere la sospensione del pagamento del risarcimento, prolungando ancora una volta di mesi o anni questa penosa vicenda —:

a fronte del comportamento dell'Assitalia, che dinanzi ad una sentenza esecutiva rifiuta di risarcire i figli della vittima nel pieno disprezzo dei principi più elementari del diritto, quali iniziative di competenza intendano assumere anche attraverso gli organismi di vigilanza.

(4-21460)

RISPOSTA. — In data 11.5.1998 la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha autorizzato la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena a liquidare, in conformità della proposta dalla stessa formulata, massimali di legge a per-

sona, oltre interessi e spese giudiziali, per un totale di L. 114.627.000, importo evidentemente non accettato dalla controparte essendo stato proseguito dagli eredi di Chicca Lina e Lelli Claudio il giudizio che si è concluso con sentenza.

Risulta infatti che gli interessati in data 21.8.98 hanno notificato all'impresa designata Assitalia la sentenza n. 8126/98 del Tribunale di Roma con pedissequi precetti e che la stessa impresa ha comunicato agli eredi dei danneggiati la disponibilità a pagare l'intero danno liquidato a Chicca Lina e il residuo massimale di legge, maggiorato degli accessori, per il danno liquidato a Lelli Claudio oltre il danno a cose con accessori; tale proposta non è stata accettata.

La sentenza n. 8126 del 29.04.1998 del Tribunale di Roma, ha limitato nella stessa motivazione la condanna della Tirrena in liquidazione coatta amministrativa al massimale minimo di legge, all'epoca di lire 50.000.000, maggiorato peraltro di rivalutazione e interessi, per espresso riconoscimento di mala gestio e depurato, in termini omogenei, delle somme già pagate.

A loro volta i cinque figli di Lelli Claudio e Chicca Lina hanno notificato cinque precetti all'Assitalia per complessive 1.544.805.418 lire procedendo, quindi, ad effettuare pignoramenti su alcuni conti correnti bancari della Tirrena, avverso i quali la stessa ha proposto opposizione provvedendo nel contempo ad appellare la sentenza con contestuale istanza di inibitoria.

A seguito di detta istanza inibitoria, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza 12-29.03.1999, ha sospeso nei confronti della Tirrena l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le somme eccedenti il massimale di legge ivi compresi la rivalutazione, gli interessi e le spese giudiziarie, previa detrazione degli acconti a loro volta anche rivalutati.

L'Assitalia, in attesa delle decisioni sul giudizio di opposizione in corso, provvederà d'accordo con il Commissario Liquidatore della Tirrena, ai pagamenti in conformità alle statuizioni della richiamata ordinanza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

GALLETTI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso un parere di carattere generale sull'assoggettamento ad accisa agevolata dei consumi di gas metano ad opera di case di riposo gestite da Ipab;

sulla base di tale parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette — direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi — Ufficio tecnico di finanza di Genova, ha precisato che tale agevolazione spetta solo a soggetti che esercitano con scopo di lucro un'attività industriale, cioè un'attività economica professionalmente organizzata, al fine della promozione e dello scambio di beni e servizi (articoli 2082 e 2195, primo comma, del codice civile);

ai fini di tale agevolazione l'attività può essere applicata secondo l'ufficio, sempre che ne ricorrano i presupposti, solo alle strutture ricettive di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983, legge quadro sul turismo;

è paradossale che l'accisa agevolata spetti alle strutture ricettive alberghiere e non invece a case di riposo o case protette gestite da Ipab od Onlus, che svolgono un'analoga attività ricettiva, ma caratterizzata da finalità sociali, che anziché essere penalizzate dovrebbero essere agevolate al massimo grado —:

quali iniziative intenda prendere per rimediare tale paradossale interpretazione normativa che penalizza un'attività di rilevante interesse sociale. (4-22774)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di poter applicare l'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche alle case di riposo gestite con finalità sociali anziché con fini di lucro.*

*Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che l'accisa sul gas metano è attualmente disciplinata dall'articolo 26 del testo unico delle*

*disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*

*Il gas metano ha una differente tassazione a seconda che sia usato per usi civili o per usi industriali.*

*In particolare per gli usi industriali è prevista un'aliquota agevolata di lire 20 al metro cubo e si considerano compresi in detti usi industriali, ai sensi della nota 1 del predetto articolo 26, anche gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero.*

*Lo stesso Dipartimento ha riferito che, nel corso degli anni, sono pervenute numerose richieste di diversi soggetti tendenti ad ottenere l'equiparazione della propria attività all'impresa alberghiera e, di conseguenza, ad usufruire dell'aliquota agevolata sui consumi di gas metano. In particolare per le case di riposo è stato ritenuto prevalente e determinante il concetto di ospitalità di tipo alberghiero e, pertanto, è stata concessa l'agevolazione.*

*Successivamente il Dipartimento delle dogane ha ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.*

*Dal parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato (citato nella prima delle premesse dell'interrogazione), con lettera del 27 marzo 1998, n. 5947/97-146, si evince che i presupposti, ai fini della concessione dell'agevolazione di che trattasi, sono due. E precisamente che:*

*l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attività industriale, cioè un'attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del codice civile;*

*il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attività industriale.*

*Sulla base del predetto parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha dettato (con telex n. 2181/98 del 23 luglio 1998) istruzioni agli uffici dipendenti.*

*Allo stato attuale, pertanto, ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, prevista dalla normativa solo per gli usi industriali, il servizio di ospitalità delle case di riposo deve essere esercitato in forma di impresa, altrimenti si è al di fuori di un uso industriale del gas metano.*

*Tuttavia il citato Dipartimento, alla luce di alcune sentenze della Corte di Cassazione che sembrano contrastare con l'orientamento dell'Amministrazione, ha comunicato di aver chiesto nuovamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (con lettera del 5 febbraio 1999 n. 7158/98) sulla possibilità di estendere l'applicabilità dell'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche agli istituti che esercitano il servizio di ospitalità senza scopo di lucro (case di riposo, case di cura, ospedali ecc.); tale parere non risulta ancora reso.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

*la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali prevede che tale dicastero sia responsabile, tra le altre cose, della « predisposizione di atti e dello svolgimento di attività necessarie per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari »;*

*il regolamento CEE/2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nel definire la procedura per ottenere la registrazione comunitaria della « denominazione di origine protetta (Dop) », prevede che la domanda possa essere inoltrata dalle associazioni di produttori e/o trasformatori, i quali, a loro volta, debbono inviarla allo Stato membro territorialmente competente, che è tenuto a verificarne la conformità al regolamento comunitario, prima*

*di trasmetterla alla Commissione dell'Unione europea per la conseguente approvazione;*

*lo stesso regolamento 2081 del 1992 prevede che un prodotto possa fregiarsi del marchio Dop quando esso è originario di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese e quando le sue « qualità o caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata »;*

*con riferimento alle condizioni illustrate al punto precedente risulta evidente che un prodotto agricolo o alimentare ha tante più possibilità di ottenere il riconoscimento Dop, quanto più esso sia espressione di una realtà territoriale omogenea e, pertanto, di limitata estensione;*

*nei giorni scorsi la Commissione europea ha formalmente comunicato di avere respinto la domanda per l'ottenimento del marchio Dop relativo all'olio toscano, facendo presente che la documentazione prodotta a supporto della stessa domanda era da considerare insufficiente sotto il profilo degli « argomenti » e che una nuova domanda potrà essere inoltrata portando nuove argomentazioni;*

*gli oli italiani che risultano avere ottenuto il riconoscimento Dop sono tutti espressione di aree territoriali fortemente circoscritte, nonché di limitata estensione, quali « Aprutino Pescarese », « Brisighella », « Collina di Brindisi », « Canino », « Sabina » -:*

*quali motivi abbiano indotto i competenti uffici del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali a ritenere che la domanda per il riconoscimento della Dop per l'olio toscano, riferita a tutta la produzione di olio di tutta la Toscana, e quindi ad una realtà territoriale molto vasta, nonché eterogenea, potesse essere accolta nelle sedi comunitarie, mentre, per altre ragioni interessate alle produzioni oleicole, lo stesso ministero ha trasmesso*

domande relative ad oli prodotti in aree geografiche molto limitate, arrivando anche a sostenere, come nel caso del Lazio, più istruttorie per una stessa regione;

se il Ministro alle risorse agricole, alimentari e forestali ritenga che i competenti uffici del dicastero, nel caso della Dop per l'olio toscano, abbiano correttamente assolto i compiti loro assegnati dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, e dal regolamento comunitario 2081 del 1992;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che le valutazioni effettuate ed il relativo comportamento adottato dai competenti uffici del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in merito alle diverse linee seguite per l'inoltro delle domande delle diverse Dop per l'olio, siano state tali da avere costituito alterazione al regime della libera concorrenza a danno dei produttori toscani e, pertanto, se, su questo tema, non consideri opportuno sollecitare una specifica azione da parte della competente Autorità garante. (4-09041)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con regolamento CEE n. 644/98 del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21 marzo 1998, è stata registrata la indicazione geografica protetta per l'olio di oliva «Toscana».*

*Tale registrazione è avvenuta sulla base di una soluzione di compromesso raggiunta con i competenti servizi comunitari e con le altre Amministrazioni interessate, viste le difficoltà ricordate anche dall'interrogante e le diverse posizioni espresse dal mondo produttivo.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

**LENTI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 593 del 7 novembre 1995, ai fini della diffusione

della lingua e della cultura italiana all'estero, stabilisce norme per la concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche;

gli scrittori italiani che meriterebbero maggior fama all'estero sono tanti ma, a parte alcuni fenomeni editoriali, pochi riescono a varcare i nostri confini e, comunque, ciò avviene senza il sostegno pubblico —:

se non ritengano che debba esserci un maggior impegno affinché le opere degli scrittori italiani abbiano maggiore diffusione e il nostro patrimonio letterario venga conosciuto all'estero più di quanto non accada. (4-19096)

**RISPOSTA.** — *In risposta a quanto richiesto dall'interrogante si fa presente che il Governo italiano è fortemente impegnato nella diffusione del patrimonio letterario all'estero.*

*Sia il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali che il Ministero degli Esteri, ognuno per la parte di propria competenza, si adoperano attivamente per favorire la diffusione della cultura italiana all'estero (Legge 401/90) anche attraverso il libro italiano e la traduzione delle opere dei suoi scrittori.*

*Il Ministero degli Esteri, definiti nel corso della Commissione Nazionale i metodi o linee guida della diffusione della lingua e cultura italiana, ha potuto constatare una maggiore sistematizzazione delle richieste di incentivo provenienti dall'estero.*

*Infatti, già alcuni Istituti Italiani di Cultura — analizzata la domanda di cultura italiana nel Paese ove operano — vanno gradatamente concordando con gli editori (quasi nella totalità stranieri) programmi editoriali opportunamente integrati da interventi ed eventi (dibattiti, tavole rotonde, incontri con critici, saggisti ed autori, etc.) suscettibili di fornire un profilo del percorso culturale italiano attraverso i secoli, come previsto dal Decreto interministeriale n. 593 del 7.11.95.*

Tale Decreto ha reso possibile l'erogazione di fondi per l'attuazione della norma e nel 1997 lo stanziamento di 200 milioni di lire ha consentito di intervenire a favore di 23 opere; nel 1998 sono stati resi disponibili 1000 milioni di lire da ripartire in due tranches di interventi (primavera e autunno). Nella prima tranche sono stati impegnati oltre 420 milioni per favorire la traduzione e la diffusione all'estero di 60 opere, nella seconda tranche sono stati impegnati oltre 570 milioni per altre 74 opere.

Un'attenzione particolare è andata naturalmente ai classici come Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Ariosto, Manzoni, Pascoli, Carducci, D'Annunzio, Pirandello, Deledda, Gobetti, Croce, Collodi, Montale. Non è stata trascurata la narrativa del secondo dopoguerra e le voci più significative del panorama letterario contemporaneo: Gadda, Pasolini, Calvino, Buzzati, Landolfi, Tobino, Moravia, Savinio, Ginzburg, Malerba, Arbasino, Tabucchi, Magris, Eco, etc.

Sono state altresì incentivate opere di saggistica e numerosi dizionari dall'italiano alle lingue meno diffuse, richiesti da Paesi europei centro-orientali ed extra europei.

Fra le lingue prese in considerazione, oltre a quelle più diffuse — inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, cinese — figurano anche alcune lingue dell'Europa centro-orientale quali l'albanese, il serbo, il croato, lo sloveno, il ceco, il polacco, l'ungherese e il romeno ed anche lingue come il coreano, il vietnamita, il giapponese, il persiano, il turco, il greco, il tigrino e lo swaili.

Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, attraverso il proprio « Ufficio Centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria » ha posto in essere una serie organica di iniziative volte a promuovere la lingua e il libro italiano attraverso una specifica unità denominata « Diffusione del libro italiano all'estero »; essa opera in tre diverse direzioni: espleta innanzitutto i procedimenti necessari alla erogazione dei contributi economici attribuiti da un Comitato di esperti ad esportatori del libro italiano (editori, librai, industriali grafici); provvede, in secondo luogo all'invio di libri alle istituzioni culturali operanti all'estero che ne fanno richiesta nel quadro degli accordi

culturali stipulati con il Ministero degli Esteri; cura, infine, l'allestimento di mostre del libro italiano all'estero e di mostre del libro di altri Paesi in Italia.

Un compito di particolare rilevanza riguardo all'interscambio culturale e alla promozione della produzione editoriale nel nostro Paese è svolto dal « Centro italiano per i traduttori e per le iniziative a favore della traduzione » il quale, oltre ad organizzare convegni (di particolare significato quello tenutosi a Trieste nel maggio 1996 dal titolo « Verso un'Unione Europea allargata ad Est: quale ruolo per la traduzione ? ») e altre iniziative (come il progetto su base informatica « La lingua italiana: uno strumento per il made in Italy »; l'« Anagrafe dei traduttori », un repertorio dei traduttori europei dall'italiano e in italiano che si prevede di aggiornare periodicamente), cura l'organizzazione dei Premi Nazionali per la Traduzione, patrocinati dal Presidente della Repubblica e assegnati annualmente da una Commissione di esperti.

La Divisione Editoria del Ministero dei Beni Culturali pubblica inoltre le edizioni in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca del periodico « Libri e Riviste d'Italia », che vengono regolarmente inviate alle più importanti istituzioni culturali presenti all'estero, nonché i « Quaderni di Libri e Riviste d'Italia » dedicati alla traduzione (gli ultimi volumi riguardano le problematiche della traduttologia e della traduzione in Russia e il VII Convegno nazionale di storia e lingua inglese).

Sotto l'egida del Ministero dei Beni Culturali, la Commissione Nazionale del Libro, costituita al fine di rilanciare la politica del libro in Italia attraverso la concertazione tra le categorie professionali della filiera del libro e le diverse Amministrazioni dello Stato, ha messo a punto, tramite il proprio gruppo di lavoro « Comunicazione e internazionalizzazione del libro italiano », alcune proposte che vanno nella direzione di una più sistematica e mirata promozione della lingua e cultura italiana all'estero, prospettando l'adozione di una serie di misure atte a sostenere il settore dell'editoria. Oltre a

*favorire l'allestimento di sedi permanenti, tali misure sono sintetizzate nei seguenti punti:*

*provvidenze alla traduzione di opere italiane in altre lingue e definizione normativa dell'attività professionale del traduttore;*

*attivazione di uno stand collettivo dell'editoria italiana e coerente gestione dell'impresa diffusionale da parte delle organizzazioni di categoria, con il concorso dei Ministeri competenti, per quanto concerne le erogazioni e le agevolazioni economiche e finanziarie;*

*creazione di una banca dati utile ai fini di una corretta valutazione dell'andamento del mercato librario nelle varie aree linguistiche e geografiche;*

*realizzazione di programmi di sostegno, a cura della RAI-TV, oltre che dei Dicasteri competenti, in grado di incrementare l'interesse per la cultura e la lingua italiana;*

*realizzazione di settimane italiane da proporre all'attenzione ed ai mezzi di comunicazione del diversificato pubblico straniero che dovrebbero convertirsi in incontri programmati in grado di rendere coesiva l'immagine, qualche volta rapsodica e occasionale, della presenza della cultura italiana nel mondo, a somiglianza di quanto realizzano gli organismi europei deputati alla diffusione della cultura, come il « Goethe Institut », il « Cervantes », il « British Council », etc.*

*In particolare, nell'intento di assecondare e potenziare i programmi delineati, è stato considerato opportuno esaminare la fattibilità di un progetto che possa al tempo stesso coinvolgere gli studiosi, gli scrittori, e gli stampatori italiani e stranieri. Trattasi della realizzazione di un Thesaurus italiano che consentirebbe di individuare le opere che, dalla elaborazione del volgare in poi, costituiscono un complemento del patrimonio conoscitivo generale. La pubblicazione di un compendio del genere comporterebbe l'adesione di quasi tutti gli editori italiani,*

*in quanto titolari o meno dei diritti di alcuni autori, da proporre con testo a fronte a quello nelle lingue nelle quali hanno già ottenuto una o più varianti di traduzione.*

*Ogni libro, che dovrebbe riportare un saggio aggiornato e accreditato di uno studioso italiano e un saggio di uno studioso straniero, dovrebbe costituire il pretesto per organizzare nei vari paesi delle rispettive aree linguistiche, un programma articolato di intervento a vari livelli: a livello erudito e accademico, sotto forma di incontri e seminari ordinati da uno studioso o da uno scrittore contemporaneo italiano o da un omologo straniero; a livello di rappresentazione scenica, con uno spettacolo teatrale, musicale, che richiami l'epoca e le vicende alle quali il libro fa riferimento; a livello di intrattenimento e di promozione commerciale, mediante l'organizzazione di esposizioni di prodotti e sfilate.*

*Si concorda con quanto auspicato dall'interrogante circa l'opportunità del sostegno pubblico per far sì che il patrimonio culturale e letterario del nostro Paese venga conosciuto all'estero più di quanto non accada oggi, e, a tal fine, più estesi stanziamenti, in applicazione del ricordato D.I. n. 593, aumenterebbero la gamma delle possibilità di intervento in un contesto di maggiore coordinamento tra le diverse competenti Amministrazioni.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere:*

*se siano a conoscenza che molte imprese del nord non riescono ad impiantare fabbriche ed officine nel sud per mancanza di aree attrezzate;*

*a Palermo, secondo la locale associazione industriali, molti imprenditori del nord non trovano le aree disponibili, mentre il sindaco e la giunta non riescono a varare il nuovo piano regolatore;*

che cosa intenda fare il Governo e come intenda intervenire per determinare senza perdita di tempo la predisposizione di aree attrezzate in tutto il sud, al fine di richiamare gli investitori del nord Italia e di tanti Paesi europei;

se il Governo non ritenga che i posti di lavoro reali si creino offrendo agli investitori aree attrezzate e defiscalizzazione, nonché abbattendo il costo del lavoro, che risulta il più alto di tutta l'Europa per gli oneri sociali. (4-19797)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La promozione della imprenditorialità, ed in particolare la creazione di piccole e medie imprese, è da tempo affidata istituzionalmente alla SPI (Società di promozione industriale).*

*A tal fine sono stati costituiti Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei quali gli imprenditori trovano spazi attrezzati — detti incubatori — che consentono un immediato insediamento e l'utilizzo di servizi di vario genere sin quando le imprese, supportate dagli stessi Centri, non trovino un'area per l'insediamento definitivo. Tali Centri — realizzati dalla soc. SPI con la partecipazione di Associazioni imprenditoriali, Banche ed Enti Territoriali — costituiscono una rete integrata e la maggioranza di essi è ubicata in località del Mezzogiorno: Pozzuoli (Napoli), Marcianise (Caserta), Teramo, Campobasso, Lecce, Taranto, Catania e Catanzaro. Altri incubatori sono in corso di realizzazione o di progettazione e nove di essi sono o saranno localizzati nel Mezzogiorno: Fuorni (Salerno), Sulmona, Montalto Uffugo (Cosenza) ed altri quattro nella Regione Calabria, Porto Torres (Sassari) ed Ottana (Nuoro).*

*Con il finanziamento — recentemente disposto dal CIPE — della prima fase del piano di completamento della rete, verranno realizzati altri cinque centri, tutti nel Mezzogiorno: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia (2 incubatori). È previsto che uno dei due Centri siciliani venga costruito a Palermo.*

*Tenuto conto che, come detto, uno degli incubatori verrà ubicato in Basilicata, sarà presente in ogni Regione del Sud almeno un Centro in cui le piccole imprese potranno insediarsi.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

**LUCHESE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

*in quale anno sarà ultimata l'autostrada Palermo-Messina, in costruzione da ben trentacinque anni;*

*se ritenga giusto che la principale arteria autostradale della Sicilia debba rimanere ancora incompleta, caso unico in tutta Italia, che rispecchia l'abbandono colpevole dello Stato verso la Sicilia, mentre le promesse dei vari Ministri dei lavori pubblici si sono rivelate parole vuote, rimaste senza riscontro alcuno;*

*se il Ministro possa dare indicazioni precise su quando l'opera sarà completata ed il motivo per cui non si lavori su tutto il tratto dei 61 chilometri;*

*se si voglia disporre, per recuperare il tempo perduto, che si lavori tutti i giorni, compresa la domenica, e per non meno di dodici ore al giorno, stabilendo dei turni;*

*ormai i cittadini sono sfiduciati, il non completamento dell'autostrada Palermo-Messina è giudicato dai siciliani come una non curanza dello Stato verso questa parte d'Italia; se il Ministro non intenda dimostrare con i fatti che costoro hanno torto.* (4-19983)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione e sulla base delle notizie acquisite dall'ANAS, si fornisce il quadro generale della realizzazione e gestione dell'autostrada A/20 che nella sua interezza si sviluppa in un percorso di 181 km., ed è in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane.*

Tratto in esercizio.

*Sono stati realizzati, e sono in esercizio 131.6 chilometri di cui:*

*Lato Messina, dal terminale della Messina-Catania all'uscita provvisoria di Furiano in Comune di Caronia: 113.8 chilometri;*

*Lato Palermo, da Buonfornello all'uscita provvisoria sulla Strada Provinciale per Gibilmanna: 17.8 chilometri.*

*Pertanto, relativamente alla tratta Cefalù-Caronia, risultano aperti al traffico circa 50 chilometri, dallo svincolo di Patti alla barriera di Furiano.*

*Dell'intera autostrada risultano da completare 50.2 chilometri, dalla barriera di Furiano allo svincolo di Cefalù (Strada Provinciale per Gibilmanna), coincidenti con l'itinerario Cefalù-Patti.*

*Per il completamento e la relativa apertura al traffico della tratta Cefalù-Patti (pertanto dell'intera autostrada) risulta la seguente situazione:*

Tratta aperta il 28.07.1998.

*La tratta ha un'estesa di 9 chilometri così composta:*

*dall'uscita provvisoria sulla Strada Provinciale per Gibilmanna alla galleria S. Ambrogio — 8 chilometri;*

*dalla galleria S. Ambrogio allo svincolo di Castelbuono-Pollina — 1 chilometro;*

Tratta in costruzione.

*Sono in costruzione 24 chilometri compresi tra il Torrente Furiano e Tusa, ed esattamente:*

*tratta Torrente Furiano-Caronia: 9.5 chilometri;*

*tratta Caronia-S. Stefano di Camastra: 9.8 chilometri;*

*tratta S. Stefano di Camastra-Tusa: 4.9 chilometri.*

Tratta di prossimo inizio lavori.

*Completamento tratta Caronia-S. Stefano di Camastra: 1.7 chilometri;*

*tratta S. Stefano di Camastra-Tusa: 3.4 chilometri;*

*tratta Tusa-Castelbuono: 1.1 chilometri.*

Tratto con progetti già approvati.

*Tratta svincolo di Tusa-Castelbuono: 10.8 chilometri. Per tale tratta, che completa la realizzazione dell'autostrada, i relativi lotti sono già stati approvati dall'ANAS in linea tecnica. Allo stato attuale è ancora da individuare la relativa copertura finanziaria.*

*Il programma di ultimazione dei lavori e di messa in esercizio dell'intera estesa è ipotizzabile entro l'anno 2001.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

**LUCCHESE.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere i motivi per cui non siano ancora stati chiusi ben 365 enti, già giudicati inutili; malgrado le decisioni del Parlamento, gli enti infatti sopravvivono per decenni, con una procedura di liquidazione infinita e per la quale si pagano tanti « studi professionali »;

quando ritenga possa finire questa vera onta, per cui enti considerati chiusi, continuano a sopravvivere e ad attingere soldi dalle casse dello Stato, che vessa i cittadini;

se non consideri indegno per uno Stato civile avere ancora tra le uscite le spese per il mantenimento di tanti enti, che già da decenni il Parlamento aveva deciso di chiudere;

quando pensi si concluda la lunga fase di liquidazione dell'ente zolfi, dell'Opera protezione maternità, dell'istituto

Kirner, dell'orfanotrofio marina militare di Napoli, dell'ente protezione infortuni, dell'Opera pia per la cura balneare marina di Milano, e tante altre svariate sigle.

(4-23549)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere per quali motivi ancora non siano stati liquidati gli enti, già dichiarati inutili, e quando si preveda di concludere le relative procedure.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che gli enti, con il provvedimento di soppressione, non devono più ritenersi « in vita », venendo a cessare il loro scopo e conseguentemente, la loro attività istituzionale. Con tale atto si determina il passaggio alla fase meramente liquidatoria, gestita da questa Amministrazione, tramite il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'attività liquidatoria degli enti in questione è particolarmente complessa, in quanto — si avvia con l'acquisizione delle attività esistenti, dei libri e documenti contabili; prosegue con la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti, la gestione transitoria e, infine, si conclude con il successivo realizzo dei beni patrimoniali.

Le cause che determinano il protrarsi delle procedure di liquidazione sono molteplici: partite debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, controversie giudiziarie in corso, tra le quali particolare rilevanza assume il copioso contenzioso determinatosi per effetto della richiesta di restituzione, da parte del personale interessato, dei contributi versati nei Fondi integrativi di Previdenza (F.I.P.) già esistenti presso gli enti soppressi (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, articolo 74), nonché ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 65, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per il trasferimento dei beni mobili ed immobili, di proprietà degli enti mutualistici soppressi alle U.U.S.S.L.L. o all'I.G.E.D., per il successivo realizzo, ritardo dovuto alla mancata intesa con le Regioni.

Ulteriori ostacoli sono poi causati dall'interpretazione data alle norme stesse che determina un aumento del contenzioso provocando problemi operativi e generando un aggravio di oneri finanziari.

Per quanto riguarda, poi, il presunto coinvolgimento di studi professionali, va precisato che la quasi totalità delle operazioni liquidatorie viene svolta dalle strutture e dal personale dell'I.G.E.D. ai sensi della citata legge n. 1404 del 1956.

Per le vertenze degli enti in liquidazione, fino a tutto il 1997, l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti disciolti si è avvalso esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

A seguito, poi, della modifica dell'articolo 11 della legge n. 1404 del 1956 introdotta dall'articolo 55, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato reso facoltativo avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Al fine di snellire la procedura di liquidazione, l'I.G.E.D., d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto ad enucleare alcuni settori di attività per i quali è possibile derogare al patrocinio dell'Avvocatura stessa, individuando gli avvocati del libero foro ai quali affidare all'occorrenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Si soggiunge, infine, che delle 822 gestioni liquidatorie finora affidate all'I.G.E.D. 441 sono state portate a definitiva chiusura e, di queste ultime, 155 nel triennio 1995-1997.

Nel corso del 1998 sono state concluse le operazioni relative a 34 gestioni di liquidazione. I relativi decreti ministeriali sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999.

Nel corso del 1999 si prevede di portare a chiusura ulteriori 40 gestioni liquidatorie tra le quali l'Ente zolfi italiani, l'Istituto « G. Kirner » per l'assistenza ai professori medi e l'Opera pia per la cura balneare marina in Milano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

quali siano i motivi per cui le banche continuano ad applicare le commissioni (alquanto elevate) sui cambi di valuta facenti riferimento ai Paesi dell'euro;

cosa intenda fare per frenare questa discutibile azione delle banche, che danneggia i cittadini, e calpesta le norme vigenti. (4-24275)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale vengono posti quesiti in ordine all'addebito, da parte delle banche, di spese di transazione per l'accredito in lire dei pagamenti effettuati in Euro e per il cambio delle valute dei Paesi dell'area dell'Euro.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la questione del cambio delle valute appartenenti all'area dell'Euro è ancora dibattuta, in quanto i Regolamenti dell'Unione Europea in materia si limitano a prevedere l'obbligo di applicare i tassi fissi di conversione; le altre condizioni sono, quindi, in linea di principio lasciate all'autonoma determinazione delle banche. È previsto, comunque, che le eventuali commissioni, se motivate da elementi diversi dal cessato rischio di cambio, siano pubblicizzate e applicate separatamente dal tasso di cambio fisso.*

*La Commissione europea è intervenuta, in data 23 aprile 1998, relativamente alle operazioni su conti bancari, raccomandando alle banche la conversione senza spese da una valuta nazionale all'Euro, o viceversa, dei pagamenti ricevuti.*

*Per quanto concerne il cambio delle banconote, si precisa che la Banca d'Italia effettua il cambio in lire delle banconote degli altri Paesi dell'area Euro in ottemperanza alla specifica disposizione dello statuto del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) rivolta alle banche centrali dell'area.*

*Si fa presente, inoltre, che la stessa Banca d'Italia ha avviato, in qualità di « autorità garante della concorrenza nel mercato bancario », un'istruttoria in ordine*

*all'indicazione fornita dall'ABI alle proprie associate, nella quale si prevedeva un ammontare fisso ed una commissione variabile nel cambio delle valute appartenenti all'area dell'Euro.*

*Tale istruttoria è stata avviata, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287 del 1990 per presunta infrazione del medesimo articolo 2, il quale vieta le intese fra imprese che possono impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MALAGNINO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*secondo voci attendibili le Ferrovie dello Stato, rimodulando in base a non meglio precisati criteri di redditività i programmi di riammodernamento della rete nazionale, farebbero slittare di tre anni il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto, fissato ed atteso entro il 2002. Se questo risultasse vero, sarebbe assurdo e inaccettabile sotto il profilo strategico perché, anche nella logica del rilancio portuale di Taranto, ciò significherebbe bloccare per tre anni il processo di sviluppo economico del Mezzogiorno —:*

*se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e quali provvedimenti intenda adottare affinché tutto ciò non avvenga in una realtà del Mezzogiorno che necessita di un rilancio anche in chiave occupazionale, e soprattutto cosa intenda fare per accelerare il completamento dell'opera. (4-23835)*

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata anche sulla base di quanto riferito da F.S. S.p.A., si fa presente quanto segue.*

*Il raddoppio della linea Bari-Taranto si articola in quattro tratte nonché nel progetto tecnologico di telecomando dell'intera linea.*

#### TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO.

*Fermo restando la definizione con il Comune di Modugno delle opere per l'attraversamento cittadino, si prevede di affidare il completamento della progettazione di massima entro il 4° trimestre del corrente anno e di acquisire i benestare urbanistici di rito in tempo utile per poter procedere alla progettazione esecutiva da ultimarsi entro la metà del 2001.*

*L'attivazione all'esercizio è prevista entro il 2006.*

#### TRATTA ACQUAVIVA-GIOIA DEL COLLE.

*La progettazione di massima è in fase di affidamento e, acquisiti i benestare urbanistici, si prevede entro il 2000 di avviare la progettazione esecutiva al fine di poterla ultimare entro il primo semestre del prossimo anno.*

*L'attivazione è prevista entro la fine del 2003.*

#### TRATTA PALAGIANELLO-MASSAFRA.

*Il Parlamento ha manifestato la volontà di realizzare il raddoppio in variante di tracciato in corrispondenza di Palagianello, contrariamente al progetto approvato da F.S. di raddoppio in affiancamento.*

*Per questo saranno avviati i relativi studi economici/progettuali inerenti detta soluzione. In ogni caso, si prevede per il secondo trimestre del 2003 l'attivazione da Palagianello escluso Massafra, i cui lavori, del resto, sono in corso di esecuzione.*

#### TRATTA MASSAFRA-TARANTO.

*È in fase di affidamento la progettazione di massima e, se non emergono criticità per*

*il rilascio dei benestare urbanistici, si prevede di avviare nei primi mesi del prossimo anno la progettazione esecutiva per concluderla entro il 3° trimestre dello stesso anno.*

*Per quanto attiene, infine, il progetto tecnologico, l'ultimazione è prevista entro il 2004.*

*Le riprevisionsi delle attivazioni provengono sostanzialmente da una più esatta valutazione dei tempi di realizzazione basata su progettazioni che, avviatesi a conclusione, forniscono indicazioni più precise.*

*Pertanto, particolarmente delicata per il rispetto delle date di attivazione resta la definizione progettuale nei territori comunali di Modugno e Palagianello.*

*Da quanto precede emerge la complessità dell'opera che, tuttavia, trova sin dal 2003 una significativa configurazione funzionale poiché, unitamente ai tratti in esercizio, consente di disporre di 82 Km di raddoppio sui 115 dell'intera relazione.*

**Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.**

**MANZONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

*con decreto dell'8 maggio 1997 l'interrogato Ministro dei trasporti e della navigazione ha commissariato l'autorità portuale di Brindisi, presieduta dall'avvocato Vito Mascolo, ed ha nominato commissario il dottor Giuseppe Giurgola provvedendo anche allo scioglimento del comitato portuale;*

*per i fatti verificatisi a partire dal 1996 e per il contenuto del suddetto decreto, ad avviso dell'interrogante si tratta di un vero e proprio commissariamento politico pilotato e organizzato da personaggi del centro-sinistra, a Brindisi all'opposizione al comune e alla provincia, e da altri soggetti. In particolare non si comprende in base a quale personale sondaggio e a quali concreti elementi il prefetto di Brindisi il 27 novembre 1996 abbia potuto segnalare al Ministro competente che*

« l'opinione pubblica locale ha apertamente manifestato un sentimento di sfiducia e delusione per l'operato dell'autorità portuale di Brindisi ... »;

non risulta all'interrogante che vi sia una norma in materia di autorità portuale che preveda l'approvazione del Bilancio di previsione 1997 e del consuntivo 1996 entro il 30 aprile, pena il commissariamento. Oltretutto, come dovrebbe risultare ai « manovratori » non tanto occulti e allo stesso Ministro interrogato, l'avvocato Mascolo aveva convocato il comitato portuale proprio il 30 aprile per l'esame dei documenti di bilancio;

in tale occasione, dopo la relazione del Presidente, i componenti del comitato approvarono una mozione per rinviare ad altra seduta gli argomenti sostenendo che mancava la relazione dei revisori dei conti. La riunione fu aggiornata al 12 maggio e successivamente, previa intesa con il presidente dei revisori dei conti, al 28 maggio;

collegando quanto innanzi con la nota della direzione generale del Demanio marittimo che, nella data del 19 aprile del 1997, pur non potendo prevedere alcunché in ordine all'approvazione o meno dei documenti contabili entro il successivo 30 aprile 1997, minacciava il commissariamento dell'autorità portuale, si ha l'esatto quadro della situazione;

gli altri motivi portati a giustificazione del commissariamento sono troppo generici e tali pertanto da non poter determinare una tale eccezionale decisione;

sarebbe interessante conoscere i nomi dei « manovratori » che, nella marcia di avvicinamento del centro-sinistra all'autorità portuale di Brindisi, misero il dottor Mascolo nella condizione di dover nominare il signor Soriani come segretario generale della suddetta autorità;

l'interrogato Ministro dei trasporti non ha tenuto conto della particolare e difficile situazione in cui ha dovuto operare il dottor Mascolo, la stessa che non consentì al dottor Roberto De Luca, nominato commissario della neo-costituita

autorità portuale, nemmeno di potersi insediare nei locali di detta autorità e che ciò avvenne senza che nessuna autorità, nemmeno il prefetto, intervenisse affinché fosse data attuazione ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il dottor De Luca fu pertanto costretto a dare la dimissioni;

l'avvocato Mascolo, nominato commissario, dovette sin dall'inizio scontrarsi con interessi consolidati e con la posizione del Sirsi (ex Consorzio dell'area industriale e del porto) nettamente contraria a passare all'autorità beni, personale, fondi, attrezzature ed aree demaniali;

negli ultimi mesi la situazione era sostanzialmente migliorata tanto da portare ad un accordo con il Sirsi e ad un quadro più generale positivo per l'attività dell'autorità. Ciò era stato notificato all'interrogato Ministro dei trasporti e della navigazione da una nota degli agenti marittimi raccomandatari;

il commissariamento giunge proprio quando l'autorità portuale dovrà gestire interventi per diverse decine di miliardi;

con il commissariamento gli enti locali e gli altri soggetti interessati legittimamente saranno espropriati di un ruolo importante per il decollo del porto e dell'economia di Brindisi;

sulla persona del neo-nominato commissario dottor Giuseppe Giurgola capo della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del ministero dei trasporti e della navigazione, è interessante esaminare l'interrogazione dell'onorevole Matteoli del 2 dicembre 1996, della quale non è ancora pervenuta ancora risposta;

in tale interrogazione veniva, tra l'altro, rappresentata la posizione di evidente incompatibilità del dottor Giurgola allora nominato commissario dell'autorità portuale di Piombino e contemporaneamente capo della su citata direzione, membro di Assoporti, membro del collegio dei revisori dei conti di alcune altre autorità portuali, eccetera;

il commissariamento pertanto è giunto inspiegabilmente proprio in una fase positiva dell'attività dell'autorità portuale —:

se non ritengano necessaria ed urgente la revoca del decreto di commissariamento ed invece una forte iniziativa che, con il responsabile concorso di tutti, metta il presidente ed il comitato portuale nella condizione di operare nell'interesse di Brindisi. (4-10239)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*Circa il provvedimento di revoca del mandato presidenziale dell'avvocato Vito Mascolo presso l'Autorità portuale di Brindisi, predisposto l'8 maggio 1997, da questo Ministero per la mancata predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo 1997 e per altri motivi esplicitati nell'atto medesimo, si rappresenta quanto segue.*

*L'Autorità portuale di Brindisi con nota n. 1382 del 4 novembre 1996 ha formulato all'Amministrazione la richiesta di prorogare i termini per la predisposizione del bilancio di previsione 1997 in considerazione delle gravi difficoltà organizzative dell'ente.*

*Di concerto con il Ministero del tesoro è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo fino e non oltre il 30 aprile 1997.*

*Nell'approssimarsi della citata data l'Amministrazione ha sollecitato prima con il telex n. 50045 del 25 febbraio 1997 e poi con lettera n. 5190636 del 10 aprile 1997 (e non 19 aprile come erroneamente riportato nell'interrogazione) l'invio del necessario documento contabile di programmazione la cui mancanza, oltre la scadenza dell'esercizio provvisorio, avrebbe posto l'ente in una gestione di fatto.*

*Peraltro, nel periodo in questione, l'Autorità portuale non aveva ancora trasmesso per l'approvazione il consuntivo 1995, che è stato sollecitato nel telex di cui sopra, mentre il consuntivo 1996 viene di norma deliberato dal Comitato portuale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.*

*La nomina di un Commissario si è resa necessaria nelle more della nomina del Pre-*

*sidente definita successivamente con decreto ministeriale 3 agosto 1998 che ha designato il dottor Mario Ravedati.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

**MANZONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di ottobre 1998, come riportato dagli organi di informazione, il direttore generale dell'amministrazione olimpica italiana, dottor Giacomazza, ha evidenziato che, rispetto al bilancio preventivo Coni 1998, mancheranno alla fine dell'anno oltre 100 miliardi, a causa delle elevate spese di gestione delle varie Federazioni sportive nazionali, di quelle del personale e per i mancati introiti dei vari concorsi pronostici. Lo stesso ha invitato i responsabili dei vari servizi del Foro italico e delle Federazioni affinché si attivassero al fine di limare o limitare le spese almeno di un buon 20-25 per cento;

nella giunta esecutiva del Coni del 29 ottobre 1998, preso atto di un disavanzo di oltre 50 miliardi e di mancate entrate per un valore di 80-82 miliardi, solo in parte coperte da spese non realizzate, il segretario generale del Coni, dottor Pagnozzi, ha previsto per il Coni e per le federazioni sportive, come hanno riportato molti organi di informazione, un aumento del controllo di spesa e drastici tagli agli sprechi, specie per le spese di gestione, per le trasferte, per gli affitti milionari delle sedi (al posto di una migliore utilizzazione degli immobili esistenti di proprietà olimpica) e per le spese varie, spesso non ben identificate. Nel successivo Consiglio nazionale del 13 novembre 1998, lo stesso Pagnozzi ha sottolineato che nell'esercizio 1999 vi saranno tagli sui trasferimenti alle Federazioni Sportive per oltre quaranta miliardi, evidenziando al 31 ottobre un disavanzo dell'Ente di 123,5 miliardi;

all'inizio del mese di gennaio 1999, il vicepresidente reggente del Coni, professor

Grandi, ha affermato che in attesa di cambiare le regole e il prodotto, per tentare di far uscire dalla crisi finanziaria l'Ente, si attende un intervento dello Stato che potrebbe ridurre il carico fiscale sull'incasso e aumentare temporaneamente la percentuale di spettanza del Coni, per venire fattivamente incontro alle fisiologiche esigenze del settore, anche con una mossa che potrebbe essere impopolare, specie in questo periodo;

in particolare all'interrogante risulta che la gestione amministrativa e contabile della Federazione italiana Pallavolo (FIPAV) lascia adito ancora a molti interrogativi, sui quali, fino ad oggi, né il Coni né tanto meno la Fipav, ha mai ritenuto di rispondere in maniera esaustiva e soprattutto trasparente, anche alla luce delle « rinate » esigenze di limitare gli sprechi e di amministrare il denaro pubblico in maniera più oculata, tanto da riuscire ad intuire il perché un giornalista della carta stampata ha ritenuto appropriato per la Fipav il motto « galleggiamento, in attesa di correnti migliori »;

con le interrogazioni nn. 4-12320 del 15 settembre 1997, 4-17971 del 3 giugno 1998, 4-18045 del 9 giugno 1998, 4-18521 del 26 giugno 1998 e 4-19335 del 30 luglio 1998, rimaste purtroppo ancora senza risposta, si richiedevano notizie su alcune situazioni contabili imbarazzanti, sulla mancanza di tracce concernenti i poteri presidenziali quanto a spese personali, su alcuni collaboratori a contratto, sui contratti di Beбето, di Velasco e dei componenti gli *staff* delle nazionali, su alcune gare d'appalto e sulle relative commissioni, sull'accensione del mutuo, sulla gestione dei grandi eventi e del comparto *beach volley*, sul Club Italia, sulla nuova sede, sulla visibilità televisiva, eccetera al fine di chiarire e regolarizzare le situazioni evidenziate, anche con ispezioni da parte degli organi centrali competenti;

risulta in particolare all'interrogante che:

a) la federazione in questione ha stipulato nel mese di marzo 1998 un con-

tratto di locazione per la sua nuova sede (locali in via Vitorchiano, zona Saxa Rubra, Roma, di proprietà della Guida Monaci) il cui canone mensile ammonta a 74 milioni;

b) il presidente federale ha richiesto che il Consiglio federale autorizzasse la firma del suddetto contratto con una procedura d'urgenza, non attendendo il parere vincolante della commissione di congruità, così come da clausola contrattuale;

c) la congruità del suddetto canone non è stata neanche accertata dall'ufficio tecnico erariale, competente in materia;

d) il Coni, autorizzando l'operazione, ha stanziato un contributo di 400 milioni;

e) a presiedere la commissione di congruità (Fipav), successivamente costituita, è stato nominato un consigliere federale, comportamento che avvalorerebbe sempre più il *modus procedendi* ormai consolidato della federazione che designa nelle commissioni suoi propri membri, laddove la *ratio* della massima trasparenza dovrebbe suggerire la nomina di soli commissari esterni ad evitare la cronica sovrapposizione delle figure di controllore-controllato;

f) la suddetta commissione di congruità ha espresso parere favorevole all'affitto ad uso « ufficio » di un immobile con destinazione d'uso « industriale » (categoria C2), come evidenziato dal contratto;

g) la stessa federazione, dopo 10 mesi, non si è ancora trasferita e non ritiene di farlo più in tempi brevi, atteggiamento che ha già procurato, fino ad oggi, lo sperpero di oltre 800 milioni dalle casse federali;

h) per sopperire al mancato trasferimento nella nuova sede, la Fipav è stata costretta a prorogare i contratti di locazione di altri immobili, già utilizzati, con ulteriore spreco di denaro pubblico;

i) le spese stimate per la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti della nuova sede sono superiori al miliardo

e ancora devono essere rese note le varie gare d'appalto;

l) lo spostamento della sede provoca anche un ulteriore considerevole aggravio al bilancio federale per tutti quei servizi di gestione che il Coni garantisce alle Federazioni ubicate nel Palazzo delle Federazioni, di viale Tiziano in Roma;

m) la federazione si è nuovamente attivata alla ricerca di un ulteriore immobile da locare (in via Flaminia), in quanto qualcuno si è accorto, « solo » dopo sei mesi, che la commissione di congruità ha ommesso di evidenziare che l'immobile locato a marzo 1998 risultava sprovvisto della certificazione di abitabilità;

n) sul bilancio federale dovranno gravare i non preventivati 550 mila dollari che la Fipav ha dovuto pagare alla Federazione internazionale di pallavolo (Fivb) per un contratto di compra-vendita di diritti televisivi (aggiudicato senza una relativa gara d'appalto) della manifestazione finale della « World League », non rispettato dall'acquirente Bianchi Group;

o) la suddetta Bianchi Group, sebbene inadempiente, ha venduto a sua volta i diritti televisivi in questione alla Stream TV;

p) la federazione non si è minimamente preoccupata né di valutare, a monte, la serietà e la professionalità della Bianchi Group, visto che si è basata solo sulla parola del Presidente Magri, né di attivarsi per il recupero della somma pagata a garanzia;

q) la Bianchi Group, dopo il danno che ha provocato alle casse federali, continua ad avere rapporti privilegiati con la federazione, avendo avuto l'esclusiva dei diritti televisivi dei Mondiali maschili del novembre 1998, rivenduti ancora alla Stream (canale tv a pagamento che ha mandato in onda le immagini criptate, suscitando ampie proteste anche da parte del Governo), e degli europei femminili che si svolgeranno in Italia nel 1999, con la Fipav posta ancora a garante del contratto;

r) il tecnico della nazionale *seniores* maschile di pallavolo, il signor Bebeto, contrattualmente vincolato fino a dopo le Olimpiadi di Sydney, ha richiesto lo scioglimento anticipato del contratto da dopo i mondiali di categoria del novembre 1998, stranamente ponendo come condizione che la Fipav gli versasse, a titolo di liquidazione, oltre settecento milioni, avvalorandosi così il sospetto, già da tempo evidenziato dall'interrogante, di un legame tra lo stesso Bebeto e il dottor Magri, nato per sanare vecchie pendenze personali, atteso che - dato il vincolo contrattuale del Bebeto - non appare giustificata in alcun modo sia la richiesta economica avanzata dal tecnico, sia l'effettivo pagamento effettuato dalla Federazione -:

se non ritengano di dover intervenire presso il vice presidente reggente del Coni, professor Grandi, perché siano accertate, con gli strumenti consentiti, la non trasparente gestione amministrativa e contabile nella quale versa la Fipav da ormai molti anni che, per la delicatezza ed i riflessi finanziari sulla gestione federale e del Coni stesso, non dovrebbero sfuggire al controllo degli organi centrali competenti;

ratificato dal Consiglio federale lo scioglimento del contratto con il tecnico Bebeto, come da accordo privato già sottoscritto, quali siano stati i giustificativi adottati per autorizzare l'esoso pagamento richiesto dallo stesso;

se non ritengano, nel corretto rispetto delle prerogative istituzionali, di dover convocare il vice presidente reggente del Coni, professor Grandi, e il segretario generale, dottor Pagnozzi, affinché si chiarisca come mai il Coni stesso non si sia attivato, attraverso il dottor Marcoccia, responsabile del Servizio ispettivo Coni (all'opera ultimamente solo per indagare su alcune federazioni « scomode ») - sempre con esplicito richiamo ai suoi doveri - nel disporre almeno un'ispezione sulla gestione della stessa Fipav per poter valutare se le non regolarità anche contabili siano dovute al mal governo di denaro pubblico o ad una precaria e diversa tipologia d'uso

dei fondi da parte degli amministratori della federazione e del suo Presidente, in particolare ora che dallo stesso Coni arrivano segnali allarmanti per mancati introiti che produrranno sensibili tagli ai contributi alle Federazioni sportive nazionali;

se non ritengano che, appurata la non trasparente gestione della Fipav, la stessa integri gli estremi di disordine amministrativo e contabile, meritevole di essere sottoposto all'attenzione della corte dei conti al fine di un suo intervento per la verifica della situazione di bilancio e della modalità e finalità di impiego ed utilizzo di denaro pubblico, vista la completa passività della situazione di bilancio e delle modalità e finalità di impiego ed utilizzo di denaro pubblico, vista la completa passività dimostrata dal Collegio dei revisori dei conti Fipav. (4-21638)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Pallavolo, si fa presente quanto segue.*

*In ordine alla situazione determinatasi a causa della sensibile flessione degli introiti provenienti dai concorsi pronostici, l'Ente comunica che la Giunta Esecutiva ha adottato immediate direttive per il contenimento delle spese ed ha posto allo studio diverse soluzioni mirate ad una maggiore razionalizzazione di quelle correnti.*

*Riguardo al contratto di locazione per la nuova sede di via Vitorchiano 107 il Presidente della FIPAV, Dr. Carlo Magri, ha rappresentato che, con delibera n. 10 del 30 gennaio 1998, è stata approvata dal Consiglio Federale la sottoscrizione di un contratto di locazione per la sede federale, al fine di riunificare tutti gli uffici e le sedi esterne da tempo riscontrate inidonee alla migliore funzionalità dell'attività, oltre che bisognose di urgenti interventi di adeguamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia. Tale esigenza scaturiva da indicazioni fornite anche dal CONI, in ordine alla opportunità di dismettere gli appartamenti allo stato locati ad uso ufficio. La Società proprietaria dell'immobile in questione inviava un'offerta di locazione*

*soggetta al termine essenziale ed improrogabile del 4 febbraio 1998. Poiché la Commissione di congruità, appositamente nominata, non avrebbe potuto esprimere il proprio parere, come previsto dall'articolo 73 del Regolamento di Amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali, entro tale data, il termine di efficacia veniva differito al 1° aprile 1998.*

*Il contratto de quo, nella stesura approvata dal Consiglio Federale, sarebbe risultato del tutto inefficace e non produttivo di alcun onere a carico della FIPAV, se dai lavori e dai rilievi della Commissione di congruità fosse emerso un parere sfavorevole.*

*Tale Commissione, espletati i propri lavori ed esaminata la documentazione fornita dalla Società proprietaria, riteneva congruo il canone richiesto e conseguentemente il contratto, decorrente dal 1° aprile 1998, era efficace.*

*Il Presidente precisa che la suindicata Commissione è stata presieduta da un consigliere federale di professione architetto, in possesso quindi di specifiche cognizioni tecniche e che, allo stato, nessuna incompatibilità è riscontrabile sulla base delle vigenti disposizioni che regolano l'organizzazione ed il funzionamento delle Federazioni Sportive. Ai sensi dell'articolo 73, IV comma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle FSN, la Commissione di Congruità è nominata dal Consiglio Federale e di essa « possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei alla Federazione ». Nella fattispecie non è ipotizzabile, secondo il Presidente, neppure un conflitto di interessi, eventualmente collegato alla posizione del Consigliere Federale nominato a presiedere la Commissione, posto che in occasione del Consiglio Federale del 30 gennaio 1998, il medesimo era assente e non ha partecipato ad alcuna delle deliberazioni assunte in quella riunione. Gli altri membri nominati della Commissione sono professionisti esterni alla Federazione.*

*Il Presidente Federale fa altresì presente che l'inidoneità della documentazione fornita ad attestare l'abitabilità dell'immobile è stata immediatamente contestata alla proprietà e tale fatto costituisce la ragione del*

mancato utilizzo dello stesso; a seguito di tale contestazione la Federazione ha proceduto alla sospensione dei pagamenti e, successivamente, sono state attivate iniziative giudiziali per il recupero dei canoni versati anticipatamente. Smentisce, pertanto, che siano stati erogati ad oggi oltre 800 milioni » e puntualizza che la proroga dei contratti per le sedi esterne non può costituire un « ulteriore spreco », poiché, qualora siano recuperati gli importi in contestazione, nessun danno sarà sofferto dalle casse federali.

Il Dr. Magri smentisce altresì che la Federazione si sia attivata per la ricerca di un ulteriore immobile da locare in via Flaminia. Sottolinea, inoltre, che all'intera operazione non è rimasta estranea la possibilità di ospitare nello stesso immobile anche altra federazione sportiva nazionale, ipotesi prevista nel contratto de quo, oltre a quella di acquisto dell'immobile stesso.

In ordine ai rapporti tra la FIPAV e la Bianchi Group, si richiama quanto è già stato rappresentato nella risposta all'interrogazione n. 4-19335.

Per quanto riguarda i prossimi Europei femminili che si svolgeranno in Italia nel 1999, il Dr. Magri ribadisce che l'organismo internazionale, in questo caso la CEV - titolare di tutti i diritti della manifestazione europea, ha stipulato un'intesa contrattuale con la Bianchi & Group per la cessione, tra l'altro, dei diritti televisivi e una distinta intesa con la FIPAV, per i soli aspetti tecnico-organizzativi dell'evento.

Per ciò che concerne il Tecnico nazionale seniores De Freitas, detto Beбето, il Dr. Magri precisa che lo stesso e la Federazione hanno risolto consensualmente il contratto originariamente previsto di durata quadriennale, e smentisce l'erogazione di un ulteriore importo di lire 700 milioni a titolo di « liquidazione ».

Il Presidente rappresenta che in ordine agli argomenti di cui sopra è stato interpellato il Collegio dei Revisori dei Conti della FIPAV, che nell'interrogazione viene citato per una presunta « completa passività ».

Al riguardo, l'Organo di controllo ha trasmesso copia di un verbale redatto in

una apposita riunione, del quale ha espresso le seguenti osservazioni.

Contratto di locazione nuova sede.

Il Collegio si è occupato della questione relativa alla stipula del contratto in argomento in due occasioni.

Con verbale n. 3 del 27 marzo 1998 il Collegio esprimeva parere negativo in ordine all'approvazione della delibera del Consiglio Federale con la quale si autorizzava la stipula del rapporto locativo, data la mancata acquisizione del parere vincolante della commissione di congruità.

In ottemperanza a ciò, la FIPAV procedeva alla stipula del contratto condizionandone l'efficacia alla preventiva acquisizione del parere suddetto.

Nella riunione del 17.10.1998 il Collegio riprendeva in esame l'argomento ed effettuava un sopralluogo nell'edificio in questione, rilevato che l'inizio del rapporto contrattuale decorreva dal 1°-4-1998 e ai primi di ottobre dello stesso anno non risultavano effettuati né il trasloco, né i previsti interventi di ristrutturazione.

Successivamente da un lato la FIPAV interrompeva il pagamento dei canoni di locazione a far data dal 1° ottobre 1998 e dall'altro tra questa e la FINGIEMME Srl., proprietaria dei locali, si attivava un articolato contenzioso dinanzi all'A.G.O. (CFR. Ricorso ex articolo 447 bis che depositato dalla FIPAV presso la Pretura Civile di Roma in data 12.01.1999 e opposizione al decreto ingiuntivo n. 47287/98 RG - attualmente in corso di notifica contenente domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni); contenzioso all'esito del quale il Collegio si è riservato su ogni eventuale iniziativa di propria competenza.

Rapporti FIPAV/Bianchi Group.

Il Collegio ha rilevato che non risponde a verità la circostanza secondo la quale la Bianchi & Group avrebbe determinato per propria inadempienza l'insorgere a carico

della FIPAV di un obbligo di pagamento per complessivi USD \$ 550.000 nei confronti della FIVB.

Il Collegio evidenzia che, posto che la Bianchi & Group ha effettivamente e puntualmente svolto le attività di ripresa, garantendo la messa a disposizione del segnale televisivo a livello mondiale, nessun inadempimento può essere addebitato alla medesima che anzi, grazie al suo apporto, ha consentito di soddisfare la condizione tassativamente posta dalla FIVB in ordine all'assegnazione della manifestazione.

Tecnico nazionale seniores De Freitas, detto Beбето.

A causa di contrasti tecnico-organizzazioni con il C.T., la FIPAV, che era legata a Beбето da contratto di incarico professionale sino al 31.03.2001, stabiliva di procedere alla risoluzione consensuale del contratto suddetto al 30.10.1998, data sino alla quale sosteneva il pagamento dei relativi oneri economici. Tuttavia, poiché era necessario garantire la guida tecnica della squadra nazionale maschile seniores in occasione dei Campionati del Mondo del novembre 1998 in Giappone, in data 1-11-1998 la FIPAV stipulava con De Freitas un nuovo e distinto contratto con scadenza al 31.3.1999, il cui corrispettivo veniva consensualmente determinato nell'importo forfettario onnicomprensivo lordo di lire 535.000.000 oltre eventuali premi di classifica. L'operazione è stata effettuata con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, subordinatamente alla condizione che l'impegno di spesa globalmente assunto con delibera del 19.5.1997, per i componenti dello staff tecnico Nazionale Seniores Maschile sul quadriennio olimpico 1997/2001 rimanesse invariato, tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dalla risoluzione consensuale del contratto di Beбето.

Da quanto risulta al Collegio suddetto, l'importo concordato quale corrispettivo del secondo contratto di incarico professionale è stato ad oggi erogato solo in minima parte, a causa delle numerose inadempienze poste in essere dal tecnico federale, già contestate

dalla FIPAV, la quale si è riservata ogni iniziativa in ordine alla richiesta della risoluzione per inadempimento dell'accordo in questione.

Si precisa, infine, che alle interrogazioni n. 4-18521 del 26 giugno 1998 e n. 4-19335 del 3 luglio 1998 è stata fornita risposta in data 21 gennaio 1999.

Gli accertamenti richiesti dalle interrogazioni fino ad ora inevase non hanno consentito di rispondere entro i previsti tempi regolamentari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MARINACCI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'ordine del giorno 9/4792/017 accolto in data 29 luglio 1998, impegnava, tra l'altro, il Governo « a completare il processo di metanizzazione nelle aree parco entro il biennio 1999-2000 » —:

se e quali iniziative siano state assunte per dare applicazione a tale ordine del giorno. (4-23476)

RISPOSTA. — La metanizzazione del Mezzogiorno ebbe inizio nei primi anni 80 a seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, che ne disciplinò i finanziamenti.

L'11 febbraio 1988 il CIPE avviava il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, stabilendo di procedere alla sua attuazione in un triennio operativo cui avrebbe dovuto fare seguito un successivo biennio operativo.

Tale suddivisione traeva origine dall'aver stimato in un quinquennio l'arco temporale sufficiente ad esaurire tutto il programma, almeno a livello di impegni finanziari. Di conseguenza i comuni furono suddivisi come finanziabili nel triennio oppure nel successivo biennio.

Al fine di consentire una gestione del programma correttamente articolata dal

punto di vista temporale, fu avviata inizialmente la sola fase relativa al triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Il successivo biennio sarebbe stato avviato una volta esaurita la fase relativa al triennio.

Tale programmazione si rivelò ben presto inattuabile soprattutto in relazione all'elevato numero di richieste finanziarie pervenute, largamente sovrabbondanti rispetto sia alle risorse economiche all'epoca disponibili che a quelle successivamente ed a più riprese stanziati dallo Stato per consentire la prosecuzione del programma. A riprova di ciò il triennio operativo non si è ancora concluso.

Con legge 7 agosto 1997, n. 266, recante « interventi urgenti per l'economia », all'articolo 9 sono stati stanziati 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma, con alcune priorità di attuazione:

a) concessione dei contributi alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 25 marzo 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo Triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

In conformità a quanto previsto dalla legge 266 il CIPE, con delibera del 6 maggio 1998, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi.

Per quei comuni inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed appartenenti al c.d. biennio operativo la delibera approvata dal CIPE autorizza la presentazione dei progetti entro un arco temporale più ampio che per gli altri comuni, ma ne rinvia l'esame all'esaurimento delle priorità fissate per legge, compatibilmente

con le risorse finanziarie che eventualmente residuino o che potranno successivamente essere stanziare.

Va precisato tuttavia che la Corte dei Conti, nella riunione conclusiva tenutasi il 22 ottobre 1998, ha negato il visto per la registrazione della suddetta delibera contestando la legittimità di alcune agevolazioni finanziarie.

Al fine di superare il diniego posto dalla Corte dei Conti, stante la necessità di conservare il quadro delle agevolazioni finanziarie deliberate dal CIPE, la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 28 ha parzialmente modificato l'articolo 9 della legge 266/97 sopra citata, definendo in modo più puntuale le varie forme di contribuzione statale.

In applicazione della suddetta legge n. 144, questo Ministero ha riproposto al CIPE una nuova deliberazione, sostanzialmente identica alla precedente.

Detta nuova delibera è stata assunta in data 30.06.1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

MARINACCI. — Ai Ministri per i beni e le attività culturali con incarico per lo sport e lo spettacolo e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nella diciannovesima giornata del campionato di calcio di serie A si sono registrati clamorosi errori arbitrali che hanno danneggiato vistosamente alcune squadre, tra cui Roma e Bari, e, ripetendo situazione che, in precedenza, avevano coinvolto la stessa Roma, la Lazio, l'Udinese, come hanno dimostrato con chiarezza ed evidenza le immagini televisive;

tali decisioni arbitrali stanno gravemente danneggiando gli scommettitori del Totocalcio e del Totogol falsando i risultati finali —:

quali azioni urgenti intendano intraprendere al fine di garantire piena trasparenza dei concorsi legati al campionato di calcio che rischiano, in caso contrario, di

essere falsati nel loro svolgimento, visto che ogni arbitro deve essere considerato tanto bravo come qualsiasi altro collega di categoria;

se non ritengano che l'introduzione del sorteggio integrale arbitrale possa costituire una prima soluzione e garanzia sia della regolarità del campionato che degli scommettitori, eliminando al tempo stesso ogni pericoloso sospetto di condizionamento;

se non ritengano che nell'industria del calcio, anche in considerazione dei livelli di fatturato della stessa (quarta industria del Paese), debba essere avviata una azione di modernizzazione delle istituzioni calcistiche introducendo, in particolare, la figura dell'arbitro professionista, legato completamente a valutazioni oggettive dei risultati;

se non ritengano che debba essere avviata una forte azione di moralizzazione che riguardi il mondo dei procuratori dei calciatori visto lo strapotere raggiunto sia nei rapporti con le società di calcio, sia nei confronti dei giovani calciatori. (4-24338)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione indicata, sentito il Ministero delle Finanze, il CONI e la Federazione italiana Gioco Calcio, si fa presente quanto segue.*

*Riguardo ai fatti segnalati l'Autorità vigilante, a suo tempo intervenuta, ha avuto assicurazioni dal Presidente della F.I.G.C. che il problema degli arbitri sarebbe stato sollecitamente affrontato dal Consiglio Federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili. Pur non essendo compito dell'Autorità vigilante, né del Parlamento entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare il giuoco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno, in relazione ai riflessi economici connessi alla manifestazione stessa, suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con com-*

*petenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.*

*La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha nominato una Commissione presieduta dallo stesso Vice Presidente federale, con il compito di verificare le problematiche in oggetto, le cui conclusioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio Federale.*

*La Federazione, poi, valutate le proposte pervenute e tenuto conto dei suggerimenti formulati da altre sue componenti ha fissato alcuni principi cui attenersi nelle designazioni:*

*1) La Commissione Nazionale Arbitri per i Campionati di Serie A e B (C.A.N.) deve suddividere gli arbitri e gli altri ufficiali di gara in due distinti gruppi, uno per il Campionato di Serie A e l'altro per quello di Serie B. La composizione dei due gruppi potrà essere riveduta al termine del girone di andata del Campionato di Serie A, nonché per esigenze specifiche e particolari, in altri momenti della stagione.*

*2) Alle designazioni per le partite si procederà mediante sorteggio all'interno di ciascun gruppo. Le uniche condizioni applicabili al sorteggio saranno le seguenti:*

*a) preclusione per partite nelle quali sia impegnata una squadra con sede dove l'arbitro e gli altri ufficiali di gara vivono e svolgono la loro attività professionale;*

*b) limitazioni riguardanti il numero massimo di designazioni consecutive per uno stesso arbitro od ufficiale di gara ed il numero massimo di turni consecutivi in cui uno di tali soggetti può risultare non sorteggiato.*

*3) i referti degli arbitri e degli altri ufficiali di gara saranno compilati e trasmessi tramite telefax prima che gli stessi lascino gli spogliatoi.*

*4) La Commissione Nazionale Arbitri, in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti, adotterà le misure operative necessarie per il migliore funzionamento del sistema anche per quanto riguarda la fissazione delle limitazioni di cui al precedente punto 2, lettera b e le modalità atte a*

garantire la massima riservatezza delle operazioni di cui al precedente n. 3.

*La questione della designazione degli arbitri è, comunque, all'attenzione della Federazione al fine di valutare altre possibili soluzioni che offrano idonee garanzie.*

*Per quanto concerne la problematica per la tutela dello scommettitore, partecipante ai concorsi pronostici Totocalcio e Totogol, da errori di interpretazione di regolamento di giuoco da parte della classe arbitrale, la F.I.G.C., partendo dal presupposto che gli arbitri agiscono in buona fede e che un eventuale errore rientra nell'alea generale della scommessa e in ogni caso nel normale andamento di una partita, spesso condizionata da banali quanto decisivi errori involontari dei calciatori, ha evidenziato che l'unico obiettivo, ai fini del concorso pronostici è il risultato di una partita regolarmente omologato dall'arbitro come sancito dalle norme tecniche emanate dalla Federcalcio.*

*Per quanto riguarda il professionismo arbitrale la Federcalcio, pur non nutrendo alcun dubbio sull'assoluta professionalità dell'attuale classe arbitrale, non esclude in futuro di poter introdurre la figura dell'arbitro professionista, soluzione che imporrebbe, peraltro, radicali cambiamenti a livello normativo regolamentare.*

*In ordine ai procuratori sportivi, la F.I.G.C. informa di aver emanato, da oltre sette anni, il regolamento della loro attività, imponendo agli stessi selettive prove di esame prima di accedere alla professione e una disciplina rigorosissima per lo svolgimento della suddetta attività.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MARTINAT. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

i rendimenti netti dei conti correnti bancari sono fortemente scesi, penalizzando soprattutto i cittadini meno ab-

questo è avvenuto per molteplici fattori: la riduzione del costo del denaro, gli oneri applicati dagli istituti di credito, gli infiniti balzelli statali, come la ritenuta del 27 per cento sui rendimenti lordi e l'imposta di bollo sugli estratti conto;

per investire i risparmi in titoli di Stato, fondi comuni e quant'altro occorre aprire altri conti deposito anch'essi ulteriormente onerosi;

per fare un esempio, è stato calcolato che per ottenere il rendimento netto di 1.936 lire (sostanzialmente 1 euro), occorre tenere per un intero anno e costantemente depositata in banca la somma di lire 71.078.430: tutto il resto è inghiottito dagli oneri applicati dagli istituti di credito e dai balzelli statali;

l'articolo 47 della Costituzione italiana dice che « la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito » —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per ridimensionare drasticamente la tassazione indiretta che grava come un macigno soprattutto sui piccoli risparmiatori. (4-23487)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale, in relazione alla riduzione dei rendimenti netti dei conti correnti bancari, vengono chiesti provvedimenti atti a ridimensionare la tassazione indiretta che grava soprattutto sui piccoli risparmiatori.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, va innanzi tutto premesso che, negli ultimi anni, a seguito del calo dell'inflazione, è intervenuta una consistente riduzione dei tassi d'interesse. La remunerazione dei depositi bancari e postali, tenendo conto della perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, ha subito una contrazione molto più contenuta rispetto ai tassi nominali. Per i depositi bancari la riduzione del tasso medio di interesse è stata comunque inferiore rispetto a quella di strumenti alternativi con caratteristiche di liquidità comparabile, quali i BOT.

Si precisa, tuttavia, che la tassazione del risparmio è stata di recente interessata da un ampio disegno di riforma, per effetto dell'entrata in vigore dal 1° luglio 1998 della disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, successivamente modificato con il decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201. La riforma ha principalmente riguardato le persone fisiche ed i soggetti ad esse equiparati.

Nei confronti di tali soggetti, in attuazione dei principi della generalità e neutralità del prelievo, sono state ricondotte a tassazione tutte le fattispecie produttrici di redditi Finanziari (redditi di capitale in senso stretto, ma anche plusvalenze e proventi dei contratti derivati, su valute e su metalli preziosi), con modalità uniformi al fine di ridurre al minimo le possibilità di arbitraggio fiscale tra i diversi strumenti di investimento.

Con la nuova disciplina è stato confermato il sistema di tassazione proporzionale per i redditi finanziari percepiti dalle persone fisiche e dai soggetti ad esse equiparati, ed è stato realizzato l'accorpamento delle aliquote, con previsione di due sole misure di prelievo (27 per cento e 12,5 per cento).

Per quanto attiene alle eventuali misure di sostegno del risparmio sia bancario che postale, si fa presente che la citata legge di riforma ha inteso dare applicazione ai principi costituzionali di incoraggiamento e di tutela del risparmio, prevedendo un'aliquota del 12,5 per cento per i titoli di Stato, per gli strumenti di investimento a più lungo termine, « trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico », nonché per l'investimento azionario diffuso, e lasciando l'aliquota del 27 per cento per i proventi dei depositi bancari postali, dei certificati di deposito, degli altri strumenti a breve termine (con durata non superiore ai 18 mesi), diversi dai titoli di Stato, nonché per le plusvalenze su partecipazioni qualificate.

In merito, infine, agli oneri applicati dagli istituti di credito, incidenti anch'essi sulla riduzione dei rendimenti, si soggiunge che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela è rimessa alle autonome scelte aziendali, che vanno assunte dalle banche nel rispetto dei limiti

fissati dalla legge 7 marzo 1990, n. 108 in tema di usura e degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nella notte del lontano Capodanno 1980 gigantesche onde invasero il centro cittadino di Bagnara Calabria e, in particolare, il tratto di Via Marina nei pressi dello scoglio « Marturano » fu risucchiato dal mare;

a distanza di ben diciotto anni, non essendosi registrato alcun intervento, in località Marturano la situazione è ulteriormente peggiorata ed il mare lambisce sempre di più la strada;

nel tratto di strada in questione, che è l'unica via d'accesso al popoloso rione Marinella, si verificano delle continue inondazioni con grave pregiudizio per la pubblica incolumità —:

se dopo diciotto anni siano state programmate dal Genio Civile opere marittime di Reggio Calabria le necessarie opere di difesa dal mare nella località Marturano di Bagnara Calabria (Reggio Calabria);

in caso positivo, che tipo di opere si intendano realizzare e quando;

se, nel frattempo, non si ritenga opportuno e necessario effettuare interventi di somma urgenza al fine di evitare ulteriori pericoli alla pubblica incolumità;

se non si ritenga opportuno verificare le responsabilità di diciotto anni di totale noncuranza, al fine di applicare eventuali sanzioni nei confronti dei responsabili.

(4-15031)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti proposti dall'interrogante si riferisce che l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime

di Reggio Calabria, con fondi stanziati dalla Legge n. 120 del 27.03.1987, ha realizzato agli inizi degli anni '90, alcune barriere frangiflutto, poste a protezione dell'abitato del Comune di Bagnara Calabria.

I lavori sono consistiti nella posa in opera di sei scogliere emergenti, utilizzando dei massi in calcestruzzo di tipo « antifor » da mc. 8 aventi peso singolo di circa 16 ton., che hanno consentito la protezione di circa 800 ml di costa, impegnando una spesa di circa lire 5.000.000.000.

Le opere realizzate nel corso degli anni, hanno pienamente assolto ai compiti per cui sono state progettate, non essendosi verificati danni alle strutture retrostanti, necessitando al momento solo di interventi manutentivi di ricarica.

La parte di costa ubicata a Nord del predetto intervento, in corrispondenza dello scoglio « Marturano », ove è posta la strada di lungomare che collega la località « Marinella » al centro di Bagnara Calabria, risulta esposta all'azione dei marosi che, in occasione di forti mareggiate interessano anche la sede stradale.

A tal proposito, si fa presente che le ridotte disponibilità finanziarie inserite nel Cap. 7501 del Bilancio di questo Ministero, destinate anche alla realizzazione di nuove opere a protezione della costa, in corrispondenza degli abitati, non hanno consentito negli ultimi anni di realizzare il prosieguo dell'intervento già mandato in effetto in precedenza e richiesto dal Comune interessato.

Si pone in evidenza, comunque, che con l'entrata in vigore del decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112, la competenza in materia di difesa delle coste, compresa quelle antistanti i centri abitati, è stata trasferita alle Regioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

MAZZOCCHI. — Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità. — Per sapere — premesso che:

i mass media, attraverso una campagna di disinformazione, hanno ingenerato

nell'opinione pubblica la convinzione che i tre gestori della telefonia mobile sarebbero i responsabili di emissioni elettromagnetiche, causando gravissimi ed irreparabili danni alla salute dei cittadini;

in Italia i nuovi limiti alle emissioni elettromagnetiche sono stati definiti dal decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 entrato in vigore nel gennaio 1999;

detto decreto si basa sul « principio di cautela » e sul principio di « minimizzazione dell'esposizione »;

il legislatore ha fissato limiti che sono di gran lunga inferiori agli standards europei ed extraeuropei;

detti limiti si basano su livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici dovuti ad attività di telefonia, indipendentemente dalla frequenza utilizzata, di 20 v/m (volt per metro) per tutti i luoghi accessibili alla popolazione, e di 6 v/m per i luoghi ove è presumibile una presenza di persone superiore a 4 ore al giorno;

tale esposizione ai campi elettromagnetici nelle abitazioni più vicine è fortemente inferiore a quella cui si è normalmente esposti con l'uso di apparecchi elettrici ed elettronici in uso oramai in tutte le famiglie italiane;

alcuni consigli comunali, tra i quali quello di Roma, sulla spinta emotiva, hanno approvato mozioni che dovrebbero impegnare i sindaci a stravolgere sia la ratio del decreto ministeriale n. 381/1998 sia gli standards europei;

se tali mozioni dovessero vedere un'applicazione arrecherebbero un gravissimo danno non soltanto ai tre enti gestori ma, soprattutto, a centinaia di piccole e medie imprese con una ulteriore ricaduta occupazionale —:

se non ritengano di intervenire con una circolare esplicativa per far conoscere ai consigli comunali l'esatta normativa alla quale debbono attenersi;

se non intendano dar vita ad una campagna d'informazione sui campi elettromagnetici e sugli effetti dell'esposizione a bassi livelli di radiazione da radiofrequenze;

se non ritengano indecente che la tutela della salute e dell'ambiente venga strumentalizzata da pseudo-associazioni ambientaliste che, facendo leva sull'emotività dell'opinione pubblica, condizionano i partiti con delle scelte più orientate verso i consensi elettorali che all'effettiva tutela dei cittadini. (4-23259)

*RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la valutazione dei fattori di rischio, derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, ecc.), nonché la conseguente previsione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, hanno costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).*

*Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti) sia su base probabilistica ( ) stocastica (effetti a medio - lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.*

*Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il suddetto documento ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori*

*radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).*

*Relativamente a tali ultime emissioni generate da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.*

*Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.*

*Infine, il documento congiunto, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi.*

*Dal canto suo l'istituto superiore di sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in collaborazione con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.*

*Quanto all'aspetto normativo si significa che al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrodotti) e dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz); è inoltre in itinere un disegno di legge - « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » (A.C. 4816) - predisposto dal Ministero dell'ambiente con il contributo di autorevoli enti nazionali (ISS, ISPESL, AMPA) che dovrebbe stabilire i principi fon-*

damentali per la tutela della salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

MENIA. — Al Ministro degli affari esteri.  
— Per sapere — premesso che:

esiste una piccola comunità di italiani, molti dei quali discendenti di lavoratori emigrati a partire dalla metà del secolo scorso, stabilita nella Bosnia-Erzegovina;

questi italiani sono riuniti da qualche anno in una libera e apolitica associazione con sede a Sarajevo;

tra il 1995 e 1996 hanno raggiunto la cifra di 500 aderenti, oggi attestata invece sulle 130 unità;

questa associazione è in estrema difficoltà, al punto che se non arrivassero aiuti a breve termine la sede chiuderà entro settembre ed anche l'attività sociale rischia di inabissarsi;

il bilancio dell'associazione per il 1998 era di circa 10.000 marchi tedeschi a pareggio, ma a causa delle poche adesioni e soprattutto del totale disinteresse delle autorità italiane non vi è stata praticamente alcuna attività sociale e alcun bilancio;

l'associazione aveva organizzato, tra l'altro, negli anni scorsi corsi di lingua, rassegne cinematografiche, eccetera, riuscendo anche a dare qualche aiuto economico durante la guerra a italiani in grave difficoltà;

se sia a conoscenza dei denunciati problemi degli italiani che vivono in Bosnia-Erzegovina;

se intenda, ed in tal caso in quale modo, aiutare l'associazione affinché possa continuare nella sua lodevole opera di conservazione della lingua e delle tradizioni italiane in Bosnia-Erzegovina. (4-19625)

RISPOSTA. — In merito alla questione sollevata dall'interrogante si fa presente che l'Associazione dei cittadini della Bosnia Erzegovina di origine italiana ha di fatto operato a Sarajevo soprattutto nella fase finale della guerra. In quel periodo, grazie ai buoni uffici dell'allora Delegazione diplomatica speciale, essa è stata più volte beneficiaria di aiuti alimentari italiani, distribuiti ai suoi membri. Terminata la guerra, questi ultimi hanno diradato le loro attività, come confermato dallo stesso Segretario Generale dell'Associazione Bruno Palestra con cui l'Ambasciata d'Italia in Sarajevo mantiene stretti contatti.

Dopo un periodo di sostanziale inattività, l'Associazione vorrebbe ora darsi una nuova organizzazione, ma tale direttivo non sembra incontrare il sostegno dei soci, molti dei quali hanno abbandonato l'Associazione dopo aver intrapreso nuove attività. Anche per questa ragione negli ultimi tempi non sono state realizzate iniziative significative.

Risulta peraltro che, ultimamente, i responsabili dell'Associazione non hanno segnalato alla nostra Ambasciata i problemi in cui verserebbe l'organizzazione, né hanno richiesto un intervento o proposto iniziative concrete.

L'Ambasciata d'Italia in Sarajevo ha precisato che l'Associazione in questione non raccoglie tutti gli italiani presenti in Bosnia Erzegovina ma solo quelli residenti nella capitale bosniaca. Altre comunità di italiani o di cittadini bosniaci di origine italiana sono presenti a Banja Luka e a Stivor (nella repubblica Srpska) e con essi la nostra Rappresentanza ha già avuto modo di avviare numerosi contatti a seguito dei quali di recente è stato possibile far riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 91/1992, a circa 120 cittadini bosniaci oriundi trentini.

Per quanto riguarda gli interventi che il Ministero degli Esteri sostiene per aiutare l'associazione di immigrati italiani operante a Sarajevo nell'opera di conservazione e diffusione della lingua italiana, si informa che, proprio al fine di corrispondere alla forte domanda di lingua e cultura italiana da parte degli ambienti culturali locali, dall'anno accademico 1998/99 è stato istituito

un dottorato di ruolo di italiano presso l'Università di Sarajevo, cui è stato assegnato il Prof. Marco Noce.

Inoltre, presso l'Università di Banja Luka è stato assegnato per il medesimo anno accademico un lettore a contratto selezionato e inviato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, attraverso un Accordo di collaborazione stipulato con il Ministero degli Esteri il 14 agosto 1998. L'attività dei due docenti costituirà certamente un valido mezzo di diffusione della lingua e della cultura italiana in Bosnia Erzegovina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MESSA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

le più recenti scoperte scientifiche considerano cancerogeni gli idrocarburi poliaromatici presenti nei catrami grezzi e raffinati di carbone utilizzati in alcuni shampoo antiforfora;

l'uso del cloruro di benzeno è consentito, nei prodotti cosmetici, solo a concentrazioni particolarmente basse;

una direttiva della Commissione europea, la n. 97 del 1945, che sarà in vigore il 1° luglio 1998 per il commercio all'ingrosso e dal 1° luglio 1999 per le vendite al minuto, fa divieto di vendere prodotti di bellezza non conformi alle nuove disposizioni —:

quali iniziative intenda assumere per garantire l'attuazione della direttiva n. 97 del 1945 della Commissione europea;

se non ritenga opportuno promuovere una campagna pubblicitaria per informare compiutamente i consumatori sui contenuti della citata direttiva. (4-18219)

RISPOSTA. — In merito alla materia trattata nell'interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che la stessa, in attua-

zione della Direttiva 76/768/CEE, è regolamentata dalla legge dell'11 ottobre 1986, n. 713.

Tale Direttiva, emanata in base all'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ha l'obiettivo di uniformare in tutti i Paesi dell'area comunitaria la disciplina tecnica dei prodotti in parola.

Per tale motivo, la legge 713/1986 sopracitata e le sue successive modifiche ed integrazioni riprendono, senza nulla aggiungere, i divieti e le limitazioni d'uso dettati dalla normativa comunitaria.

Pertanto, è stato predisposto, da parte dei competenti Uffici del Ministero della Sanità, conformemente al disposto dell'articolo 2 - punto 6 - della Legge 713/1986, un apposito Decreto di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per recepire nell'ordinamento interno la Direttiva del 14 luglio 1997, 97/45/CEE.

Tale Direttiva inserisce nell'Allegato II della Direttiva 76/768/CEE, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, la voce 423. Questa e quella relativa ai catrami di carbone grezzi o raffinati, che in tal modo non possono più essere impiegati per la loro pericolosità intrinseca nella formulazione dei cosmetici.

Detto Decreto ministeriale, datato 22 gennaio 1999, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1999.

Per quanto concerne l'informazione al consumatore, si fa presente che essa viene assicurata attraverso l'etichetta apposta sui contenitori dei prodotti in questione.

L'introduzione unilaterale nella legislazione nazionale di eventuali ulteriori sistemi d'informazione del consumatore potrebbe causare l'insorgere di ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

MESSA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già rappresentato, senza ottenere risposta, la pericolosità

della strada statale « 5 ter » nel tratto compreso tra Guidonia e Colle Fiorito;

il tratto in questione è privo di marciapiede e di illuminazione in ambo i lati;

sono numerosi gli abitanti di Colle Fiorito che, quotidianamente, percorrono a piedi questo tragitto;

la statale è transitata da numerosi mezzi pesanti -:

quali iniziative intenda assumere per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni e degli automobilisti;

se non ritenga opportuno prevenire la realizzazione di almeno un marciapiede laterale nel tratto di statale indicato. (4-19551)

*RISPOSTA. — In merito alla interrogazione presentata e sulla base degli elementi forniti dall'Ente Nazionale per le Strade, si comunica quanto segue.*

*La strada statale n. 5 ter « Tiburtina-Valeria » nel tratto tra i km. 2+000 (inizio abitato Colle Fiorito) e km. 3+300 (inizio abitato Guidonia) è stata assunta in concessione con verbale in data 21.1.1998 al Comune di Guidonia Monte Celio.*

*Complessivamente la traversa interna di competenza dell'Amministrazione comunale di Guidonia è compresa tra il Km. 2+000 e il km. 5+300.*

*Il Compartimento del Lazio ha realizzato nel 1996, nell'ambito delle sistemazioni del piano viabile, opere idrauliche e marciapiedi, pur non rientrando tali realizzazioni tra le sue competenze, in quanto le opere di urbanizzazione sono di competenza delle amministrazioni comunali.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

*NAPOLI. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

notizie di stampa hanno comunicato che in data 28 aprile 1999 due anziane signore hanno esibito, presso l'ufficio re-

lazioni pubbliche del comune di Correggio (Reggio Emilia), una lettera intestata « Regione Emilia-Romagna - Certificazione demografica » ed avente per riferimento una supposta legge n. 453 del 2 novembre 1990;

la lettera in questione, recapitata ad alcuni anziani del comune di Correggio, dopo aver fatto riferimento alle « mancanze di interesse e di vantaggio per la società » ed al « carico supplementare per la Cassa assicurazione sociale della regione », invita i destinatari a presentarsi presso il Crematorio municipale di Bologna per « procedere al proprio incenerimento »;

la lettera, frutto certamente di scherzo di pessimo gusto, è stata recepita con grande ansia dai destinatari;

gli anziani tutti del nostro Paese dovrebbero essere guardati non come una inutile « palla al piede » bensì con il rispetto che meritano per il lavoro prodotto e per la vita condotta spesso all'insegna di grandi sacrifici -:

se non ritenga di far luce sul grave episodio;

se non valuti, altresì, di dover avviare una politica, anche culturale, utile al rispetto che, in nome della vera solidarietà, ciascun cittadino deve acquisire anche nei confronti degli anziani. (4-23818)

*RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.*

*Premesso che le notizie di stampa cui l'interrogante fa riferimento, sono frutto di uno scherzo di pessimo gusto e perciò di alcuna rilevanza, ritengo che l'attenzione rivolta alle problematiche degli anziani, sia forte. Ne è riprova la celebrazione, per il 1999, dell'Anno Internazionale delle persone anziane.*

*Il welfare per chi sta invecchiando non è solo quello delle pensioni, ma quello che mette al centro la qualità delle relazioni umane e sociali, la pluralità dei servizi alla persona e alle famiglie, la formazione permanente, il diverso rapporto tra il tempo del lavoro e gli altri tempi della vita.*

Tutto ciò si sta concretizzando in un disegno di legge che si propone di promuovere una nuova dimensione della cittadinanza: partecipe, responsabile e solidale, che valorizzi le risorse umane, affettive e di esperienza che le persone anziane hanno accumulato nel corso della vita.

Tale proposta normativa, alla quale ho fatto riferimento intervenendo nell'ambito della « Conferenza per l'Anno Internazionale delle persone anziane », tenutasi a Roma nei giorni, 27, 28 e 29 maggio 1999, ha preso spunto da varie esperienze, attivate da Enti locali o da Amministrazioni dello Stato, in collaborazione con le Associazioni degli anziani che hanno dimostrato quanto sia preziosa la « miniera » rappresentata dalle persone anziane in un contesto sociale in cui certi bisogni e certe incombenze possono essere soddisfatte solo se motivate dal sentimento del dono e della solidarietà. Ed è duplice il beneficio che se ne trae: per la persona anziana che si sente utile e coinvolta in una rete comunitaria; per la comunità entro cui la persona anziana agisce.

Queste esperienze positive devono senz'altro essere generalizzate, diventare sistema, e perciò gli Enti locali dovranno essere incentivati e sostenuti anche attraverso risorse finanziarie. Pertanto, nel disegno di legge, è previsto che i Comuni, in collaborazione con altre Amministrazioni, istituiscano e organizzino un servizio civile e volontario delle persone anziane. Le attività del servizio saranno individuate dai Comuni tra quelle integrative e di sostegno dei servizi sociali, culturali e civili della comunità locale. I Comuni dovranno assicurare il coordinamento e la direzione delle attività, nonché la partecipazione attiva delle persone volontarie alla predisposizione e alla verifica delle medesime.

Sulla base del tempo offerto dai volontari, i Comuni potranno disporre a loro favore opportunità culturali e ricreative, fornite gratuitamente o a costi ridotti, anche in convenzione con i soggetti privati. Infine, sempre i Comuni dovranno prevedere forme di gestione che consentano l'apporto indi-

viduale, per tutti i volontari, anche per quelli non organizzati in specifiche associazioni.

Nella proposta di legge verranno anche prese in esame varie forme di sostegno per gli anziani, tra cui una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre un trattamento fiscale specifico per gli anziani pensionati che svolgono attività in organizzazioni del terzo settore.

È inoltre, mia intenzione istituire un « Tavolo Permanente » di confronto e concertazione con le Regioni ed i Comuni sulle politiche per le persone anziane. Saranno, in tal modo, varate le linee qui sulla qualità dei servizi rivolti a questa fascia di utenza, e il « Tavolo » rappresenterà non solo un argine contro eventuali abusi e cattive gestioni, ma anche uno strumento per ridurre le disparità geografiche, nonché una certezza per gli anziani utenti e uno stimolo alla crescita di un mercato di qualità.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

NARDINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

venerdì 12 giugno 1998, Khalida Messaoudi, leader storica del movimento delle donne e membro del parlamento algerino, invitata a Roma dal Comitato italiano di solidarietà con l'Algeria (CISA), non ha potuto partecipare al convegno internazionale « Pluralismo e diversità per un progetto democratico in Algeria », al quale era stata invitata assieme a monsignor Henri Teissier, arcivescovo di Algeri, e a Soheib Bencheikh, Gran Mufti di Marsiglia;

la parlamentare, proveniente da Algeri, si è presentata in transito all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi con un visto d'ingresso « VTL » per l'Italia, ed è stata bloccata dalla polizia di frontiera francese che ha contestato la validità del visto per il transito in Francia;

i documenti presentati dall'onorevole Messaoudi che attestavano la sua carica di

parlamentare, non sono stati presi in considerazione in quanto scritti in arabo. Le è stato così impedito di proseguire il volo verso Roma, obbligandola a ritornare ad Algeri —:

se il Governo italiano abbia chiesto spiegazioni di un simile comportamento alle autorità francesi;

quali istruzioni siano state impartite alle ambasciate italiane all'estero e — segnatamente — a quella ad Algeri sulle modalità di applicazione degli accordi di Schengen e quali ragioni abbiano portato la nostra sede diplomatica a rilasciare un visto VTL non valido per il transito dal territorio francese. (4-18458)

RISPOSTA. — È necessario per prima cosa specificare la differenza esistente tra i visti VSU e i visti VTL. Il « visto Schengen, uniforme » (VSU) consente la libera circolazione su tutto lo spazio Schengen, il « visto a validità territoriale limitata » (VTL) non solo circoscrive la circolazione al solo Paese che lo ha rilasciato, ma vieta tra l'altro anche di transitare attraverso il territorio degli altri Stati membri (articolo 5 della Convenzione Schengen del 19.6.1990). Il visto di cui disponeva la parlamentare algerina, Khalida Messaoudi, non consentiva pertanto il transito in Francia.

L'Algeria è, infatti, considerata dai nostri Partners (tra cui la Francia) Paese sensibile, e quindi prima del rilascio di un visto Schengen uniforme VSU è necessario attivare una procedura di consultazione delle Autorità Nazionali di sicurezza degli Stati membri interessati, procedura, questa, che richiede non meno di una settimana di tempo. Nella fattispecie, la parlamentare algerina in questione non poteva attendere il periodo necessario per tale procedura.

In tali circostanze i Responsabili degli uffici visti, i Consoli o gli stessi Capi Missione, hanno tuttavia facoltà di rilasciare comunque un visto d'ingresso per l'Italia sotto forma di VTL, quale quello rilasciato nel caso specifico, alla parlamentare.

*Secondo quanto comunicato dalla nostra Ambasciata ad Algeri, alla Signora Messaoudi sono stati concessi visti in varie date; risulta, infine che successivamente a quanto avvenuto all'aeroporto di Parigi la parlamentare abbia richiesto ed ottenuto dalla nostra Ambasciata un visto Schengen per « missione » con validità 90 giorni, rilasciate in data 18.6.98.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. — Per sapere:*

per quali ragioni i Ministri competenti abbiano autorizzato i proprietari di Omnitel a cedere le azioni in loro possesso alla società tedesca Mannesmann, nonostante che sull'operazione stessa gravasse il rischio motivato di una grave elusione fiscale, così come dichiarato alla Camera dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri il 14 aprile 1999. (4-24099)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La cessione a Mannesman delle quote indirettamente detenute da Olivetti nel capitale di Omnitel è stata perfezionata in data 15/6/98.*

*L'operazione genera complessivamente una plusvalenza di circa 12.800 miliardi di lire, inclusa la cessione delle quote Olivetti in Infostrada e al netto del regolamento delle partite finanziarie tra Oliman e il Gruppo Olivetti.*

*Tale plusvalenza — dedotte le perdite fiscali pregresse — sarà assoggettata a tassazione ordinaria Irpeg del 37 per cento per lire 4.800 miliardi; la vendita a Mannesmann per lire 8.000 miliardi del 31,5 per cento di azioni Oliman, sarà gravata da un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota del 27 per cento.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

OLIVO e OLIVERIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*  
— Per sapere — premesso che:

punti positivi nella riorganizzazione dell'Enel calabrese, recentemente attuata dai nuovi vertici dell'azienda, sono: a) il decentramento delle decisioni; b) il decentramento territoriale e l'eliminazione della struttura del compartimento che sovrain-tendeva alle attività del distretto calabrese; c) la politica degli investimenti da gestire localmente; d) gli appalti da assegnare alle imprese calabresi; e) il riconoscimento alla Calabria della « divisione distribuzione »; f) il riconoscimento a Catanzaro della « direzione » della divisione distribuzione Calabria;

è stata tuttavia sottratta alla città di Catanzaro, assegnandola a Napoli, la sede della direzione della produzione, nonostante i maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica siano ubicati in Calabria e gran parte dell'energia prodotta venga esportata ed utilizzata in altre regioni del Paese;

ancor più grave appare la decisione assunta di tagliare gli investimenti già programmati del cinquanta per cento in Calabria e nel resto del Paese —:

se non si intenda sollecitare l'Enel a rivedere la propria politica degli investimenti per la Calabria, confermando quelli già programmati;

se non si intenda richiedere nuovamente per la città di Catanzaro l'ubicazione nella rete della direzione della produzione;

se non si ritenga di dover creare le condizioni per la nascita in Calabria di una realtà produttiva relativa ai settori nuovi in cui l'Enel intende estendere la propria attività (telefonia, acquedotti, riciclo dei rifiuti solidi urbani), in modo da dare occupazione ad almeno cinquecento nuove unità lavorative;

quali iniziative si intendano promuovere per attivare, nei tempi più ravvicinati, quanto previsto dalla nascita della divi-

sione che dovrà gestire gli appalti nella regione calabrese. (4-07195)

RISPOSTA. — *Nei propri programmi l'ENEL SpA ha dedicato una particolare attenzione ai temi della qualità del servizio per renderlo più corrispondente alle esigenze dei clienti; tale costante attività ha comportato, in particolare per l'area della Distribuzione, progressivi adattamenti delle strutture territoriali e delle strutture operative, anche mediante l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.*

*In linea di continuità con i precedenti riassetto organizzativi e per meglio corrispondere alle sfide indotte dagli imminenti processi di liberalizzazione l'ENEL SpA sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulteriore adeguamento delle proprie strutture, ottimizzando l'esercizio operativo della rete di distribuzione, mediante un potenziamento delle unità di controllo e manutenzione degli impianti sul territorio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in Zone ed Esercizi.*

*Per quanto riguarda le Zone, le stesse sono state confermate — sia pure con una configurazione più snella — come unità polifunzionali di base della Distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000: tale dimensionamento ha comportato un aumento del numero delle Zone medesime.*

*Per quanto riguarda gli esercizi, tali nuove articolazioni organizzative — costituite come unità intermedie tra le Direzioni Distribuzione e le Zone — sono finalizzate ad assicurare, con l'ausilio delle più avanzate tecnologie, la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'ampiezza di tale settore, così come quello utilizzato per le Zone, è stata prevista per consentire un'adeguata flessibilità nell'individuazione di tali nuove strutture, in relazione alle diverse realtà territoriali comprese, quindi, quelle proprie della regione Calabria.*

*In particolare l'ENEL SpA fa presente che l'individuazione dei confini e delle sedi*

delle Zone e degli Esercizi, è stata oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria a livello centrale e regionale, secondo quanto prevede la normativa contrattuale in atto. Per la regione Calabria l'incontro è avvenuto nello scorso mese di luglio ed ha portato alla individuazione di tre Esercizi e tredici Zone, ben sette in più rispetto alla precedente organizzazione e precisamente:

*Esercizio di Catanzaro con le Zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Crotona;*

*Esercizio di Cosenza con le Zone di Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano e San Giovanni in Fiore;*

*Esercizio di Reggio Calabria con le Zone di Reggio Calabria, Reggio Calabria esterna, Palmi e Siderno.*

Con riferimento ai riflessi che l'attuazione del progetto potrebbe avere sui lavoratori e sui livelli occupazionali locali, l'ENEL SpA precisa che non sono previste « azioni forzose » di riduzione del personale. È intenzione della Società operare per assicurare, per quanto possibile, il proficuo utilizzo di tutto il personale, nelle nuove strutture, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione e di riqualificazione.

Per quanto riguarda infine, la mobilità del personale, l'ENEL SpA assicura che gli spostamenti saranno contenuti nei limiti strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi cui s'ispira il progetto di riassetto territoriale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

OLIVO, OLIVERIO, GAETANI, BOVA e PITTELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il rilancio del processo di metanizzazione della regione Calabria, sta attraversando un momento di impasse, in attesa

della pubblicazione del provvedimento Cipe relativo al « decreto Bersani »;

tale infrastrutturazione interessa oltre duecento comuni e, quindi decine di migliaia di famiglie, aziende industriali, artigianali, agricole e commerciali e potrebbe produrre un indotto per le attività di cantiere, materiali, impiantistica, gestione, con una positiva ricaduta a livello occupazionale, presumibilmente di migliaia di unità;

il completamento della metanizzazione della Calabria, ma in generale del Mezzogiorno è da considerarsi elemento fondamentale per lo sviluppo dell'intera area —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché si possa assicurare al più presto lo sblocco della situazione e si avvii il processo di collegamento al metanodotto.

(4-23053)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La metanizzazione del Mezzogiorno ebbe inizio nei primi anni 80 a seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, che ne disciplinò i finanziamenti.

L'11 febbraio 1988 il CIPE avviava il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, stabilendo di procedere alla sua attuazione in un triennio operativo cui avrebbe dovuto fare seguito un successivo biennio operativo.

Tale suddivisione traeva origine dall'aver stimato in un quinquennio l'arco temporale sufficiente ad esaurire tutto il programma, almeno a livello di impegni finanziari. Di conseguenza i comuni furono suddivisi come finanziabili nel triennio oppure nel successivo biennio.

Al fine di consentire una gestione del programma correttamente articolata dal punto di vista temporale, fu avviata inizialmente la sola fase relativa al triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Il successivo biennio sa-

rebbe stato avviato una volta esaurita la fase relativa al triennio.

Tale programmazione si rivelò ben presto inattuabile soprattutto in relazione all'elevato numero di richieste finanziarie pervenute, largamente sovrabbondanti rispetto sia alle risorse economiche all'epoca disponibili che a quelle successivamente ed a più riprese stanziati dallo Stato per consentire la prosecuzione del programma. A riprova di ciò il triennio operativo non si è ancora concluso.

Con legge 7 agosto 1997, n. 266, recante « interventi urgenti per l'economia », all'articolo 9 sono stati stanziati 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma, con alcune priorità di attuazione:

a) concessione dei contributi alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 25 marzo 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo Triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

In conformità a quanto previsto dalla legge 266 il CIPE, con delibera del 6 maggio 1998, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi.

Per quei comuni inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed appartenenti al c.d. biennio operativo la delibera approvata dal CIPE autorizza la presentazione dei progetti entro un arco temporale più ampio che per gli altri comuni, ma ne rinvia l'esame all'esaurimento delle priorità fissate per legge, compatibilmente con le risorse finanziarie che eventualmente residuino o che potranno successivamente essere stanziati.

Va precisato tuttavia che la Corte dei Conti, nella riunione conclusiva tenutasi il 22 ottobre 1998, ha negato il visto per la

registrazione della suddetta delibera contestando la legittimità di alcune agevolazioni finanziarie.

Al fine di superare il diniego posto dalla Corte dei Conti, stante la necessità di conservare il quadro delle agevolazioni finanziarie deliberate dal CIPE, la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 28 ha parzialmente modificato l'articolo 9 della legge 266/97 sopra citata, definendo in modo più puntuale le varie forme di contribuzione statale.

In applicazione della suddetta legge n. 144, questo Ministero ha riproposto al CIPE una nuova deliberazione, sostanzialmente identica alla precedente.

Detta nuova delibera è stata assunta in data 30.06.1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la società per il Risanamento Napoli s.p.a. è controllata dalla Banca d'Italia con il 58,61 per cento delle azioni e che esercitano il voto in assemblea anche Comit con 11,5 per cento (riportatore), Banca Anton Veneta e altre per il 5,7 per cento (in pegno);

nel passato, il valore delle azioni sul mercato, (con ridottissimo fluttuante) si è ridotto da oltre 60 mila (nel 1991) a meno di 20 mila (nel 1996), raggiungendo una media degli ultimi 12 mesi di circa 29 mila;

motivo di tale deprezzamento è stata la gestione conservativa e poco reddituale dell'enorme patrimonio immobiliare e lo scarso interesse del mercato per titoli controllati con scarsa trasparenza; ad esempio: la società non acclude al bilancio l'elenco degli immobili e la loro stima a valori di realizzo; pur avendo emesso azioni di risparmio da diversi anni, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante comune (peraltro obbligatorio dal 1° luglio 1998 ai sensi del Tuf) se non su

istanza dei piccoli azionisti e comunque solo in data 27 maggio 1999;

l'approvazione del bilancio 1998, normalmente da effettuarsi entro il mese di maggio, è stata rinviata quest'anno al 30 giugno; in data 25 maggio la Banca d'Italia, con uno scarno comunicato di Borsa ha annunciato di aver firmato un preliminare di vendita con la neo costituita Domus Italica s.p.a., a prezzi che gli azionisti di risparmio hanno in sede assembleare denunciato come risibilmente bassi; nel preliminare sono stati concordati i prezzi della successiva Opa obbligatoria e ulteriori impegni relativi agli inquilini, lavoratori ed ambiente;

da notizie di stampa emerge che la Domus Italica, priva di mezzi finanziari necessari (circa 500 miliardi), opererebbe con un finanziamento concesso dalla Cariplo, a fronte del pegno sulle quote cedute da Banca d'Italia;

l'autonomia della Banca d'Italia, ad avviso dell'interrogante, concerne la sfera della attività istituzionale, mentre la gestione economico-patrimoniale interna è soggetta oltre che alle leggi in vigore che regolano le società di capitali ed in particolare quelle quotate (testo unico sulla finanza in particolare), anche alla rendicontazione al Tesoro, quale azionista, ed allo Stato in generale, essendo ente dallo stesso delegato ad attività di pubblico interesse;

il ruolo della Banca d'Italia, per come emerge dal testo unico bancario e dal Tuf, determina una situazione particolare per la Banca d'Italia, quale soggetto operante - non per fini istituzionali - in Borsa;

la situazione è nel caso in esame potenzialmente lesiva degli interessi dei soci di minoranza e richiede, oltre all'ovvio rispetto delle leggi e regolamenti, una maggiore trasparenza ed un comportamento di correttezza informativa superiore alla media;

ad avviso dell'interrogante, la trattativa privata adottata dalla Banca d'Italia si è svolta in una maniera per nulla traspa-

rente e solo tramite la stampa si è appreso di una sorta di mercato parallelo in cui diversi soggetti giuridici - tutti riconducibili ad un unico gruppo imprenditoriale - hanno trattato con Banca d'Italia, senza fornire ad altri richiedenti gli elementi di valutazione; si segnala che nel commento relativo al ritiro di un'offerta da parte di altro gruppo (fra cui CREDEM) la stampa riporti fra le cause « motivi di trasparenza » (*il Sole 24 Ore*);

ad avviso dell'interrogante, la vendita della partecipazione ad un prezzo *pro quota* di gran lunga inferiore al valore dei beni immobili ceduti di fatto potrebbe costituire elusione fiscale:

nell'immediato, in quanto Banca d'Italia ha dichiarato la mera plusvalenza (di circa 250 miliardi) da cessione di partecipazione (a lire 500 miliardi *pro quota*) mentre il valore normale dei beni ceduti (beni immobili di proprietà della Risana-mento) è di circa 1.000 miliardi;

ad operazione completata, in quanto gli acquirenti hanno ipotizzato un'operazione di fusione societaria successiva, nell'ambito della quale le plusvalenze da cessioni potrebbero trovare compensazione -:

per quale motivo non si sia fatto ricorso alle procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme in materia di dismissione di partecipazioni dello Stato e di enti pubblici in s.p.a. e successive modifiche; in particolare, se sia stato valutato e da chi, l'inapplicabilità dell'articolo 2 circa i poteri speciali nel caso di attività « di pubblico servizio », in presenza della situazione locativa ed ambientale della città di Napoli;

quali siano gli elementi contrattualmente vincolanti del preliminare di vendita;

quale sia il valore del patrimonio immobiliare della società e le ragioni analitiche di deprezzamento rispetto al mercato (se esistono);

con quali criteri sia stato determinato il prezzo di cessione e sulla base di quale perizia di stima;

quali siano le valutazioni del Governo circa la trasparenza dell'operazione di vendita e se tale vendita non concretizzi una fattispecie di elusione fiscale;

per quale motivo la Consob ha bloccato l'Opa residuale e totalitaria sulle azioni della Società. (4-24626)

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sui maggiori quotidiani napoletani nonché su *il Sole-24 ore* risulta che la Banca d'Italia intende mettere in vendita le azioni da essa detenute nella società pel Risanamento di Napoli, azioni che costituiscono il pacchetto di maggioranza in quanto pari al 58,59 per cento del capitale sociale;

un gruppo di imprenditori ha, inoltre, annunciato che intende promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni della società napoletana: si tratti di imprenditori facenti capo ad Alfio Marchini affiancato dalla struttura finanziaria Ibi e con la partecipazione inoltre della società Bonaparte dell'imprenditore Luigi Zunino, l'Imigest, facente capo al gruppo Imi-San Paolo, nonché degli imprenditori Amedeo Brunello e Gianni Martini;

alcuni istituti di previdenza collegati a casse di Previdenza di professioni autonome hanno evidenziato l'intento di promuovere acquisto di azioni della società Risanamento;

in un documento predisposto dall'assemblea dei lavoratori della società Risanamento si evidenzia che il capitale della società così come risulta dalla stampa è di 400 miliardi di lire, mentre i lavoratori indicano una cifra di poco superiore ai 1000 miliardi di lire, ravvisando pertanto una grossa differenza tra la somma che tali imprenditori dovrebbero sborsare rispetto al reale valore della società;

tale società è quotata in borsa, e le continue notizie e voci potrebbero configurare, in caso di artata costruzione delle stesse, ipotesi di reato quali l'aggiotaggio;

i cinquemila inquilini della società, in massima parte residenti nella zona del centro storico di Napoli (San Lorenzo-Vicaria), ma anche presenti a Soccavo, Arenella e nella piazza Carlo III sono estremamente preoccupati per l'esito di queste vicende relativamente alle sorti della propria stabilità abitativa;

i circa duecento lavoratori della società hanno proclamato lo stato di agitazione in data 23 marzo 1999, in quanto legittimamente preoccupati per la stabilità lavorativa derivante dall'ingresso di nuovi imprenditori di cui non si conoscono assolutamente i disegni e progetti per la società napoletana —:

se il Ministro interrogato non intenda intervenire perché sia garantita la situazione occupazionale dei lavoratori della società pel Risanamento di Napoli e quali iniziative intenda adottare per favorire gli inquilini della società relativamente alla stabilità abitativa, prevedendo una sorta di diritto di prelazione nel caso di vendita degli immobili. (4-23405)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti la cessione della partecipazione detenuta dalla Banca d'Italia nel capitale della Società pel Risanamento di Napoli S.p.A.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che tra la citata Banca (parte venditrice) e la Domus Italica S.p.A. (parte acquirente), in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto il 25 maggio 1999, è stato stipulato in data 1° luglio 1999 il contratto definitivo di cessione dell'intera partecipazione detenuta dalla Banca d'Italia nel capitale della Risanamento Napoli S.p.A., composta da n. 6.032.458 azioni ordinarie (pari al 58,59 per cento del capitale della specie) e da n. 890.072 azioni di risparmio (pari al 43,21 per cento del capitale della specie).*

*In base a tale contratto, la parte acquirente si è impegnata, tra l'altro, ad effettuare oltre all'OPA totalitaria sulle azioni ordinarie alle condizioni di legge, un'OPA volontaria totalitaria su tutte le azioni di risparmio della Risanamento Napoli allo stesso prezzo corrisposto alla Banca d'Italia per le azioni di tale categoria, ed inoltre a mantenere gli attuali livelli occupazionali della Società, nonché ad attribuire agli inquilini un'opzione di acquisto degli appartamenti da loro occupati in caso di vendita frazionata degli immobili della citata Società.*

*La Banca d'Italia ha precisato che il contratto riguarda la cessione in blocco, a trattativa privata, dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Banca d'Italia nella Risanamento Napoli e non la cessione degli immobili compresi nel patrimonio di tale Società. Il prezzo di cessione è stato determinato in via negoziale, sulla base di una perizia e di un « giudizio di congruità » emesso da qualificato soggetto indipendente.*

*Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla legge 30 luglio 1994, n. 474, si fa presente che l'operazione in questione non è compresa nell'ambito di applicazione della citata legge, in quanto la Banca d'Italia non rientra tra i soggetti destinatari di tale provvedimento, godendo di garanzie di autonomia operativa, riconosciute dalla legislazione sia nazionale che comunitaria.*

*Si soggiunge, infine, che l'operazione ha formato oggetto di una pluralità di comunicati al pubblico, diffusi, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. ed a più agenzie di stampa nazionali in data 18 marzo 1999, 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 e 1° luglio 1999.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

PENNA e RAVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

sabato 16 gennaio 1999 un incendio di certa origine dolosa ha gravemente dan-

neggiato l'intero primo piano degli uffici delle entrate di Alessandria del ministero delle finanze;

gli stessi uffici sono stati, anche nel recente passato e in diverse occasioni, fatti oggetto di furti, danneggiamenti, principi di incendio che, se hanno avuto minori conseguenze, hanno però reso evidente la facilità di accesso negli uffici a persone estranee e la sostanziale insicurezza degli uffici delle entrate;

nello stesso stabile dove si trovano gli uffici delle entrate sono presenti altri uffici pubblici (regione Piemonte, magistrato del Po, eccetera) con orari di lavoro e di apertura al pubblico diversi da quelli del ministero delle finanze:

alcuni giorni prima dell'incendio si è svolta di fronte alla sede degli uffici delle entrate di Alessandria una manifestazione di protesta con modalità di svolgimento « eclatanti », molto pubblicizzata dai mezzi di informazione, che — tra l'altro — ha portato i partecipanti a entrare negli uffici e a qualificare come « parassiti » i dipendenti dei medesimi;

il 6 febbraio 1998 nella stessa città di Alessandria un altro incendio, di origine dolosa, ha completamente distrutto la sede appena ristrutturata e dotata di moderne attrezzature informatiche dell'ufficio di collocamento del ministero del lavoro e, ad oggi, i responsabili di tale atto delittuoso non sono stati ancora individuati —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per riportare gli uffici delle entrate di Alessandria alla piena funzionalità e quali decisioni si intendano assumere per migliorare, sotto il profilo logistico e strutturale la sicurezza dei medesimi, mettendo i dipendenti nella condizioni di operare in una situazione di normalità;

se si ritenga che i due gravi incendi che hanno colpito a distanza di pochi mesi importanti sedi pubbliche presenti nella città di Alessandria siano in qualche misura tra loro collegati;

come si intenda operare per rispondere alle evidenti intimidazioni nei confronti dello Stato presenti nei due attentati e quali iniziative risultano essere state messe in atto per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili. (4-21809)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per garantire la sicurezza dell'ufficio delle entrate di Alessandria, nel quale si sarebbero registrati, in diverse occasioni atti vandalici, accesso di persone non autorizzate, contestazioni nei confronti del personale e perfino un incendio doloso.*

*Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate, ha comunicato che la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, interpellata in proposito, ha confermato i fatti denunciati nella interrogazione, precisando peraltro che tra i diversi episodi non vi è alcun collegamento. Risulta, in particolare, che l'accesso nell'ufficio e la conseguente contestazione nei confronti degli impiegati è stata opera di elementi appartenenti alla LIFE, mentre l'incendio è stato causato da un minorenne, prontamente individuato, già autore di bravate simili; per quest'ultimo episodio è esclusa la matrice politica.*

*La predetta Direzione regionale ha comunque assicurato che l'ufficio sta tornando alla normalità operativa ed ha precisato che, per rafforzare le misure di sicurezza, sono state installate nuove porte di accesso dotate di vetri anti-intrusione; altri lavori sono stati programmati, di intesa con il Provveditorato alle Opere pubbliche, e verranno effettuati compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Inoltre, è stata da tempo avanzata la richiesta di un custode per lo stabile al Dipartimento del territorio, cui compete la designazione trattandosi di immobile demaniale.*

*Ha precisato infine il Dipartimento delle entrate che le vigenti norme sulla contabilità dello Stato non consentono di affidare a ditte private la sorveglianza esterna di immobili ed impongono il ricorso ai Corpi armati dello Stato (Guardia di finanza, Polizia).*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*per ottenere la concessione delle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 64, gli interessati sono tenuti a produrre all'ufficio del registro, entro il triennio dalla data di registrazione, la certificazione definitiva dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che documenta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge agevolativa;*

*dal 1989, stravolgendo una prassi consolidata da oltre 40 anni, il ministero delle finanze, con circolare n. 54 del 6 dicembre 1989 nel precisare che il termine triennale per la presentazione della certificazione definitiva è da considerarsi perentorio, ha stabilito che in caso di mancata tempestiva produzione della certificazione definitiva il contribuente è tenuto ad assolvere le normali imposte di registro;*

*con la stessa circolare n. 54, il ministero ha precisato che lo stesso contribuente, dopo l'assolvimento del pagamento delle ordinarie imposte di registro, ha diritto al rimborso producendo domanda corredata dalla certificazione non prodotta nel triennio;*

*le predette istruzioni di servizio si presentano anacronistiche e contrarie ai principi di buona e corretta attività amministrativa;*

*i rimborsi avvengono con estremo ritardo, anche a distanza di alcuni anni esponendo il contribuente al notevole disagio economico e finanziario di dover reperire somme, anche ricorrendo a mutui, per versarle all'Erario senza la certezza di riceverne il rimborso entro tempi brevi —:*

*quali provvedimenti urgenti intenda assumere in proposito;*

*se, al fine di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, non intenda mutare le direttive contenute nella succi-*

tata circolare n. 54 del 6 dicembre 1989 prevedendo disposizioni più favorevoli per il contribuente. (4-21983)

**RISPOSTA.** — Con l'interrogazione cui si risponde si rileva che per ottenere la concessione delle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, gli interessati sono tenuti a produrre all'ufficio del registro, entro il triennio dalla data della registrazione la certificazione definitiva rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (IPA) che documenta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge agevolativa. Inoltre, con la circolare del 6 dicembre 1989, n. 54, il Ministero delle finanze ha precisato che il suddetto termine è perentorio e, quindi, il contribuente è tenuto, in mancanza del prescritto certificato definitivo dell'IPA, ad assolvere le normali imposte di registro, salvo il diritto al rimborso delle stesse nell'ipotesi di successiva presentazione della certificazione definitiva richiesta dalla legge agevolativa di che trattasi.

Ciò posto, l'interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano assumere per modificare le direttive contenute nella circolare ministeriale n. 54 del 1989, prevedendo disposizioni più favorevoli per il contribuente, considerato che i rimborsi avvengono con estremo ritardo.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che l'orientamento espresso nella circolare del 6 dicembre 1989, n. 54, è conforme al parere (n. 1712/85) reso in proposito dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, tenuto conto della normativa tributaria di favore, di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, ed, in particolare, delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, ha affermato che « non vi è traccia di un diritto del contribuente a procrastinare il pagamento dovuto oltre il termine concesso per la produzione del certificato definitivo (...) avendo la legge attribuito e disciplinato, in favore del contribuente ritardatario, solo un diritto al rimborso, nel termine di tre anni, ovviamente dall'avvenuto pagamento ».

Anche la Corte di Cassazione ha più volte sostenuto che il termine per la produzione del documento definitivo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura da parte del contribuente deve considerarsi perentorio, posto che l'inosservanza di tale onere entro il termine previsto per l'esecuzione della formalità è causa della contestuale nascita, a suo carico, dell'obbligo specifico di pagare l'imposta ordinaria, salvo il diritto al rimborso (cfr. tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2226 del 20 novembre 1996).

Pertanto, ad avviso del predetto Dipartimento non sussistono motivi per la modifica dell'indirizzo ministeriale fin ora seguito, non palesandosi argomentazioni giuridiche che potrebbero giustificare una scelta differente.

Infine, per quanto concerne i lamentati ritardi nel corrispondere i rimborsi per l'imposta di registro assolta, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che il problema è strettamente connesso allo stanziamento di fondi in bilancio ed alla effettiva possibilità della loro utilizzazione. Ciò in quanto l'ordinativo di pagamento non ha sufficiente capienza per tutti i rimborsi dovuti ed, inoltre, considerato il tempo necessario ad ottenere la disponibilità dei fondi, l'emissione dell'ordinativo di pagamento non può avvenire prima del 30 giugno di ogni anno.

Tuttavia al fine di assicurare l'applicazione di un uniforme criterio di cronologicità e per rendere più celeri le procedure di rimborso delle imposte di registro, è in corso uno studio per la progettazione di un sistema informatizzato delle procedure di rimborso delle imposte di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**PISANU.** — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il liceo linguistico europeo « Italo Svevo » di Colonia, costituito da un gruppo di insegnanti e genitori per proseguire l'opera dell'Istituto scolastico italiano Scalabrini, che ha costituito per molti anni un punto

di riferimento culturale per i molti cittadini italiani che vivono e lavorano a Colonia;

L'Istituto « Italo Svevo » necessita, per poter operare, del legale riconoscimento da parte dello Stato italiano, nonché di un contributo da parte del Ministro degli affari esteri nel quadro della politica di sostegno alle scuole italiane all'estero —:

se non si ritenga opportuno ed urgente prevedere un contributo straordinario a favore della predetta istituzione scolastica al fine di garantire la possibilità per le numerose famiglie italiane residenti a Colonia, di poter avere a disposizione una scuola superiore di lingua italiana in grado di fornire una istruzione di adeguato livello ai propri figli. (4-17561)

**RISPOSTA.** — Come ricordato dall'interrogante, l'Istituto Scolastico « Italo Svevo » raccoglie l'eredità dell'Istituto « Scalabrini » gestito dalla Diocesi di Colonia, che per ben venticinque anni ha garantito una opportuna istruzione ai nostri connazionali che si trasferivano in Germania senza essere in condizione di inserirsi nella scuola tedesca, per di più in un momento socio-politico in cui l'integrazione nel contesto del Paese ospite risultava piuttosto difficile. Nel corso dei suoi anni di attività lo « Scalabrini » ha parallelamente offerto un servizio utile a facilitare il rientro in Italia di figli di nostri connazionali che, per aver vissuto a lungo in Germania, non sarebbero stati in grado di iscriversi rapidamente nelle nostre scuole interne.

Negli ultimi anni la situazione si è evoluta nel senso che l'integrazione dei nostri connazionali, anche nelle attività più significative, ha raggiunto un buon livello. Il numero dei cittadini italiani o di origine italiana residenti a Colonia e ben inseriti nel contesto socio-culturale è ormai elevato. Si è venuta dunque profilando l'esigenza di creare una istituzione bilingue e biculturale corrispondente ai nuovi bisogni formativi e professionali, che fosse in grado di avvicinarsi allo « Scalabrini » come istituzione scolastica di riferimento per la comunità italiana.

*Il passaggio dalla vecchia alla nuova istituzione sta avvenendo in modo naturale e senza conflitti tra vecchia e nuova gestione. Il comitato gestore dell'« Italo Svevo » è per lo più composto da ex-allievi ed ex-insegnanti dello « Scalabrini ». Anche i docenti di religione dello « Scalabrini » stanno via via transitando allo « Svevo ». Il Ministero degli Esteri sta seguendo con attenzione e sostenendo con idonei contributi il passaggio dalla vecchia alla nuova istituzione.*

*Per quanto concerne i contributi l'Istituto « Italo Svevo » ha ricevuto nell'esercizio finanziario 1997 lire 80.000.000 sul Cap. 2653 per l'avvio delle attività. Nell'esercizio 1998, nonostante una complessiva diminuzione dei fondi disponibili sul suddetto capitolo, vi è stato un sensibile aumento del sostegno alla scuola elevando il contributo a lire 160.000.000 al fine di contribuire al pagamento di docenti qualificati e all'acquisto di materiale didattico ed informatico (sono state queste le voci di spesa più rilevanti nell'anno scolastico 1998/99). Anche per quest'anno il Ministero degli Esteri ha predisposto una prima tranche di 160 milioni di lire ed è ipotizzabile che un secondo contributo — attualmente non quantificabile, a valere sulla integrazione che verrà prossimamente stanziata — verrà concesso all'Istituto in parola. Ciò, naturalmente tenuto conto sia del soddisfacimento di esigenze specifiche di quest'ultimo, che di richieste provenienti da altre sedi nel più generale contesto dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio.*

*Per quanto concerne invece le procedure per il riconoscimento legale dell'Istituto « Italo Svevo », esse sono in fase di attuazione. In particolare, il Ministero della Pubblica Istruzione ha invitato il Sovrintendente Scolastico di Bolzano, dott.ssa Anna Maria Corradi, ad effettuare la dovuta visita ispettiva, prevista per i primi del mese di settembre p.v.*

*Per completezza di informazione, si fa inoltre presente che, allo scopo di migliorare il rendimento scolastico dei figli dei connazionali residenti nella circoscrizione consolare di Colonia, si è costituita l'Associazione*

*Sostenitori Istituto Scolastico Italiano (As.S.I.S.I. e V.) che si prefigge di organizzare:*

(a) *corsi di recupero-doposcuola per favorire il successo scolastico sia per quegli alunni di origine italiana che nella scuola dell'obbligo tedesca hanno difficoltà di inserimento, sia per gli allievi italiani che necessitano di un rafforzamento della conoscenza della lingua italiana;*

(b) *scuola materna bilingue nella quale i figli degli italiani residenti in Germania fin dall'infanzia potranno conoscere la lingua italiana e quella tedesca in modo paritetico; ciò favorirà l'inserimento nella struttura scolastica e la contemporanea conservazione delle proprie radici linguistico-culturali.*

*Tale Associazione, che non ha fine di lucro, ha ricevuto per il 1998, sul capitolo 3577 del Ministero degli Esteri la somma di lire 15.000.000 per sostenere le iniziative sopracitate le quali trovano una ricaduta anche sulle azioni svolte dal liceo linguistico « Italo Svevo », nonché un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sempre per il 1998, di lire 45.000.000.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PISAPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*con provvedimento del direttore generale 27 novembre 1997 è stato indetto un concorso, per titoli, a 954 posti di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, riservato a coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici giudiziari del ministero di grazia e giustizia;*

*il bando di concorso prevede all'articolo 2, quale requisito di ammissione, il possesso, tra l'altro, del diploma di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore;*

*numerosi concorrenti in possesso di attestato di qualifica professionale rila-*

*sciato da istituti di istruzione professionale regionale sono stati esclusi dal concorso, in quanto tale titolo non è stato ritenuto equipollente al diploma di istruzione secondaria superiore, pur avendo tali concorrenti prestato servizio a tempo determinato nella stessa qualifica funzionale dei posti messi a concorso —:*

*per quali motivi sia stata disposta l'esclusione dal concorso di concorrenti che avevano prestato servizio a tempo determinato nella stessa qualifica dei posti messi a concorso e per quali motivi siano stati previsti requisiti per l'ammissione al concorso ulteriori rispetto a quelli previsti per l'assunzione a tempo determinato.*

(4-22691)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

*L'articolo 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, modificata dalla legge 2 ottobre 1997, n. 333, ai sensi della quale è stata indetta la procedura richiamata nell'interrogazione, stabilisce che possano essere ammessi a partecipare coloro i quali, oltre ad aver prestato servizio, con un rapporto a tempo determinato, nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego.*

*Il requisito culturale per accedere al profilo professionale di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1219/94 è il « diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili »).*

*Pertanto, sono stati esclusi dal concorso a 954 posti i candidati che pur avendo prestato servizio a tempo determinato nella quinta qualifica funzionale non erano in possesso del suddetto titolo di studio.*

*L'ultimo quesito posto con l'interrogazione sembra riferirsi all'esclusione dei candidati assunti a tempo determinato nel profilo di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale, per l'accesso al quale il requisito*

*culturale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1219/94, è il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di specializzazione rilasciato da istituto professionale. Sul punto, sia il Ministero della Pubblica Istruzione che il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno ritenuto assimilabile al « diploma di specializzazione » suddetto l'attestato di formazione professionale regionale disciplinato dalla legge 845/78.*

*Di conseguenza i candidati in possesso della licenza di scuola media inferiore e del diploma professionale di specializzazione potevano essere assunti, per i suddetti motivi, nel profilo professionale di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale, ma non possono partecipare al concorso per operatore amministrativo perché non in possesso del titolo di studio indicato in premessa.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

**PISAPIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio 1999 è stato pubblicato dalle edizioni Kaos il libro « Via col vento in Vaticano », che parla, tra l'altro, di « intrighi, clientele e raccomandazioni » all'interno delle gerarchie ecclesiastiche;

al presunto autore del libro è stato notificato un decreto, datato 23 giugno 1999, del tribunale della Rota Romana, con il quale è stato disposto il sequestro e il divieto di traduzione in altre lingue della pubblicazione;

con lo stesso decreto è stato ingiunto al presunto autore del libro di presentarsi il giorno 16 luglio 1999 —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riferiti in premessa e in caso affermativo se sia stato preventivamente informato del provvedimento di sequestro e quali siano le sue valutazioni in merito;

se la Santa Sede abbia espresso proteste in via formale o informale per la pubblicazione del libro, e in caso affermativo quale sia stata la risposta del Governo;

se il Governo sia a conoscenza di istanze di sequestro proposte all'autorità giudiziaria italiana. (4-24937)

**RISPOSTA.** — *In merito ai quesiti posti dall'interrogante, secondo quanto riferito dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, non risulta che siano pervenute da parte vaticana informazioni in via preventiva circa il provvedimento di sequestro. Inoltre, non risultano esservi state proteste formali della Santa Sede riguardo alla pubblicazione del libro in questione, né istanze di sequestro proposte dalla Santa Sede all'autorità giudiziaria italiana.*

*Infine, non sembrerebbero opportune, da parte italiana, prese di posizione sul piano politico nei confronti delle autorità vaticane, in quanto il provvedimento della Sacra Rota sembra limitarsi all'ambito suo proprio, nel rispetto del principio « libera Chiesa in libero Stato », ed aver avuto origine da un'istanza di parte di coloro che, evidentemente, si ritengono personalmente lesi dalla pubblicazione in questione.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

**PISCITELLO.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la zona industriale intorno a Priolo presenta un'elevatissima concentrazione di rischi determinata dal consistente insediamento di stabilimenti petrolchimici, dall'elevata sismicità del suolo e dalla presenza di un'importante base militare utilizzata dalla flotta Nato;

il polo petrolchimico siracusano, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale;

il centro abitato del comune di Priolo sorge a ridosso dello stabilimento Enichem;

lo stabilimento Enichem, pur non producendo più da tempo ammoniaca, ha tuttavia mantenuto in attività il deposito del reparto « Sg 14 », dove vengono conferite e stoccate grosse quantità di prodotto, in attesa di venire frazionato in forniture più piccole da spedire altrove;

il 25 novembre 1998 gli ambientalisti di Priolo hanno segnalato con grave preoccupazione una fuga di ammoniaca dai magazzini di stoccaggio « Sg 14 » dello stabilimento Enichem;

l'azienda ha definito l'incidente industriale di modesta entità, imputandolo alla rottura del tubo di uno scambiatore. Tuttavia la fuga, sia pur modesta, ha sollevato allarme negli abitanti della zona —:

se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato intenda verificare con attenzione, anche mediante propri ispettori, se i magazzini di stoccaggio della pericolosa sostanza rispondano a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi, e se le manutenzioni vengano effettuate con scrupolosità alle scadenze programmate;

se il Ministro dell'ambiente intenda valutare l'opportunità di promuovere l'immediata delocalizzazione dei depositi di ammoniaca dello « Sg 14 », attivandosi per accelerare la realizzazione dei progetti contenuti nel piano di risanamento ambientale;

se il Ministro dell'interno intenda accertare se il piano di protezione civile è stato attivato dai competenti organismi istituzionali e verificare quali informazioni alla popolazione siano state fornite durante la fuga di ammoniaca. (4-21161)

RISPOSTA. — *Lo stabilimento interessato dall'interrogazione risulta essere soggetto agli obblighi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (obbligo di notifica).*

*Successivamente alla dichiarazione della provincia di Siracusa comprendente tra gli altri il comune di Priolo, ad « Area ad elevato rischio di crisi ambientale » questo Ministero d'intesa con la Regione Siciliana*

*ha dato avvio ad opportune azioni tese alla predisposizione dei piani di disinquinamento, per il risanamento del territorio, e per l'individuazione degli interventi mirati.*

*Tali azioni hanno dato origine al « Piano di disinquinamento per il risanamento del Territorio della Provincia di Siracusa — Sicilia orientale » approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1995. Il Piano di disinquinamento prevede una serie di interventi da attuare per il raggiungimento di una serie di « macro-obiettivi » indispensabili per il risanamento del territorio nell'ambito del « macro-obiettivo » teso alla riqualifica urbanistica e territoriale delle aree a rischio. Tra i vari interventi individuati sono previsti la « Delocalizzazione dei serbatoi SG14 » ed il « Recupero ambientale dell'area SG44 » destinata a stoccaggi ex Agrimont Enichem Priolo. Gli interventi, da finanziare con, il possibile contributo pubblico, sono classificati con una diversa priorità. La delocalizzazione è considerata come un intervento di priorità II ossia « complementare rispetto alle problematiche principali oppure fondamentale per problematiche minori (o subordinati a esiti di interventi di priorità I) », mentre il recupero è classificato di priorità II-III, dove per priorità III si intendono quegli interventi di completamento del risanamento (o subordinati ad interventi di priorità II) ».*

*L'attuazione dell'intero Piano di disinquinamento è demandato alla Regione Sicilia.*

*Per quanto concerne più specificatamente l'incidente occorso in data 25.11.1998 si precisa che il Deposito Ammoniaca (reparto SG14) è inserito nello stabilimento di Priolo dell'Enichem S.p.A.*

*Sin dal 1989, il Deposito è stato oggetto di valutazione, ai fini della normativa « grandi rischi » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 175/88, tramite la redazione del Rapporto di Sicurezza presentato alle Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, Regione Autonoma Siciliana, Prefettura di Siracusa, Ispettorato Regionale del WF).*

*L'elaborazione del Rapporto di Sicurezza sul Deposito Ammoniacca ha comportato l'individuazione di una serie di misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa « grandi rischi », tendenti a minimizzare la probabilità dell'evento e la magnitudo dello stesso.*

*Sotto questo profilo, la Commissione ispettiva prevista dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente 5/11/97, a seguito di sopralluoghi nello stabilimento di Priolo che hanno interessato anche il deposito ammoniacca, ha concluso il suo rapporto affermando che il sistema di gestione della sicurezza vigente nel petrolchimico Enichem di Priolo è effettivamente improntato ad una organizzazione certa che garantisce la presenza del sistema in tutte le fasi della lavorazione, di deposito e di direzione. È, anzi, risultato che la politica della sicurezza, praticata dalla società, è anche antecedente agli obblighi stabiliti dalla normativa italiana di settore.*

*La delocalizzazione del deposito ammoniacca è inserita nel Piano di risanamento dell'area ad alto rischio di crisi ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17/1/1995.*

*La stessa è condizionata, come ribadito dal succitato decreto del Presidente della Repubblica, alla realizzazione del nuovo Impianto di deposito ammoniacca nel Petrolchimico di Cela.*

*La fuga di ammoniacca del 24/11/98 è stata di modestissima entità, non ha interessato il serbatoio criogenico, ma l'evaporatore di ammoniacca liquida ubicato a circa 150 mt. dal serbatoio stesso.*

*Dell'evento non è stata data comunicazione agli Enti esterni in quanto la modesta entità della perdita e l'immediato intervento operativo non hanno determinato presupposti tali perché l'inconveniente potesse evolversi in situazioni di pericolo per il personale interno e tanto meno per il territorio esterno allo stabilimento. Nessuno del personale interno ha fatto ricorso alle strutture di pronto soccorso esistenti nello stabilimento.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

PORCU. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*la signora Maria Antonietta Pes, vedova Fois, residente in Sassari percepisce da qualche mese, lire 134.600 mensili, che dovrebbero corrispondere ad una quota della pensione di guerra (posizione 9070300/D) assegnata al defunto marito Pietro Fois —:*

*quale sia l'esatto importo della pensione che la vedova Fois dovrebbe percepire;*

*quali siano i tempi per l'espletamento delle pratiche burocratiche che allo stato impediscono la corresponsione della totalità della pensione;*

*entro quali tempi verranno corrisposti eventuali arretrati. (4-24270)*

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la Sig.ra Pes Maria Antonietta.*

*Al riguardo, si fa presente che la Sig.ra Pes Maria Antonietta è attualmente titolare di un trattamento di reversibilità di tab. N concessole in via provvisoria dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Sassari per la morte del marito, Sig. Fois Pietro, già titolare di pensione di guerra di VIII categoria.*

*Allo scopo di poter determinare e liquidare alla vedova il trattamento definitivo spettante, è stato richiesto alla Commissione Medica Superiore di voler esprimere un parere medico-legale sulla sussistenza o meno della interdipendenza tra la infermità che ha causato il decesso del Sig. Fois Pietro e l'infermità per la quale lo stesso fruiva di pensione di VIII categoria.*

*Qualora questa interdipendenza venisse riconosciuta, alla vedova verrebbe liquidato, « ab initio », il trattamento di tab. G corrispondente attualmente a lire 450.000 mensili, con l'aggiunta, qualora la stessa abbia percepito un reddito ai fini IRPEF inferiore a lire 12.400.000 nel 1997 e lire 12.765.000 nel 1998, di un assegno di maggiorazione di lire 116.000 mensili.*

*Si soggiunge, infine, che in caso contrario, alla vedova verrebbe reso definitivo il trattamento pensionistico adesso liquidato in via provvisoria.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

**RICCIO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il signor Brezzo Carlo — responsabile legale dell'azienda « Apicoltura Brezzo Srl » con sede in Montevroero (Cuneo), frazione Tre Rivi 87 — presentava istanza datata 7 luglio 1998 al Ministero delle politiche agricole per la produzione di aceto miele, trasformando parte della loro stessa produzione;

a tal fine sono stati predisposti i locali e acquistate le attrezzature, sostenendo i costi relativi, ma da allora, dopo quasi un anno — nonostante le prescritte valutazioni dei carabinieri, dei Nas e della competente Asl abbiano avuto risultati positivi — non si ha ancora nessuna notizia;

considerando le dimensioni piccole dell'azienda, rischia di configurarsi, giorno dopo giorno, un danno economico cospicuo —:

cosa osti all'esame della richiesta in questione da parte del Ministero. (4-24554)

**RISPOSTA.** — *L'Ispettorato centrale repressione frodi, in quanto responsabile del rilascio dell'autorizzazione alle produzioni ed imbottigliamento di aceti, deve ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65, dall'articolo 4 della legge n. 527/82 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 663/68.*

*Tutto ciò comporta che, a seguito della presentazione della relativa istanza da parte della ditta interessata, il competente Ufficio periferico debba procedere ad una verifica della conformità dei locali e delle attrezzature alla citata normativa.*

*Solo a seguito di parere positivo di detto Ufficio si procede a chiedere il previsto parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, se favorevole, consente a questa Amministrazione l'emanazione del decreto di autorizzazione.*

*Nel caso dell'Apicoltura Brezzo S.r.l. di Monteroero (CN), citata dall'interrogante, elementi emersi nel corso del verbale di ispezione redatto dai funzionari dell'Ufficio periferico hanno reso necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi chiarificatori e un supplemento di istruttoria con l'interessamento di altri Uffici del Ministero.*

*Tutto ciò ha comportato un notevole dilatarsi dei tempi solitamente necessari alla definizione delle richieste in materia.*

*A seguito del positivo concludersi dell'attività istruttoria si è comunque provveduto all'emanazione del decreto autorizzatorio che è stato inviato in data 31.5.1999 al competente Ufficio periferico per la consegna alla Ditta interessata.*

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

**RIVOLTA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tra i candidati della lista Forza Italia-Partito Popolare Europeo della circoscrizione Nord-Ovest presentati alle elezioni del Parlamento Europeo dello scorso 13 giugno figurava il nome di Giobbi Martini Graziella;

in numerosi comuni della circoscrizione, e di conseguenza nei seggi relativi, venivano trasmesse dalle rispettive Prefetture schede riassuntive dei voti di preferenza indicanti al n. 15 il solo nome Giobbi anziché Giobbi Martini;

in numerosi seggi gli elettori hanno espresso la loro preferenza scrivendo sulla scheda solo Martini, cioè la seconda parte del nome intero Giobbi Martini;

non risultava in nessuna lista presentata nella circoscrizione Nord-Ovest altro candidato dal nome Martini;

numerosi scrutatori e Presidenti di seggio, alla lettura della preferenza Martini hanno optato per considerare validi il voto di lista ed eventuali altre preferenze espresse dichiarando altresì »dispersa« la preferenza indirizzata alla candidata Martini, e ciò si verificava in un numero di seggi talmente elevato da lasciare presumere che i voti così considerati « dispersi » possano essere superiori ai 10 mila —:

se siano stati presentati esposti al riguardo, e, in caso affermativo, se siano state accertate violazioni e posti rimedi.

(4-24617)

*RISPOSTA. — Con istruzioni diramate agli uffici elettorali di sezione in occasione delle consultazioni del 13 aprile scorso questo Ministero ha chiarito che qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può esprimere il voto di preferenza, scrivendone uno dei due.*

*È richiesta, invece, l'indicazione di entrambi i cognomi quando è possibile la confusione tra più candidati.*

*Con questi criteri, se non vi erano altri candidati con il cognome Martini, la preferenza con il solo cognome Martini anziché Giobbi Martini avrebbe dovuto essere computata.*

*Prima della Sua interrogazione, il caso non era stato segnalato né vi sono stati esposti. Ma com'è noto, il Ministero dell'Interno non può intervenire sulla assegnazione dei voti e delle preferenze essendo competenza della Magistratura pronunciarsi su eventuali ricorsi presentati.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

**ORESTE ROSSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/98, predisposta dal giudice Vassalli, ex Ministro di grazia e giustizia dal 1987 al 1990, l'ubriaco ed il drogato cronico sono equiparati al malato

di mente. E per questo non possono essere mai puniti penalmente, perché non perseguibili;

la sentenza della Corte costituzionale ha come conseguenza di fatto che chiunque sia nelle condizioni di tossicodipendente o alcolizzato cronico abbia licenza a delinquere;

per i giudici lo stato di intossicazione cronica viene inteso come irreversibile ed il diritto trasforma automaticamente il tossicodipendente e l'alcolista in malato di mente;

il pretore di Ancona ritiene che, sulla base di considerazioni scientifiche sviluppate dai medici, non sia possibile realizzare una distinzione fra alcolizzati e drogati cronici e abituali;

la dott.ssa Maria Luisa Attiglia, specialista di patologie correlate del centro di alcologia dell'Università, di Roma ha dichiarato « a nessuno va data licenza di uccidere »;

il professore Gaetano Di Chiara, docente di farmacologia all'Università di Cagliari ritiene non sia possibile considerare irresponsabile in senso assoluto sia l'alcolista che il drogato: « Non ci sono casi di intossicazione da droghe o alcool che possano ritenersi costanti »;

la delinquenza organizzata, la macro e la microcriminalità dilaganti nel nostro Paese non hanno bisogno di ulteriori rinforzi da parte di personaggi, sicuramente malati, ma comunque in grado di essere violenti;

i tossicodipendenti ed alcolizzati cronici potrebbero essere utilizzati, sfruttando il fatto che non sono punibili penalmente, dalle organizzazioni criminali e dal racket, in azioni di ritorsione, sia nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine e di magistrati, sia nei confronti di cittadini che non si piegano alle volontà malavitose;

questa sentenza, concedendo il « diritto di uccidere » ad una categoria purtroppo vasta di persone pericolose, lede ad avviso dell'interrogante il diritto alla sicu-

rezza dei cittadini italiani, la dove non era questa l'intenzione del Parlamento quando approvò la legge —:

se non ritenga opportuno un intervento di tipi normativo idoneo ad evitare che si concretizzino i gravissimi rischi per la sicurezza dei cittadini, che si determinerebbero a seguito dell'applicazione della sentenza. (4-17141)

*RISPOSTA. — La sentenza della Corte Costituzionale citata nella premessa dell'interrogazione indicata non ha innovato il sistema vigente in materia di imputabilità e semiimputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente e si è limitata a chiarire i limiti dell'ubriachezza abituale e della cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti. In particolare ha precisato che, per poter correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi.*

*Non si verifica, quindi, l'automatismo tra questa situazione e la concessione di una sorta di « licenza di uccidere » sia perché la commissione del reato da parte di non imputabile che risulti socialmente pericoloso legittima l'applicazione di misure di sicurezza, sia perché l'incapacità di intendere e di volere va accertata in sede processuale.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

*ROTUNDO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

il processo di metanizzazione del Salento ha portato alla realizzazione della condotta principale sino al comune di Maglie;

alla stessa sono già stati predisposti gli allacciamenti dei paesi limitrofi;

la zona, situata a breve distanza dal comparto di Maglie, raggruppa comuni anche significativi: Otranto, Santa Cesarea Terme, Uggiano La Chiesa, di importante valenza turistica e dei servizi;

allo stato non risulta siano stati predisposti progetti attuativi in breve periodo;

il servizio del gas è premessa indispensabile per qualunque ipotesi reale di sviluppo ed in particolar modo è essenziale per le potenzialità dell'offerta turistico-culturale, che pure il territorio esprime, che a sua volta è un importante risorsa del Salento —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di favorire l'avvio in tempi ristretti del processo di metanizzazione in tutto il Salento. (4-21981)

*RISPOSTA. — La metanizzazione del Mezzogiorno ebbe inizio nei primi anni 80 a seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, che ne disciplinò i finanziamenti.*

*L'11 febbraio 1988 il CIPE avviava il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, stabilendo di procedere alla sua attuazione in un triennio operativo cui avrebbe dovuto fare seguito un successivo biennio operativo.*

*Tale suddivisione traeva origine dall'aver stimato in un quinquennio l'arco temporale sufficiente ad esaurire tutto il programma, almeno a livello di impegni finanziari. Di conseguenza i comuni furono suddivisi come finanziabili nel triennio oppure nel successivo biennio.*

*Al fine di consentire una gestione del programma correttamente articolata dal punto di vista temporale, fu avviata inizialmente la sola fase relativa al triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Il successivo biennio sarebbe stato avviato una volta esaurita la fase relativa al triennio.*

*Tale programmazione si rivelò ben presto inattuabile soprattutto in relazione all'elevato numero di richieste finanziarie per-*

venute, largamente sovrabbondanti rispetto sia alle risorse economiche all'epoca disponibili che a quelle successivamente ed a più riprese stanziato dallo Stato per consentire la prosecuzione del programma. A riprova di ciò il triennio operativo non si è ancora concluso.

Con legge 7 agosto 1997, n. 266, recante « interventi urgenti per l'economia », all'articolo 9 sono stati stanziati 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma, con alcune priorità di attuazione:

a) concessione dei contributi alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 25 marzo 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo Triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

In conformità a quanto previsto dalla legge 266 il CIPE, con delibera del 6 maggio 1998, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi.

Per quei comuni inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed appartenenti al c.d. biennio operativo la delibera approvata dal CIPE autorizza la presentazione dei progetti entro un arco temporale più ampio che per gli altri comuni, ma ne rinvia l'esame all'esaurimento delle priorità fissate per legge, compatibilmente con le risorse finanziarie che eventualmente residuino o che potranno successivamente essere stanziato.

Va precisato tuttavia che la Corte dei Conti, nella riunione conclusiva tenutasi il 22 ottobre 1998, ha negato il visto per la registrazione della suddetta delibera contestando la legittimità di alcune agevolazioni finanziarie.

Al fine di superare il diniego posto dalla Corte dei Conti, stante la necessità di con-

servare il quadro delle agevolazioni finanziarie deliberate dal CIPE, la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 28 ha parzialmente modificato l'articolo 9 della legge 266/97 sopra citata, definendo in modo più puntuale le varie forme di contribuzione statale.

In applicazione della suddetta legge n. 144, questo Ministero ha riproposto al CIPE una nuova deliberazione, sostanzialmente identica alla precedente.

Detta nuova delibera è stata assunta in data 30.06.1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

RUFFINO. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 633/92 in materia di rimborsi Iva per l'anno 1997 inferiori a 10 milioni prevedeva che previa presentazione di una fideiussione il creditore poteva incassare il rimborso direttamente dal concessionario, in un tempo massimo di 60 giorni;

tale procedura non è più praticabile per l'entrata in vigore del decreto-legge 56 del 25 marzo 1998 che non prevede più la fideiussione e stabilisce che il rimborso deve avvenire tramite l'Ufficio Iva competente;

tali uffici Iva collocano i rimborsi successivamente a quelli dovuti per gli anni 1994/95/96 superiori a 10 milioni;

tale incresciosa situazione riguarda prevalentemente società con fatturati modesti e quindi molto attente a problemi di liquidità —:

se abbia intenzione di predisporre soluzioni che allevino il disagio per i creditori, dando mandato agli uffici Iva di istituire una corsia preferenziale per la liquidazione dei rimborsi in questione, oppure imponendo ai concessionari l'obbligo dei rimborsi inferiori a 10 milioni anche in mancanza di fideiussione. (4-17879)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che per l'erogazione dei rimborsi IVA di importo inferiore ai 10 milioni di lire non deve più essere prestata la garanzia fideiussoria, si rileva che gli Uffici IVA erogano tali rimborsi successivamente a quelli superiori a detto importo, creando notevoli disagi alle società con fatturati modesti. Pertanto, si chiede di conoscere se si ritenga opportuno predisporre « una corsia preferenziale » per la liquidazione dei rimborsi IVA di che trattasi oppure « imponendo ai concessionari l'obbligo dei rimborsi inferiori a 10 milioni anche in mancanza di fideiussione ».

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, lettera F), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, ha esonerato dall'obbligo di presentazione delle garanzie fideiussorie i soggetti cui spetta un rimborso IVA di importo non superiore a lire 10 milioni, al fine di semplificare e razionalizzare il meccanismo dei rimborsi stessi e con il preciso scopo di evitare al contribuente adempimenti onerosi in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso.

Per quanto concerne la procedura relativa all'erogazione di detti rimborsi, il competente Dipartimento delle Entrate, con la circolare del 9 settembre 1997, n. 249/E, ha precisato che i rimborsi IVA vengono eseguiti nel rispetto del criterio cronologico, per cui i competenti Uffici (ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644) hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso.

Il medesimo Dipartimento, con successiva circolare del 12 marzo 1998, n. 84/E, ha rilevato, tra l'altro, che nella trattazione delle richieste di rimborso rientra, tra gli adempimenti dei concessionari della riscossione, l'attribuzione alle stesse del numero cronologico « che sarà unico con riferimento all'intero ambito provinciale di competenza e, comunque, con riferimento alla circoscrizione dell'ufficio tributario competente ».

Ciò posto, si osserva che, al fine di rendere più celere la corresponsione dei rimborsi IVA, l'articolo 18 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per il 1999) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 1999, l'erogazione dei rimborsi verrà effettuata dai concessionari previo trasferimento agli stessi, in via telematica con accredito su apposite contabilità speciali, dei fondi occorrenti da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. A tal proposito, il decreto direttoriale 1° febbraio 1999 (concernente l'apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale) ha individuato le modalità di applicazione delle procedure previste dalla citata disposizione.

Tali procedure, ormai pienamente operative, consentono ai concessionari, una volta effettuati i previsti controlli, di provvedere alle liquidazioni delle richieste di rimborso nel termine di 40 giorni previsto dalla legge.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

Fioravante Palestini, nato a Giulianova (Teramo) il 9 settembre 1946 nel giugno del 1983 fu arrestato dalla polizia egiziana a bordo di un battello greco al largo del canale di Suez;

la ragione di tale arresto era legata al fatto che a bordo del battello era stato rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga. Unitamente al Palestini furono arrestati tutti i marinai greci, fatta eccezione per il capitano prontamente rilasciato;

successivamente il Palestini fu condannato a venticinque anni di reclusione dall'autorità giudiziaria egiziana per cui è tuttora detenuto presso il carcere del Cairo presso il quale ha già scontato circa quindici anni di reclusione;

i marinai greci a seguito dell'interessamento del loro Governo, e nonostante

l'intervenuta condanna definitiva, sono stati rilasciati da molti anni;

il Palestini, pur essendo molto malato, malgrado le sollecitazioni rivolte dai familiari a magistratura italiana e autorità di Governo rimaste senza esito, non è stato rilasciato;

il lunghissimo periodo di detenzione e le attuali condizioni di salute del Palestini rendono certamente possibile un atto di clemenza da parte delle autorità egiziane, sempreché vengano assunte forti iniziative da parte del Governo italiano, tenendo conto anche del diverso trattamento riservato ai cittadini greci detenuti per lo stesso motivo e già rilasciati —:

se non ritenga opportuno, alla luce dei fatti esposti e tenendo conto delle gravi condizioni di salute del Palestini, di intervenire con tempestività e decisione nei confronti delle autorità egiziane per ottenere la grazia ed il rilascio o, in alternativa il trasferimento nelle carceri italiane del Fioravante Palestini detenuto nel carcere del Cairo. (4-19647)

*RISPOSTA. — Il caso del connazionale Fioravante Palestini è già stato più volte sollevato in occasione dei vari incontri tra gli esponenti del Governo italiano e le massime Autorità egiziane. Si ricorda, in particolare, l'intervento svolto dal Ministro Dini in occasione della sua visita al Cairo, nel settembre 1998.*

*Più recentemente, nel giugno 1999, il Sottosegretario Serri ha sollevato il caso con il Vice Ministro egiziano degli Affari Esteri, responsabile per i rapporti con l'Europa, Fathi El Shazli, durante un incontro tenutosi in Egitto. Egli ha sottolineato in particolare l'età ormai avanzata del Sig. Palestini, nonché il lungo periodo già trascorso in carcere dal connazionale.*

*Si assicura che la vicenda continuerà ad essere seguita da questo Ministero con ogni possibile attenzione e sollecitudine (il caso continuerà ad essere inserito fra i temi di discussione in sede bilaterale), anche in collaborazione con il Dicastero di Grazia e Giustizia.*

*Non si può comunque non sottolineare come sia assai difficile che il Sig. Palestini possa fare ritorno nel nostro Paese in tempi ravvicinati, in assenza di un trattato bilaterale con l'Egitto sul trasferimento delle persone condannate e tenuto conto della differenza tra gli ordinamenti dei due Paesi.*

*In proposito, corre l'obbligo di segnalare che quanto contenuto nella interrogazione circa il rientro nel loro Paese dei marinai greci arrestati insieme al Sig. Palestini è inesatto. Da informazioni assunte presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, risulta infatti che solo uno dei marinai (un malato allo stadio terminale) è stato rimpatriato per motivi umanitari ed è poi deceduto in Grecia.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

*SAIA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*già in passato, con precedente atto di sindacato ispettivo, l'interrogante poneva al Governo il problema della palestra dell'Istituto alberghiero De Cecco e dell'istituto magistrale Marconi di Pescara che da circa un anno è stata adibita ad aula bunker per un importante processo svoltosi a Pescara;*

*tale scelta sembrò inopportuna per una serie di motivi rappresentati nella precedente interrogazione e, in particolare, perché ha privato della palestra circa mille studenti costretti a rinunciare all'ora di educazione fisica e, quindi, privati di un diritto-dovere;*

*pur comprendendo i motivi che a suo tempo costrinsero a tale scelta, non appare giustificabile il fatto che a distanza di mesi dalla fine del processo non sia stata ancora riattivata la palestra, per cui gli studenti sono ancora impossibilitati ad usufruirne —:*

*se non ritengano opportuno intervenire per conoscere i motivi per i quali la palestra non viene ancora restituita alle*

suddette scuole, dal momento che, come afferma lo stesso presidente del tribunale di Pescara, non sono più previsti altri processi da svolgere nella suddetta struttura;

a chi spetti il compito di procedere al ripristino funzionale della palestra rimuovendo le strutture che vi sono state installate per lo svolgimento del processo (gabbia eccetera);

se comunque non ritengano opportuno assicurare al comune di Pescara i mezzi necessari per la completa e rapida riattazione dell'impianto. (4-22977)

*RISPOSTA. — Come già comunicato in risposta alla precedente interrogazione n. 4-15666 la palestra utilizzata dal Tribunale di L'Aquila per la celebrazione di un procedimento penale a carico di 40 imputati, è stata successivamente restituita alla scuola di appartenenza.*

*Il Ministro della Pubblica Istruzione, con nota del 2 luglio scorso, ha comunicato che la palestra è stata riaperta all'utenza interessata a far data dal 7 maggio 1999 e che essa risulta pienamente funzionale.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

**SANTORI.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa nazionale ha dato ampio rilievo alla notizia del conflitto tra procuratori sportivi che operano nel mondo del calcio;

tale conflitto ha dato luogo a querele ed esposti;

la figura del procuratore sportivo, fino a ieri fenomeno limitato al mondo calcistico, si sta diffondendo in tutte le discipline sportive a carattere professionistico;

l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo nel calcio è disciplinato in modo lacunoso e sommario;

nelle altre discipline sportive, in molti casi, non è prevista alcuna regolamentazione;

l'attività di procuratore sportivo è un'attività di intermediazione che, alla stregua di altri settori, considerati pure i rilevanti interessi economici che lo sport professionistico oggi involve, necessita di una regolamentazione uniforme e puntuale —:

se non intenda interessare il Coni, nel rispetto della sua autonomia, dell'opportunità di introdurre una disciplina di portata generale sull'attività dei procuratori sportivi che regolamenti, tra le altre cose, le incompatibilità e gli eventuali conflitti di interesse. (4-22948)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si fa presente quanto segue.*

*La FIGC da oltre nove anni ha introdotto un regolamento che disciplina l'attività di procuratore sportivo adeguato alle norme FIFA successivamente intervenute in materia.*

*Tale regolamento, di cui non è stata contestata la legittimità, stabilisce precise regole con l'obiettivo di garantire trasparenza, correttezza e professionalità nello svolgimento dell'attività.*

*La possibilità di prevedere una regolamentazione generale emanata direttamente dal CONI appare difficilmente percorribile, attesa la peculiarità della figura del procuratore rispetto alle singole discipline sportive.*

*D'altra parte, è da considerare che la soluzione prospettata si porrebbe in contrasto con la vigente normativa, di cui alla legge 23.3.1987, n. 91 e al decreto del Presidente della Repubblica 28.3.1986, n. 157. Ai sensi di tale normativa, il CONI non è tenuto a disciplinare materie di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali. In particolare l'articolo 14 della citata legge n. 91/1987, 2° comma, stabilisce che alle Federazioni Sportive Nazionali è ricono-*

*sciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

SCAJOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio giudiziario della Corte di Appello di Genova ha proposto il trasferimento di due giudici inquirenti e l'applicazione di un terzo dalla Procura della Repubblica di Imperia ad altre vicine strutture giudiziarie;

la stessa relazione annuale del Procuratore generale della Corte di Appello di Genova, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, ha evidenziato l'allarmante crescita della criminalità nel Ponente ligure, legata soprattutto all'immigrazione clandestina che ha assunto le redini del traffico della droga e dello sfruttamento della prostituzione;

numerose sono le proteste degli amministratori imperiesi, del Procuratore della Repubblica e dell'ordine degli avvocati avverso tale deprecabile decisione;

gravissima sarebbe la ricaduta sulla popolazione locale, alla quale è pur stata garantita un'efficiente amministrazione della giustizia, anche tramite la realizzazione del nuovo tribunale, attualmente in costruzione, che costerà più di cinquanta miliardi alla collettività —:

quali provvedimenti si intendano adottare per far sì che comunque non ci sia una riduzione dei magistrati inquirenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. (4-21538)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

*L'istituzione del giudice unico di primo grado ha comportato la revisione delle piante organiche del personale di magistratura ed amministrativo sulla base delle ef-*

*fettive e comparate esigenze delle nuove realtà organizzative.*

*A tal fine è stato emanato in data 1° giugno 1999 il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51/1998 con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai Tribunali, alle procure della Repubblica presso i Tribunali ed alle Corti di Appello.*

*Per il nuovo ufficio requirente di Imperia è stato previsto un organico complessivo di quattro unità (1 Procuratore della Repubblica e 3 Sostituti) essendosi tenuto conto dei carichi di lavoro modesti sia all'interno della fascia (-42 per cento, -39 per cento) sia in sede di confronto di distretto (-54 per cento, -43 per cento), ed in considerazione del fatto che la Procura della Repubblica di Imperia era l'unico ufficio della propria fascia, assieme ad Aosta, che aveva un organico, prima della citata riforma di sei magistrati.*

*Nella determinazione dei nuovi organici si è peraltro anche tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Corti di Appello alle quali la competente Direzione Generale aveva preventivamente inviato il progetto della riforma in questione, nonché del parere in proposito espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura.*

*Infine si fa presente che la pianta organica prevista per la Procura della Repubblica di Imperia è allo stato integralmente coperta.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor GianPietro Bianchi, nato a Romano di Lombardia il 27 settembre 1972, dal 15 dicembre 1998 sta svolgendo servizio civile presso il comune di Chiusduno (Bergamo);

nel febbraio del 1999 il signor Bianchi ha presentato richiesta al distretto militare di Brescia di essere posto in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in quanto amministratore unico della società B e B Edil Srl, azienda che rischia la chiusura a causa della chiamata in servizio

civile del signor Bianchi, con conseguente non assolvimento dei debiti di varia natura dalla stessa azienda contratti -:

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 1997, concedere in tempi rapidi al signor Bianchi la dispensa dal compiere la ferma di leva restante. (4-23745)

RISPOSTA. — *In merito all'istanza presentata dall'obiettore di coscienza Bianchi Giampietro, si rende noto che lo stesso è stato collocato in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo a decorrere dal giorno 8 giugno 1999.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere - premesso che:*

il signor Natale Borra, nato a Trescore Balneario (Bergamo) il 5 aprile 1972, in data 22 dicembre 1994 presentava domanda per essere riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge n. 772 del 1972;

l'istanza veniva respinta, in quanto il signor Borra risultava segnalato dalla stazione dei carabinieri di Casazza quale assuntore di sostanze stupefacenti;

avverso al provvedimento di reiezione il signor Borra ricorreva al Tar del Lazio che, con sentenza del 6 maggio 1996, sospendeva la chiamata alle armi del deducante, situazione in cui il signor Borra si trova attualmente;

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 230 del 1998, che non contempla tra le cause ostative previste dall'articolo 2, l'assunzione o il possesso di sostanze stupefacenti, il signor Borra presentava, in data 1° marzo 1999, richiesta al ministero della difesa di riesame della sua domanda di obiezione di coscienza -:

se non ritenga opportuno, alla luce della legge n. 230 del 1998 e del considerevole lasso di tempo trascorso inutilmente

con oggettivo danno per il signor Borra, attivarsi per l'immediato riconoscimento della istanza di riconoscimento come obiettore di coscienza presentata dal signor Borra. (4-23746)

RISPOSTA. — *In ordine all'istanza presentata dal Sig. Borra Natale in data 1° marzo 1999, si riferisce che questa Amministrazione ha già riesaminato la posizione del giovane il quale, in data 7 giugno 1999, è stato avviato al servizio civile presso la Comunità Mantovana Valle Cavallina di Casarsa.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SESTINI, PAROLI e SCALTRITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero, per le politiche agricole e dell'industria, commercio e artigianato con incarico per il turismo. — Per sapere - premesso che:*

si è appreso dagli organi di stampa del provvedimento con cui l'amministrazione americana limiterà, a partire da giovedì 29 luglio 1999, con l'imposizione di una grave tassa di importazione (in alcuni casi del 100 per cento del valore del prodotto) in Usa di prodotti alimentari tipici, europei in generale ed italiani in particolare (tartufi-pomodori-prosciutti);

si è appresa, altresì, la preoccupazione delle categorie economiche interessate (agroindustria e tutte le filiere alimentari: allevatori - trasformatori di prodotti agricoli e tipici) -:

quali misure intendano adottare, e quali interventi abbiano già adottato, anche di concerto con gli altri partners europei, nei confronti del Governo americano, tenendo conto del grave danno economico che questo provvedimento causa alla nostra economia. (4-25187)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi forniti a*

questo ufficio dalla Direzione Generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi.

In via preliminare si osserva che la controversia è originata dalla contestazione, da parte degli Stati Uniti, sulla legislazione comunitaria, che vieta la somministrazione di ormoni nell'allevamento dei bovini e conseguentemente la produzione e la commercializzazione (sia all'interno della Comunità che all'importazione da Paesi terzi) di carni di animali trattati con ormoni. La procedura di regolamento delle controversie del World Trade Organization espletata prima da un gruppo di esperti e successivamente dall'Organo di appello, si è conclusa con la condanna della legislazione europea, che è stata dichiarata incompatibile — perché non giustificata su base scientifica — con l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie firmato al termine del negoziato dell'Uruguay Round.

Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dal competente Organo del WTO, a partire dal 29 luglio 1999 gli Stati Uniti applicano misure « di ritorsione » (in termini tecnici « ritiri compensativi ») su una serie di prodotti di origine comunitaria, per un valore complessivo di 116, 8 milioni di dollari.

I prodotti italiani oggetto di tali misure sono:

pomodori in scatola (esportazioni 1998 = 21,2 milioni di dollari);

tartufi (3,4 milioni di dollari);

pane e prodotti tostati (2,9 milioni di dollari);

succhi di frutta (1,7 milioni di dollari);

cipolle, succedanei del caffè e mostarda.

Il volume complessivo delle esportazioni colpite dalle misure americane ammonta a 29,6 milioni di dollari (secondo i dati del 1998), cioè oltre il 25 per cento del totale comunitario (sulla media del triennio 1996/98 il totale è di circa il 21 per cento).

La Comunità aveva ottenuto un periodo di quindici mesi (scaduto il 13 maggio

scorso) per conformare la sua legislazione alle conclusioni degli organi di Ginevra, ma alla scadenza di tale termine non si è ritenuto possibile apportare modifiche al divieto di produrre e importare carni di animali trattate con ormoni, persistendo seri dubbi in ambito europeo sui rischi per la salute umana, derivanti dalla consumazione di questo tipo di carni.

Al riguardo un rapporto preliminare degli studi, fatti eseguire dalla Commissione Europea, ha confermato la fondatezza di tali rischi. Entro la fine del 1999 si dovrebbero avere i risultati finali di tali studi.

Una soluzione amichevole della controversia, basata su uno schema di etichettatura sui prodotti, che lasciava al consumatore, messo al corrente dei rischi per la sua salute, la libertà di scelta o meno del prodotto, non è andata a buon fine. Il negoziato con gli USA si è quindi concentrato sulla ipotesi alternativa delle compensazioni, che l'Unione Europea si è dichiarata disponibile ad offrire, nella impossibilità di modificare la sua legislazione.

Anche questa trattativa non ha avuto buon esito in quanto la controparte USA si è dichiarata disponibile solo a condizione di un impegno europeo ad eliminare a termine il divieto, considerando inadeguata una compensazione che non fosse direttamente a beneficio dei suoi produttori di carne (che peraltro è impossibile per l'esistenza del divieto).

Si è quindi di fronte ad una situazione in cui si scontrano interessi commerciali americani — dichiarati legittimi a livello internazionale sulla base della interpretazione delle norme esistenti ed avvenuta secondo modalità convenute in ambito WTO — e l'interesse a proteggere la salute umana, fatto valere da parte europea.

Da parte italiana si è intervenuti — sia attraverso l'istanza comunitaria, sia direttamente, a più riprese ed a tutti i livelli, presso le autorità USA — per tentare di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che impedisse la penalizzazione dei nostri operatori economici, a causa di una vicenda estranea alle loro responsabilità e possibilità di intervento.

*Si continuerà sulla strada delle trattative, tenendo presente la necessità sia di tutelare la salute del consumatore sia di rispettare gli impegni sottoscritti a livello internazionale.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

**STORACE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Ladispoli è strutturalmente inadeguato a causa sia delle dimensioni del territorio del comune che dall'elevato numero degli utenti che usufruiscono di tale struttura;

l'amministrazione comunale di Ladispoli paga da anni un canone di locazione ad un privato mentre il nuovo ufficio postale è stato costruito in via Caltagirone ed è costato finora 3,300 miliardi;

tale ufficio postale non ha mai avuto il previsto collaudo amministrativo entro un anno dalla fine dei lavori, così come è stabilito dall'articolo 13 del contratto nazionale delle opere pubbliche;

il collaudo tecnico è stato invece espletato, con tanto di complimenti da parte dell'Ente appaltante alla ditta costruttrice per la qualità del lavoro eseguito;

il nuovo ufficio postale di Ladispoli non solo non è mai entrato in funzione, ma versa in uno stato di completo abbandono tale che per renderlo agibile e funzionante dovranno essere spesi altri miliardi dei contribuenti —;

se non ritengano opportuno ed urgente verificare se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

quali siano le valutazioni del Governo di fronte alla situazione sopra esposta e se, una volta accertate eventuali responsabilità contabili-amministrative, non ritenga opportuno ed urgente verificare il ruolo di

Italtel, oggi servizi tecnici, in riferimento alla vicenda sopra menzionata, e più in particolare ai rapporti intercorrenti fra questo Ente e le varie ditte chiamate a realizzare anche sotto il profilo della corretta osservanza dei contratti nonché delle modalità di pagamento. (4-24028)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte, riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha riferito che la società appaltatrice dei lavori di adeguamento dell'ufficio postale di Ladispoli ha completato gli stessi alla fine dello scorso mese di maggio, cui ha fatto seguito la realizzazione delle particolari opere per l'informaticizzazione dell'agenzia. Non appena queste ultime sono state ultimate la nuova sede è stata aperta al pubblico il 22 luglio u.s.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**TARADASH.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 9 gennaio 1997, con interrogazione Taradash n. 4-06408 si chiedeva al Ministro interrogato quali provvedimenti intendesse adottare per garantire il rispetto dell'ordinanza del 4 settembre 1996 n. 876, del Tar Campania che accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento della direzione generale del dipartimento delle dogane e imposte dirette che aveva conferito la titolarità della dogana di Napoli II (aeroporto di Capodichino) al direttore tributario Antonio Infante, disponendo che il dipartimento delle dogane operasse un esame comparativo relativo

alle posizioni del signor Infante e del dottor Riccardo Marro;

con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento delle Dogane (protocollo n. 716 del 21 maggio 1997), si statuiva, in difformità con le conclusioni del Tar Campania, che « il provvedimento — protocollo n. 5234 del 2 luglio 1996 — con il quale è stata conferita la titolarità della dogana di Napoli II al direttore tributario Antonio Infante, debba mantenere la sua validità ed efficacia »;

il 31 luglio 1997 il Tar Campania, con sentenza n. 3049 del 1° ottobre 1998, a seguito del ricorso presentato dal dottor Marro, ha annullato il provvedimento di nomina e ha condannato il dipartimento delle dogane al pagamento delle spese legali, liquidate in lire 2.000.000;

il ministero delle finanze, dopo aver proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar il 10 dicembre 1998, non ha però conseguentemente ottemperato al provvedimento di annullamento, rimuovendo dall'incarico il signor Infante;

il perpetuarsi di una situazione di illegittimità, con l'inottemperanza dell'amministrazione al provvedimento del Tar, si riverbera negativamente sulla funzionalità operativa della dogana e, oltre a « creare grosse difficoltà operative e funzionali (anche soggettive), porta l'immagine dell'amministrazione a subire un continuo ed inesorabile danno difficilmente recuperabile se tale situazione dovesse protrarsi nel tempo » (Ispettore superiore di giro della circoscrizione doganale di Napoli — relazione di servizio, protocollo n. 556/Ris, del 15 ottobre 1997);

il Collegio arbitrale di disciplina, sezione I, con decisione n. 242 dell'11 giugno 1998 ha annullato il provvedimento del direttore compartimentale delle dogane, il dottor Aldo Tarascio, adottato con nota del 26 gennaio 1998 protocollo n. 27/Ris, con il quale si invitava la direzione della circoscrizione doganale di Napoli a richiedere al dottor Marro le spese relative al costo

delle raccomandate effettuate nel mese di novembre e ad adottare il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre termine alla perdurante situazione di illegittimità che ha interessato la dogana di Napoli II e di ripristinarne un'efficiente operatività funzionale;

se e quali provvedimenti abbia adottato al fine di garantire l'ottemperanza all'ordinanza del Tar Campania del 4 settembre 1996, n. 876, in relazione alla necessità di un equo esame comparativo delle posizioni degli aspiranti alla titolarità della dogana di Napoli II;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la piena ottemperanza alle statuizioni della discussione del Tar Campania del 1° ottobre 1998, n. 3049, di annullamento del provvedimento di nomina del signor Infante, anche al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa considerando la lesione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, anche risarcitori, di cui è titolare il dottor Marro. (4-21754)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiedono chiarimenti in merito alla procedura di conferimento della titolarità della Dogana di Napoli II (aeroporto Capodichino), già attribuita al Direttore tributario Antonio Infante.*

*Al riguardo il competente Dipartimento delle dogane ha comunicato che, al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. Campania n. 876 del 4 settembre 1996, ha riesaminato la procedura di attribuzione della titolarità della predetta dogana.*

*Pertanto, è stata fornita agli interessati (ai Sigg. Marro Riccardo e Infante Antonio), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, informazione dell'avvio del procedimento di attribuzione della titolarità della Dogana di Napoli II, previo esame comparativo delle posizioni degli aspiranti, i quali hanno esercitato le facoltà previste dall'articolo 10 della stessa legge, concernenti la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie e documenti.*

*Sulla base di dettagliata relazione circa i due funzionari interessati e di motivata valutazione in ordine al conferimento della titolarità in questione, il Direttore della Circostrizione doganale di Napoli ha confermato la proposta nei confronti del Direttore tributario Antonio Infante, nell'ottica del perseguimento dei fini istituzionali e del conseguimento degli obiettivi, di cui il dirigente è responsabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993.*

*Di conseguenza il Dipartimento delle dogane, preso atto dei titoli di servizio, professionali e di cultura, fatti valere dai due candidati, nonché della valutazione comparativa effettuata dal Direttore circoscrizionale di Napoli, ha confermato la nomina del Sig. Antonio Infante a titolare della Dogana di Napoli II.*

*Pertanto, il T.A.R. Campania, con sentenza n. 3049/98 depositata il giorno 1° ottobre 1998, ha dichiarato improcedibile il ricorso originariamente presentato dal Dott. Marro avverso la nomina del Sig. Infante (n. 6252/1996) per sopravvenuto difetto d'interesse « in quanto l'Amministrazione ha proceduto alla comparazione, a seguito della quale ha riconfermato la precedente determinazione »; con la medesima sentenza, ha invece accolto il ricorso n. 6948/1997, con il quale il signor Marro Riccardo ha impugnato il suindicato provvedimento di nomina, contestando la comparazione, sostanzialmente per l'omessa considerazione dei maggiori titoli vantati dallo stesso.*

*A tale ultimo riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento delle dogane, ha presentato appello al Consiglio di Stato.*

*Con riferimento all'ultima delle questioni poste nell'interrogazione, poi, il predetto Dipartimento ha riferito di non aver immediatamente ottemperato alla sentenza di annullamento dei provvedimenti di attribuzione della titolarità della Dogana di Napoli II al Sig. Antonio Infante (prot. 5234/VIII del 2 luglio 1996 e prot. 716/VIII del 21 maggio 1997), in quanto era stata proposta istanza di sospensiva ai sensi dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per il notevole pregiudizio funzio-*

*nale derivante dalla vacanza della funzione di titolare presso quell'ufficio doganale.*

*Il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 747 del 9 aprile 1999) ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del TAR Campania, recante accoglimento del ricorso n. 6948/1997 del Direttore tributario Riccardo Marro.*

*Di conseguenza il Dipartimento delle dogane, conformandosi a quanto stabilito dall'Alto Consesso, ha disposto la cessazione del Sig. Antonio Infante dalla titolarità della Dogana di Napoli II, incaricando il Direttore della circoscrizione doganale di Napoli di designare, d'intesa con il Direttore compartimentale, per la temporanea reggenza della Dogana di Napoli II, un funzionario idoneo, con consolidata esperienza presso uffici operativi ed approfondita conoscenza dei problemi aeroportuali in generale e della Dogana di cui trattasi in particolare.*

*Tale procedura è stata seguita in considerazione della pendenza del giudizio di merito, circostanza che sconsiglia l'attribuzione delle contestate funzioni al Direttore tributari o Riccardo Marro.*

*La Direzione compartimentale delle dogane di Napoli ha disposto (con provvedimento del 26 maggio 1999), nelle more della nomina formale del titolare, che il Direttore tributario Ignazio Muni, già responsabile del Servizio ispettivo presso la circoscrizione doganale di Napoli, assumesse, in via temporanea, le funzioni di Capo della Dogana di Napoli II, a decorrere dal 1° giugno 1999.*

*Il Dipartimento delle dogane — Direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi generali ha espresso il proprio nulla osta alla nomina temporanea del Dott. Muni, in quanto idoneo sotto i profili manageriale, tecnico e comportamentale.*

*Con ulteriore ricorso il Direttore tributario Marro ha chiesto l'accertamento in sede cautelare del preteso diritto all'attribuzione della titolarità della Dogana di Napoli II, in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3049, datata 1° ottobre 1998, e l'annullamento, previa sospensione, della nota del Dipartimento delle dogane (n. 3992/VIII del 13 maggio 1999), nonché di ogni atto consequenziale, nella parte in cui l'Amministrazione, nel disporre la ces-*

szazione dall'incarico di Capo della Dogana di Napoli II del Sig. Infante, ha nominato un funzionario diverso dal ricorrente Dott. Marro.

Il TAR Campania, con ordinanza del 7 luglio 1999, ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta dal Dott. Marro, ritenendo che non sussistessero motivi di danno grave ed irreparabile conseguenti alla nomina del Dott. Muni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TRABATTONI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'istituzione dell'Irap costituisce un provvedimento funzionale alla semplificazione del sistema fiscale;

la legge finanziaria garantisce il criterio dell'invarianza fiscale e quindi il non aggravamento degli esborsi tributari delle aziende;

nel caso di gran parte delle aziende agricole, in particolare di quelle di dimensioni ridotte, si sta invece verificando un appesantimento fiscale insostenibile e tale da determinare in molti casi uno stato di collasso aziendale;

questa situazione sta determinando forme di protesta diffuse difficilmente controllabili —:

se non ritenga di apportare le necessarie modifiche atte a salvaguardare l'invarianza fiscale così come definita dagli indirizzi della legge finanziaria. (4-18605)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive — IRAP — si è tenuto a creare un ulteriore aggravio fiscale per il settore agricolo, chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere questa Amministrazione al fine di « salvaguardare l'invarianza fiscale ».

Al riguardo, si rileva in via preliminare che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (e con le conse-

guenti modifiche apportate all'IRPEF nonché con il riordino della tassazione locale) sono state introdotte profonde innovazioni strutturali del sistema tributario vigente, attuando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle Regioni e agli enti locali a cui è stata attribuita l'autonomia finanziaria necessaria per svolgere un'autonoma e responsabile politica di bilancio, nonché una drastica semplificazione del sistema tributario e contributivo ed una revisione della tassazione sulle imprese.

Con particolare riguardo al settore agricolo, il Governo, in considerazione del suo elevato valore ambientale, ha adottato, con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una serie di misure volte ad attenuare gli effetti dell'introduzione dell'I.R.A.P. sull'esercizio dell'attività agricola.

Innanzitutto, l'Esecutivo ha avuto cura di prevedere, all'interno del settore di attività di cui trattasi, una fascia di contribuenti esclusi dalla soggettività passiva dell'imposta. Essi sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, tra i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti I.V.A., ex articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari annuo non sia superiore a cinque o quindici milioni, se, in quest'ultimo caso, l'attività agricola venga svolta in Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti.

Inoltre, le modalità di calcolo della base imponibile I.R.A.P., previste per le società semplici e le persone fisiche che esercitino l'attività agricola, consentono una sorta di « sconto » rispetto al valore della produzione ove fosse calcolato in modo ordinario. Infatti, in base all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, la base imponibile ai fini I.R.A.P. è data dalla differenza tra il valore delle cessioni e quello degli acquisti ai fini I.V.A., da cui consegue che la spesa per investimento è interamente dedotta nell'anno e non, come richiesto in via ordinaria, solo attraverso la quota di ammortamento annuale.

*Una ulteriore attenuazione dell'impatto dell'IRAP sul settore agricolo in generale, è ravvisabile nella previsione di aliquote di imposta inferiori rispetto a quella ordinaria, secondo un disegno di graduale allineamento verso tale aliquota (cd. « clausole di salvaguardia »).*

*In tal senso, l'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aveva stabilito un riallineamento dell'aliquota I.R.A.P. per l'agricoltura, articolata su quattro periodi di imposta, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75. Successivamente, il decreto legislativo n. 422 del 1998 ha oltremodo diluito nel tempo l'avvicinamento per i produttori agricoli all'aliquota ordinaria del 4,25, sia articolando su cinque periodi di imposta, anziché su quattro, che attenuando l'entità delle aliquote transitorie portandole alle misure dell'1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.*

*Infine, non può non considerarsi che, superati i primi due periodi di imposta di applicazione dell'I.R.A.P., le Regioni, se lo vorranno, potranno privilegiare l'agricoltura regionale rispetto agli altri settori produttivi, operando interventi riduttivi dell'aliquota di imposta.*

*Infatti, con l'articolo 6, comma 1, lettera a), legge 23 dicembre 199, n. 448, è stato modificato l'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, talché è stata attribuita alle Regioni la facoltà di « variare » l'aliquota I.R.A.P., e non solo di maggiorarla, come precedentemente stabilito.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TRABATTONI e MIGLIAVACCA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi ha stabilito che sono equiparate all'attività alberghiera, e quindi sono ammesse a godere di aliquote agevolate sui consumi di gas metano, anche le strutture che esercitano una attività ricettiva, cioè forniscono

un servizio di ospitalità, purché siano organizzate a scopo di lucro;

con questa decisione si discriminano e penalizzano le case di riposo non aventi scopo di lucro che, escluse dalla suddetta agevolazione, di cui già godevano, registreranno evidenti squilibri di bilancio. L'ovvia conseguenza sarà l'aumento delle rette per tutti gli ospiti e quindi anche l'aumento delle integrazioni degli enti locali a favore di quelli più bisognosi —:

quale logica sia sottesa a tale decisione, da cui si rileva l'assurdità di penalizzare attività ricettive senza scopo di lucro che già, per contenere i costi, sono costrette ad avvalersi dell'apporto anche di lavoro volontario. (4-21090)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette — Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi — ha stabilito che sono equiparate all'attività alberghiera e, quindi, sono ammesse a godere di aliquote agevolate sui consumi di gas metano anche le strutture che esercitano un'attività ricettiva purché siano organizzate a scopo di lucro, si rileva che, con questa decisione, si discriminano e si penalizzano le case di riposo non aventi scopo di lucro e si chiede quale logica sia sottesa a tale decisione.

Al riguardo il suindicato Dipartimento ha comunicato che l'accisa sul gas metano è attualmente disciplinata dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il gas metano ha una differente tassazione a seconda che sia usato per usi civili o per usi industriali.

In particolare per gli usi industriali è prevista un'aliquota agevolata di lire 20 al metro cubo e si considerano compresi in detti usi industriali, ai sensi della nota 1 del predetto articolo 26, anche gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero.

Lo stesso Dipartimento ha riferito che, nel corso degli anni, sono pervenute nume-

rose richieste di diversi soggetti tendenti ad ottenere l'equiparazione della propria attività all'impresa alberghiera e, di conseguenza, ad usufruire dell'aliquota agevolata sui consumi di gas metano. In particolare per le case di riposo è stato ritenuto prevalente e determinante il concetto di ospitalità di tipo alberghiero e, pertanto, è stata concessa l'agevolazione.

Successivamente il Dipartimento delle dogane ha ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Dal parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, con lettera del 27 marzo 1998, n. 5947/97-146, si evince che i presupposti, ai fini della concessione dell'agevolazione di che trattasi, sono due. E precisamente che:

*l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attività industriale, cioè un'attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del codice civile;*

*il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attività industriale.*

Sulla base del predetto parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha dettato (con telex n. 2181/98 del 23 luglio 1998) istruzioni agli uffici dipendenti.

Allo stato attuale, pertanto, ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, prevista dalla normativa solo per gli usi industriali, il servizio di ospitalità delle case di riposo deve essere esercitato in forma di impresa, altrimenti si è al di fuori di un uso industriale del gas metano.

Tuttavia il citato Dipartimento, alla luce di alcune sentenze della Corte di Cassazione che sembrano contrastare con l'orientamento dell'Amministrazione, ha comunicato di aver chiesto nuovamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (con lettera del 5 febbraio 1999 n. 7158/98) sulla possibilità di estendere l'applicabilità dell'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche agli istituti che esercitano il

*servizio di ospitalità senza scopo di lucro (case di riposo, case di cura, ospedali ecc.); tale parere non risulta ancora reso.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VALPIANA e NARDINI. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze. — Per sapere premesso che:*

*il piano sanitario nazionale prevede la riduzione del tabagismo nel nostro Paese, fonte di notevoli patologie e di ingenti costi umani ed economici per il Servizio sanitario nazionale;*

*per la cura delle malattie dei fumatori si valuta vengano spesi ogni anno circa 6500 miliardi per costi diretti e sociali;*

*lo Stato, attraverso il guadagno del Monopolio Tabacchi, introita ogni anno una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 14.000 miliardi dalla vendita delle sigarette;*

*ci troviamo così di fronte all'assurdità per cui, mentre da una parte guadagna, dall'altra lo Stato è costretto a notevoli costi per la cura delle malattie indotte dal suo stesso monopolio, con evidente diminuzione delle risorse disponibili per altri bisogni della sanità —:*

*per quali motivi il monopolio, causa di tante malattie e costi sanitari, non restituisca al ministero della sanità almeno la differenza tra gli incassi e le spese mediche che quest'ultimo è costretto ad affrontare per la cura dei fumatori malati.(4-22290)*

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, nell'esprimere preoccupazioni per le conseguenze sulla salute dei consumatori derivanti dall'abuso di tabacco lavorato, si chiede di conoscere se si intenda restituire al Ministero della sanità la differenza tra gli introiti derivanti dalla vendita del prodotto e le spese sostenute per la cura delle patologie indotte dal fumo.*

*Al riguardo, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato che il tabacco lavorato ed, in par-*

*ticolare, le sigarette sono gravate da una forte tassazione (IVA più accisa) pari ad oltre il 74% del prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ciò in attuazione della normativa comunitaria di settore che, anche per motivazioni di ordine sanitario, impone tale rilevante prelievo fiscale per scoraggiare il consumo di tali prodotti.*

*Per quanto riguarda la destinazione di parte degli introiti al Ministero della sanità, si osserva che i proventi fiscali, insieme alle altre entrate erariali, affluiscono al bilancio dello Stato per avere, quindi, la propria destinazione al soddisfacimento delle finalità sociali tra cui quella sanitaria.*

*Da ultimo, in merito alla gestione diretta statale dell'industria del tabacco lavorato, premesso che i tabacchi venduti sul mercato italiano sono, per circa il 50%, prodotti provenienti da industrie estere, si evidenzia che il processo di riassetto istituzionale del comparto, avviato con il decreto legislativo n. 283 del 1998, porterà nell'arco dei prossimi due anni alla completa privatizzazione del settore, in linea con quanto già avvenuto negli altri Stati dell'Unione Europea.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere - premesso che:*

*in data 30 giugno 1998, nelle ore pomeridiane, in località Zevio in provincia di Verona si è verificato lo scollo per circa 2 chilometri e 500 metri delle pareti in calcestruzzo del canale pensile Sava (gestito dall'Enel): detto manufatto ha una lunghezza totale di circa 12 chilometri, una portata di 140 metri cubi di acqua al secondo con un alveo della larghezza di metri 40 circa per una profondità di metri 5 circa e nasce da una immissione posta a livello del fiume Adige, in comune San Martino Buon Albergo, località « Basse San Michele »;*

*l'immissione idrica alimenta la centrale elettrica Enel, sita nel comune di Zevio (Verona), le acque medesime, una volta utilizzate dalla centrale e quindi fuo-*

*riuscite, si immettono su alveo naturale il quale, a brevissima distanza dal ricongiungimento con il fiume Adige, si collega con il canale artificiale sotterraneo Leb, che fornisce a sua volta, acqua atta all'irrigazione delle campagne delle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, per un totale di 140 mila ettari coltivati a colture specializzate le quali, proprio per le loro speciali caratteristiche, abbisognano di frequenti e abbondanti irrigazioni;*

*oltre a questa particolare specialità il canale Leb nel suo attraversamento della provincia di Verona, in località Cologna Veneta, immette una preziosa quantità di acqua nel Rio Acquetta da dove pervengono e affluiscono le acque del tipo « industriale » di tutta la Vallata del Chiampo, area del Vicentino fortemente interessata da numerosi insediamenti industriali per la lavorazione e la trasformazione conciaria —:*

*per quale motivo e conseguentemente in funzione di quale emergenza ed urgenza, sia stato svuotato il canale artificiale Sava, in maniera così repentina e non in altra più graduale, provocando così un prevedibile scollo delle pareti che, non avendo più a ridosso l'acqua, sono scivolte sul letto del manufatto, rendendolo inagibile e inutilizzabile per circa 2 chilometri e mezzo;*

*per quale motivo l'intervento di presunta manutenzione, come dichiarato alla stampa dai tecnici preposti, non sia stato operato attraverso le predisposte bocchette site alla sommità degli argini;*

*se esistano documentazioni di collaudo risalenti all'epoca della costruzione del manufatto in argomento, e se esistano dei precisi precetti che prevedono periodicamente la riesecuzione del collaudo medesimo;*

*con quale cadenza da parte dell'Ente gestore del manufatto sia stata codificata nel tempo la manutenzione e le relative ispezioni, e a quando risalga l'ultima eseguita, se esista registro o rapporto informativo delle avvenute ispezioni;*

quali misure straordinarie il Governo intenda assumere nei confronti del comparto agricolo delle province suddette che vede a grave rischio l'intera produzione dell'annata (va ricordato che l'estensione terriera coltivata è di 140 mila ettari);

quali misure straordinarie il Governo intenda celermente assumere al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le centinaia e centinaia di aziende conciarie e non site nella Vallata del Chiampo, che occupano migliaia e migliaia di unità lavorative;

al fine di una equa giustizia, quali misure il Governo, anche investendo la preposta autorità giudiziaria, intenda assumere nei confronti di coloro i quali, per preciso loro incarico e mandato di istituto, hanno la responsabilità nella gestione e manutenzione del canale artificiale « pensile » Sava;

quale sia stata la motivazione tecnica assunta dagli stessi che hanno disposto il precipitato svuotamento repentino, senza addurne tecnicamente e professionalmente le relative catastrofiche conseguenze.

(4-24526)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito di intensi eventi meteorologici, verificatisi nel giugno 1998, si sono evidenziati dei dissesti lungo i giunti di alcune piastre del rivestimento interno del canale pensile Sava (sito in località Zevio in provincia di Verona, che fornisce direttamente la portata necessaria al canale del comprensorio consortile L.E.B.) con conseguente rischio di allagamento delle aree limitrofe abitate. Per motivi di sicurezza l'ENEL, che gestisce il canale e provvede alla sua manutenzione attraverso una periodica attività di controllo da parte di personale specializzato (il canale di derivazione è infatti controllato ogni giorno per tutta la lunghezza e su entrambe le sponde), ha deciso di effettuarne lo svuotamento in tempi molto rapidi. Tale manovra però ha provocato, per alcuni tratti del canale, il distacco delle piastre di rivestimento.

*L'ENEL precisa che a questo riguardo furono immediatamente attivati i tecnici che permisero di assicurare entro i 10 giorni successivi dalla data del dissesto, la portata di 12 m<sup>3</sup>/s al canale L.E.B. e, dopo le opportune verifiche di sicurezza, il successivo 17 luglio fu consentita l'immissione della totale portata d'acqua connessa al L.E.B. (17 m<sup>3</sup>/s).*

*Inoltre il canale del Consorzio non è mai stato all'asciutto, in quanto parte della portata poteva essere captata dall'immissione nel canale di scarico di alcuni rii naturali o direttamente dall'Adige. Per quanto riguarda le attività di manutenzione, i dovuti interventi su parti consistenti del canale sono stati effettuati negli anni tra il 1993 e 1995 mentre, per completare il programma di manutenzione, l'ENEL ha predisposto altri interventi per il periodo 1999-2003. Per questo tipo di impianti non sono invece previsti collaudi statici periodici.*

*La situazione irrigua ed ambientale della zona, dopo gli interventi dell'ENEL, è risultata soddisfacente, come confermato nel corso della conferenza stampa del 6 agosto scorso, tenutasi a Padova alla presenza dell'Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Veneto, del Presidente del L.E.B., del Presidente dell'Unione Regionale Bonifiche e del Direttore ENEL della Produzione Alpi Nord-Est di Trento.*

*Infine l'ENEL comunica che il 1° ottobre scorso, in coincidenza con il termine della stagione irrigua, ha iniziato i lavori di rifacimento del canale.*

*Detti lavori sono poi terminati all'inizio del mese di aprile 1999 e conseguentemente l'impianto in questione è entrato in servizio in data 15.04.1999.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

**ARMANDO VENETO.** — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la giurisprudenza della Suprema corte si è definitivamente orientata a ritenere che nei termini indicati dall'articolo

309 del codice di procedura penale vada depositato solo il dispositivo del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame;

poiché il ricorso per cassazione non può essere proposto senza conoscere la motivazione, accade che la pretesa del detenuto di sottoporre al giudice di legittimità il suo diritto alla libertà finisce per dipendere da carichi di lavoro, da ignavie, o da scelte delle singole magistrature;

spesso passano mesi prima di poter disporre del provvedimento contro il quale ricorrere, come è accaduto per talune ipotesi verificatesi dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, alcune delle quali hanno dato luogo alle pronunzie della Suprema corte alle quali si è fatto poco sopra riferimento;

si è in presenza — come è evidente — di una interpretazione giurisdizionale che merita un rapido intervento legislativo, per sottrarre l'esercizio di un diritto che attiene alla libertà individuale a condizioni non regolamentate e, quindi, lasciate al caso o alle determinazioni di singoli soggetti;

tuttavia, in attesa dell'auspicabile intervento legislativo, sarebbe opportuno richiamare i presidenti dei tribunali provinciali del riesame a tentare di rispettare anche per la motivazione i termini di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale o a non discostarsene di molto, in omaggio ai principi costituzionali in materia di libertà individuale e al principio ricavabile dalla interpretazione sistematica delle norme processuali, che hanno inteso sottoporre a tempi molto brevi tutto l'iter giurisdizionale di controllo sulla fondatezza e legittimità delle ragioni per le quali un cittadino viene privato della libertà —:

se possieda i dati dei ritardi nel deposito delle motivazioni dei provvedimenti in materia di libertà dei tribunali provinciali del riesame;

se, in difetto, non ritenga di richiederli;

se non ritenga di rivolgersi ai presidenti dei tribunali del riesame perché

provvedano a far rispettare tempi quanto meno vicini a quelli previsti dall'articolo 309 del codice di procedura penale per il deposito anche della motivazione dei provvedimenti in tema di libertà;

se non ritenga necessario un intervento legislativo volto a ricondurre in termini oggettivamente precisati i tempi entro i quali deve svolgersi l'intera fase attinente al controllo della decisione che abbia limitato la libertà del cittadino. (4-20840)

*RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata, si comunica quanto segue.*

*Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto tra le sezioni semplici, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno in effetti statuito che, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti (articolo 310 comma 10 c.p.p.), deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito della motivazione, che deve aver luogo a sua volta entro cinque giorni dalla deliberazione a norma dell'articolo 128 c.p.p.; termine quest'ultimo, sfornito di sanzione processuale, ma la cui inosservanza espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare (cfr. Cass. SS.UU. 17 aprile 1996, Moni; Cass., SS.UU. 25 marzo 1998, Manno e altro; e, di seguito a quest'ultima decisione, Cass. Sez. V, 29 aprile 1998, Francia Cass., sez. V 4 agosto 1998, Lopreiato).*

*Questo Ministero non ha allo studio ipotesi di riforma intese — conformemente a quanto auspicato dall'interrogante — a collegare il termine perentorio per la decisione del « tribunale della libertà », e la connessa sanzione della perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, al deposito della motivazione, anziché del dispositivo. Le considerazioni allegate dall'interrogante a sostegno dell'intervento normativo caldeggiato — ossia che la sufficienza del deposito del solo dispositivo subordina il diritto dell'interessato a conoscere la motivazione del provvedimento al rispetto del*

*termine, semplicemente ordinario, previsto in via generale per tutti i provvedimenti, con la sostanziale disapplicazione della norma che sanziona con l'inefficacia il provvedimento tardivo — coincidono sostanzialmente con quelle poste in campo dalle decisioni giurisprudenziali che avevano aderito all'indirizzo interpretativo successivamente sconfessato dalle sezioni unite (cfr. ad es., Cass., Sez. III, 13 dicembre 1996, Bella).*

*Questo Ministero è, comunque, disponibile ad esaminare eventuali iniziative legislative nel senso auspicato che fossero assunte anche in sede di discussione del disegno di legge n. 2657 del Sen. Greco ed altri concernente modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

ZACCHERA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*è edito a Novara il periodico settimanale Tribuna novarese che da tempo presenta ai propri lettori interessanti inchieste su argomenti locali;*

*il sindaco di Novara — avvocato Giovanni Correnti — ha ritenuto diffamatorio il contenuto di alcuni articoli apparsi, come egli stesso ha dichiarato, nel corso degli ultimi anni e specialmente nelle ultime settimane ed ha quindi avviato azione legale contro il periodico, il suo direttore responsabile ed i giornalisti che hanno steso gli articoli;*

*in data 4 giugno 1999 l'avvocato Correnti ha quindi presentato — ai sensi dell'articolo 669-ter, 669-sexies e 671 del codice di procedura penale — alla Magistratura di Novara una richiesta di sequestro conservativo dei beni personali ai danni del direttore responsabile del periodico Tribuna novarese, della proprietà della testata e di una giornalista del periodico;*

*in data 11 giugno — con una velocità impressionante — l'ufficiale giudiziario, su*

*conforme decisione della magistratura novarese, ha provveduto a dare fisicamente seguito al sequestro, come richiesto dal Correnti, bloccando i beni personali dei giornalisti, le proprietà del giornale eccetera, e ciò senza che vi sia stata alcuna decisione in merito al procedimento di diffamazione avviato dal sindaco né quindi alcuna condanna a carico della testata giornalistica;*

*il fatto ha scatenato una fortissima polemica in città e nella provincia dove non sono mancati i commenti ipotizzando che le pressioni politiche e/o personali abbiano giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda;*

*più volte il sottoscritto ha già avuto modo di interpellare il Ministro di grazia e giustizia su apparenti, anomale situazioni al palazzo di giustizia di Novara, anche di segno opposto e cioè di incredibili lentezze giudiziarie;*

*ad avviso dell'interrogante questa decisione appare sorprendentemente rapida rispetto ai tempi ordinari soprattutto in assenza di condanne della testata giornalistica —:*

*se non si ritenga che sussistano elementi sufficienti per promuovere una ispezione ministeriale che il Tribunale di Novara, tenuto conto che — a livello di opinione pubblica — questa vicenda è stata letta come potenziale limitazione della libertà di stampa dal settimanale che ora si trova in oggettive, gravissime difficoltà per poter continuare nella sua attività giornalistica.* (4-24691)

*RISPOSTA. — Per una migliore comprensione della vicenda oggetto della presente interrogazione appare preliminarmente opportuno riproporre una sintetica ricostruzione, sulla base delle informazioni fornite, tramite la competente articolazione ministeriale, dal Presidente del Tribunale di Novara.*

*In data 1° giugno 1999 l'avv. Gianni CORRENTI, attuale sindaco di Novara, depositava ricorso ex articolo 671 c.p.e., diretto a conseguire il sequestro conservativo*

dei beni appartenenti alla s.r.l. PLURIMEDIA, a CORTESE Giuseppe e ad ARNOLDI Isabella, deducendo una responsabilità solidale di tali soggetti per danni in relazione ad alcuni articoli pubblicati dal giornale « Tribuna novarese », ritenuti gravemente diffamatori nei suoi confronti, danni di cui la prima doveva rispondere quale società editrice, gli altri due quali estensori e il Cortese anche quale direttore responsabile.

Il ricorrente assumeva che negli articoli gli veniva sostanzialmente attribuita, contrariamente al vero, la qualità di amministratore di fatto della società proprietaria della casa di cura San Gaudenzio dichiarata fallita e, quindi, di sostanziale corresponsabile degli illeciti fallimentari contestati al legale rappresentante della società Adnan Rihaoui, nei confronti del quale è in corso presso il Tribunale di Novara un processo penale che ha suscitato grande interesse in ambito locale. Precisava il ricorrente che il contenuto diffamatorio degli articoli derivava dal non avere riportato il giornale correttamente le dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato. Aggiungeva infine che l'esistenza di istanze di fallimento nei confronti della società editrice e la mancanza del possesso di beni da parte degli altri responsabili giustificavano il ricorso in sede cautelare per il concreto pericolo che venissero meno le garanzie del credito.

Il Presidente del Tribunale di Novara l'8.6.1999 emetteva « inaudita altera parte » il provvedimento richiesto, da un lato ravvisando l'apparenza del diritto vantato, dall'altro l'urgenza di provvedere senza convocazione delle parti resistenti, in considerazione della circostanza che tali soggetti erano già gravati di procedure esecutive individuali ed avevano anche subito una iniziativa per l'avvio di procedura concorsuale (fallimento), evitata in fase decisoria con il pagamento del credito azionato.

Il provvedimento era accompagnato dalla fissazione per il 21.6.1999 dell'udienza per la revoca, modifica o convalida di esso.

A seguito di quest'udienza, tenuta nel contraddittorio delle parti, veniva depositata in data 2.7.1999 ordinanza di conferma della misura cautelare.

Tale provvedimento era reclamato dai resistenti con ricorso al Tribunale depositato il 17 luglio 1999; il Tribunale, comparse le parti all'udienza del 4.8.1999, emetteva in data 6.8.1999 provvedimento di rigetto del reclamo.

Dall'esame di quanto in precedenza riferito emerge con chiarezza che la definizione del procedimento cautelare in questione, alla luce della disciplina introdotta con la novella del 1990 caratterizzata da una precisa volontà del legislatore di definire in tempi più rapidi possibile il procedimento cautelare, è quindi avvenuta in piena coerenza con la ricordata ratio legis e con l'osservanza dei ristretti tempi previsti dagli artt. 669 ter, 669 sexies e 669 terdecies del codice di rito.

Né tale procedimento, per sua natura caratterizzato da estrema celerità e inteso ad una immediata, seppur provvisoria e cautelare tutela del diritto azionato, può essere paragonato, specie per quanto concerne la sua durata, all'ordinario processo di cognizione, essendo ben distinte le finalità e i presupposti di fatto e di diritto di ciascuno di essi. Come è noto, infatti, in caso di richiesta di una misura cautelare il giudice deve limitarsi a valutare la sussistenza del cd. fumus boni iuris e del periculum in mora, rimanendo impregiudicata la definitiva decisione del merito della controversia, demandata alla sua propria sede di ordinaria cognizione.

Il legislatore, poi, nel prevedere sia la possibilità di chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari sia, innovando la precedente disciplina in materia, la possibilità del reclamo avverso tali provvedimenti, ex articolo 669 terdecies c.p.c., ha disegnato un sistema completo nel quale i diritti dei privati ricevono adeguata tutela e garanzia anche nella fase cautelare.

Tanto premesso si osserva che la richiesta di ispezione presso il Tribunale di Novara formulata dall'On. Zacchera e la lettura della vicenda in termini di potenziale limitazione della libertà di stampa dallo stesso interrogante prospettata, non possono che essere valutate alla luce dell'analitica ricostruzione sopra illustrata del procedimento di cui trattasi.

Al riguardo, va rilevato in linea generale che i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, suscettibili dei soli rimedi endoprocessuali previsti dalla legge, non possono essere sindacati in sede amministrativa se non nei casi di abnormità dell'atto, di macroscopiche e/o inescusabili violazioni di legge o errori di fatto, ovvero di strumentalizzazione della funzione per finalità contrarie a quelle di giustizia.

Orbene, risulta nel caso di specie che le decisioni giudiziarie oggetto delle doglianze dell'Onorevole interrogante sono state adottate nel pieno rispetto delle norme processuali e che, nell'ambito delle previsioni di legge vigenti, ciascuna delle parti ha formulato le proprie domande ed ha svolto ogni più opportuna e completa difesa di rito e di merito.

Risulta altresì che sono stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento e che le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, pur nella sommarietà dell'esame compiuto, tipico dei procedimenti cautelari, sono sorrette da adeguata motivazione sia per quanto attiene all'accertamento del buon fondamento del diritto azionato, sia per quanto attiene al pregiudizio che tale diritto avrebbe potuto subire in caso di ritardo nella sua tutela.

Sotto il primo profilo il Tribunale, in sede di decisione sul reclamo, dà atto di avere riscontrato, ponendole a confronto, che le parti degli articoli scritte in neretto e contenute tra virgolette, non sono affatto la trasposizione fedele della deposizione resa dall'imputato del procedimento penale sopra ricordato nel corso dell'esame al quale era stato sottoposto all'udienza dibattimentale del 19 maggio 1999, ma sintesi di

dichiarazioni a volte occupanti diverse pagine della trascrizione allegata al verbale di udienza e in alcuni casi collegate tra loro come se fossero state rese in un unico contesto e quindi come se fossero tra loro consequenziali, essendo invece risposte o parti di risposte date in relazione a contestazioni diverse e in momenti diversi dell'esame.

I giudici hanno poi ampiamente motivato anche in merito all'ulteriore presupposto della sussistenza del c. d. «*periculum in mora*», col richiamo a precedenti procedure esecutive e alla non florida situazione patrimoniale dei resistenti.

Su tali basi il più attento esame dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Novara non ha consentito di evidenziare alcuno degli indicati gravi vizi, suscettibili di sindacato anche in sede amministrativa, e neppure è emerso alcun elemento dal quale desumere un uso strumentale della giurisdizione, finalizzato a recare vantaggio o pregiudizio all'una o all'altra delle parti in causa, ovvero a porre limiti al libero esercizio di diritti costituzionali.

Atteso quanto sopra e ribadito che la celerità delle decisioni assunte nel caso di specie è connaturata alla tipologia del procedimento e che, pertanto, essa si pone in termini del tutto neutri e non sintomatici rispetto alle anomale situazioni del Tribunale di Novara ipotizzate dall'On. Zacchera, si ritiene che non sussistano, con riguardo alla vicenda in esame, le condizioni e i presupposti per dar corso ad iniziative, anche di natura ispettiva, di specifica competenza del Ministro della Giustizia.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.